



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali
Ordinamento ex. D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

**Il Parco della Pace della Benedicta come cuore di una
comunità patrimoniale?**

Ipotesi di progettazione dell'allestimento per il nuovo centro
di documentazione

Relatore

Ch. Prof. Lauso Zagato

Correlatore

Ch. Prof. Carlo Dal Bianco
Ch. Dott. Massimo Carcione

Laureanda

Ludovica Clara
Matricola 865763

Anno Accademico
2017 / 2018

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	4
Oggetto del lavoro	4
Struttura del lavoro	5
CAPITOLO 1. LE FONTI GIURIDICHE.....	8
1.1 Fonti universali vincolanti.....	8
1.1.1 La Convenzione sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale....	8
1.1.2 La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.....	14
1.2 Fonti universali non vincolanti.....	18
1.2.1 La Raccomandazione sulla Salvaguardia della Cultura Tradizionale e del Folklore	18
1.2.2 La Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale	21
1.2.3 La Dichiarazione di Istanbul sul Patrimonio Immateriale	24
1.3 Fonti Internazionali Regionali. Gli strumenti del Consiglio d'Europa.....	26
1.3.1 La Raccomandazione 1393 (1998) sulla Gestione e Protezione del Paesaggio: una Convenzione Europea.....	27
1.3.2 La Convenzione Europea del Paesaggio	28
1.3.3 La Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.....	31
1.4 Fonti Nazionali	36
1.4.1 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	36
1.5 Fonti Sub-Nazionali.....	41
1.5.1 La Legge Regione Piemonte n.7 del 22 gennaio 1976	41

1.5.2 La Legge Regione Piemonte n.41 del 18 aprile 1985	43
1.5.3 La Legge Regione Lombardia n.27 del 23 ottobre 2008.....	44
1.5.4 La Legge Regione Piemonte n.1 del 9 gennaio 2006	45
1.5.5 Lo Statuto “Associazione Memoria della Benedicta”	46
1.5.6 Protocollo di Intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e l’Associazione Memoria della Benedicta.....	48
1.5.7 Protocollo di Intesa per il completamento e la gestione del Centro di Documentazione della Benedicta	49
1.5.8 Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n.23-7009 del 8 giugno 2018.....	53

CAPITOLO 2. LA CONVENZIONE DI FARO E IL PARCO DELLA PACE DELLA BENEDICTA 55

2.1 La Convenzione di Faro: profili storici.....	55
2.2 Oggetto della Convenzione. Principi e definizioni.....	62
2.3 Contenuti della Convenzione.....	69
2.4 Il meccanismo di monitoraggio e i sistemi informativi.....	77
2.5 La Convenzione di Faro e la Convenzione Unesco del 2003	88
2.6 Caso studio: il Parco della Pace della Benedicta	96
2.6.1 L’inquadramento giuridico	96
2.6.2 La Benedicta: tra patrimonio materiale e patrimonio intangibile	100
2.6.3 La Benedicta e la Convenzione di Faro	105

CAPITOLO 3. PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 112

3.1 La storia del territorio.....	112
-----------------------------------	-----

3.1.1 Il periodo medievale e i monaci benedettini	112
3.1.2 Le famiglie Spinola e Pizzorno e lo sfruttamento del legname	113
3.1.3 La storia Resistenziale e l'eccidio del 1944	114
3.2 Composizione del luogo.....	115
3.3 Relazione sull'ipotesi di allestimento per il Centro di documentazione della Benedicta	116
CONCLUSIONI	124
Risultati raggiunti.....	124
Considerazioni critiche	126
Cambiamenti in corso d'opera	127
Possibili approfondimenti sul tema	127
APPENDICE I FOTO STORICHE.....	128
APPENDICE II FOTO DEL LUOGO.....	134
APPENDICE III INTERVISTE.....	136
APPENDICE IV FONTI GIURIDICHE DI RIFERIMENTO	147
BIBLIOGRAFIA	181
SITOGRAFIA	188

INTRODUZIONE

Oggetto del lavoro

La mia ricerca propone lo studio della Convezione di Faro e i suoi possibili collegamenti al caso di studio del Parco della Pace della Benedicta. Questo luogo permette di fare un'analisi incrociata tra la Convenzione Unesco del 1972, quella del 2003 e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa: ci si chiede se sia possibile parlare di *comunità patrimoniale*, e quali aspetti possano essere valorizzati ai sensi dei diversi strumenti giuridici.

Si è voluto riportare l'attenzione su questo argomento perché è proprio in questi ultimi anni che si sta concludendo un percorso di recupero del territorio, iniziato alla fine degli anni Novanta, che porterà infine alla valorizzazione di un luogo che è simbolo della storia resistenziale nazionale. Il territorio a cui si fa riferimento si trova nel Comune di Bosio, in Provincia di Alessandria, e si tratta di un'area appenninica che è stata rinominata Parco della Pace in seguito al progetto *Sperimenta il territorio - sistema di parchi a tema su cultura, storia e natura del territorio*, promosso dalla Provincia. È un luogo legato alla storia resistenziale, ma noto fin dal Medioevo in quanto territorio di passaggio per la commercializzazione del sale, motivo che favorì i primi insediamenti umani.

Nell'elaborato si cerca di mettere in luce i punti di contatto con gli strumenti giuridici internazionali e nazionali, attraverso un confronto tra quelle che potrebbero essere le molteplici vie di valorizzazione del territorio.

Infine, dal momento che si stanno per concludere i lavori della struttura ipogea, nella zona dei ruderi del Cascinale della Benedicta che avrà la funzione di centro di documentazione, si propone un progetto di allestimento idoneo alla sua funzione commemorativa e didattica.

Struttura del lavoro

La tesi si articola in tre capitoli. Nel capitolo primo sono analizzate le fonti di diritto in materia di patrimonio culturale utili per comprendere i riferimenti che verranno fatti nel corso della trattazione.

In primo luogo, si prendono in considerazione gli strumenti internazionali a carattere universale vincolanti: la Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972 e la Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003. Successivamente si analizzano le fonti internazionali universali di *soft law*: la Raccomandazione sulla Salvaguardia della Cultura Tradizionale e del Folklore del 1989, che fu uno dei primi strumenti che dimostrarono l'attenzione nei confronti del patrimonio intangibile da parte della comunità internazionale; la Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale del 2001 e infine la Dichiarazione di Istanbul del 2002. La seconda parte del capitolo si occupa di descrivere le caratteristiche fondamentali degli strumenti regionali del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione sul Paesaggio di Firenze del 2000 e la Convenzione di Faro del 2005, che sarà analizzata più nello specifico nel capitolo secondo. In seguito, si passa all'analisi della normativa nazionale in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico in Italia per poi concludere con le fonti subnazionali, che riguardano alcune leggi regionali del Piemonte, la legge della Regione Lombardia n.27 del 2008 e alcune delibere e in generale atti istituzionali che riguardano nello specifico il caso studio.

Per ogni fonte di diritto si è cercato di descriverne i tratti fondamentali e i principi sui quali essi si fondano. Tale lavoro è stato utile alla creazione di una base giuridica necessaria per lo sviluppo del capitolo successivo.

Infatti, il capitolo secondo si apre con l'analisi approfondita della *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società*. *In primis* si è descritto il profilo storico in cui si inquadrano gli eventi chiave che hanno portato all'elaborazione dello strumento

giuridico e successivamente si è fatto riferimento all'oggetto e al contenuto del testo in esame attraverso il commento delle disposizioni. Infine, si è rivolta l'attenzione al sistema di monitoraggio ed al sistema informativo che insieme costituiscono due degli elementi di assoluta innovazione rispetto alle altre fonti universali in materia.

Inoltre, durante la trattazione si è rivolta l'attenzione anche alle altre novità proposte dalla Convenzione che possono essere così riassunte: la concezione di patrimonio-eredità culturale; il concetto di comunità patrimoniale e l'importanza del suo ruolo nei processi di identificazione, di tutela e di gestione sostenibile del patrimonio stesso; l'idea di un'eredità comune europea; l'attività di monitoraggio basata su sistemi informativi che permettono da un lato di controllare il livello di applicazione della Convenzione negli Stati parte attraverso lo sviluppo delle politiche culturali, dall'altro di condividere e diffondere strategie gestionali, informazioni e *best practices*.

In seguito si propone un confronto tra la Convenzione Unesco del 2003 e la Convenzione di Faro mettendo in luce le analogie e le differenze dei concetti chiave dei due testi. Da questa analisi si evince come l'approccio alla materia dei beni culturali sia in continuo aggiornamento nei confronti delle nuove sfide proposte dal contesto contemporaneo.

La seconda parte del capitolo si occupa del caso studio de Il Parco della Pace della Benedicta. Inizialmente si è cercato un suo possibile inquadramento in ambito giuridico, data la sua natura di *luogo della memoria*, categoria non presente nella legislazione italiana e nei confronti della quale non sono previste le consuete garanzie riservate al patrimonio storico-artistico. Successivamente si è analizzato il legame tra gli elementi specifici del luogo, osservando come il territorio presenti una natura eterogenea, ovvero un duplice carattere di patrimonio materiale e di patrimonio immateriale. Si sottolinea l'importanza data dalla comunità locale alla memoria storica legata al rastrellamento avvenuto il 7 aprile del 1944 da parte dei nazisti nei confronti dei partigiani rifugiatini nel Cascinale della Benedicta. Il riconoscimento di tale evento come motivo di

espressione identitaria della comunità locale vede la sua massima espressione nella commemorazione dell'anniversario annuale dell'evento. Le istituzioni locali si sono mosse nel corso degli anni attraverso una serie di progetti finalizzati a recuperare fondi e con diversi interventi di rivalutazione territoriale con lo scopo di giungere al completamento della struttura che avrà la funzione di centro di documentazione. Tale struttura sarà il coronamento degli sforzi e dell'impegno delle istituzioni locali, che vedranno in questo modo concludersi una tappa importante lungo il percorso nato per conferire la giusta importanza a queste zone. Tale spazio sarà luogo di riparo per i visitatori, ma anche un luogo dedicato alla memoria e alla riflessione.

A questo proposito, il terzo capitolo propone un progetto di allestimento per il nuovo centro di documentazione: attraverso l'impiego di elementi che richiamano il territorio circostante si cerca di far meditare e riflettere il pubblico sugli episodi che hanno segnato la storia di questo luogo.

CAPITOLO 1. LE FONTI GIURIDICHE

1.1 FONTI UNIVERSALI VINCOLANTI

1.1.1 La Convenzione sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (Parigi, 16 novembre 1972)

La Convenzione sulla Protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale è senza dubbio lo strumento di maggior importanza nel diritto internazionale per la tutela dei beni culturali in tempo di pace. La Convenzione venne firmata durante la XVII sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO che si svolse dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 a Parigi¹. Entrò in vigore a livello internazionale il 17 dicembre 1975 e al momento gli Stati che vi hanno aderito sono 193².

La Convenzione fu elaborata partendo dall'esigenza di coniugare due bisogni principali: tutelare il patrimonio culturale e nel contempo quello naturale³ che, inevitabilmente soggetti ai pericoli legati al progresso dell'umanità, possono danneggiarsi o addirittura distruggersi provocando un *"appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo"*⁴.

¹ Il testo completo della Convenzione si può trovare nel sito ufficiale dell'UNESCO <https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf> . La traduzione in lingua italiana in <http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/4299643f-2225-4dda-ba41-cbc3a60bb604/Convenzione%20Patrimonio%20Mondiale%20-%20italiano%201.pdf> [data di accesso: 7/09/2018]. Per ogni riferimento successivo alla suddetta Convenzione si rimanda ai link di cui sopra.

² Per l'elenco aggiornato degli Stati membri ed alla relativa data di ratifica si rimanda al sito web: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/> [data di accesso: 7/09/2018]. L'Italia ha autorizzato la ratifica della Convenzione con l. 30 ottobre 1975 n. 873 (pubblicata in G.U. n. 49 del 24 febbraio 1976) che è entrata in vigore il 2 gennaio 1979.

³ L. ZAGATO - S. PINTON - M. GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale. Protezione e salvaguardia*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2017, p. 70.

⁴ Cfr. Considerando 1 del Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972.

Nel 1959 l'Egitto decise di iniziare la costruzione della Diga di Assuan che avrebbe portato alla distruzione dei templi di Abu Simbel. L'UNESCO intervenne con una campagna importante e con un grandissimo progetto di smantellamento e ricostruzione dei templi in una zona fuori dal pericolo di inondazione. Questa campagna fu la prima di una serie che

Alla base della Convenzione c'è il concetto di "patrimonio mondiale" che supera i confini nazionali: indipendentemente dal territorio in cui si trova il bene, l'obiettivo fondamentale è proteggere il patrimonio ritenuto universalmente eccezionale in quanto espressione di un'identità globale⁵. Per garantire la tutela dei beni di interesse eccezionale viene sottolineata l'esigenza di una cooperazione a livello internazionale degli Stati firmatari; la comunità internazionale si impegna a garantire un'assistenza finalizzata alla protezione di tale patrimonio, che tuttavia rimane il compito primario dello Stato interessato⁶.

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto della Convenzione che si distingue in patrimonio culturale e patrimonio naturale. Il primo si identifica in: monumenti, come "opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico"; agglomerati "gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico" e siti "opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico".

dimostrarono la ripresa di un interesse condiviso a livello internazionale nei confronti del patrimonio culturale. In questo clima l'UNESCO e l'ICOMOS (International Council of Museum and Sites) elaborarono una convenzione che aveva l'obiettivo di conservare il patrimonio culturale mondiale. La volontà di inserire come oggetto di tutela anche il patrimonio naturale provenne dagli Stati Uniti che di concerto con la IUCN (International Union for Conservation of Nature) portarono i loro programmi alla Conferenza sull'Ambiente Umani che si tenne a Stoccolma nel 1972.

⁵ Cfr. Considerando 5 del Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972. Sul concetto di patrimonio mondiale si veda L. CASINI, "*Italian Hours*: The Globalization of Cultural Property Law, in *International Journal of Constitutional Law*, 9, 2011.

⁶ Cfr. Considerando 6 e 7 del Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972. Sull'argomento cfr. D. ZACHARIAS, *The Unesco Regime for the Protection of World Heritage as Prototype of an Autonomy-Gaining International Institution*, in *German Law Journal*, 9, 2008, n. 11, pp. 1833 ss.

Il patrimonio naturale si distingue in “monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico”, “formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo” e “i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale”. È inoltre sottoposta a tutela la categoria dei cosiddetti *siti misti* che soddisfano anche solo in parte le definizioni degli articoli 1 e 2 ed i *paesaggi culturali* che sono considerati a tutti gli effetti beni di cui all’art. 1, in quanto rappresentano l’azione della natura e della società umana avvenuta nel tempo⁷.

La Convenzione si occupa degli obblighi verso i beni di *eccezionale valore* (*outstanding universal value*), che sono tutelati dal punto di vista nazionale ed internazionale. Infatti, viene precisato che spetta allo Stato identificare, proteggere, conservare, valorizzare e trasmettere ai posteri i beni di cui agli artt. 1 e 2 presenti nel proprio territorio (art. 4). In particolare, viene affermato che lo Stato ha il compito di attuare una politica generale che preveda da un lato la fruizione del patrimonio culturale e naturale da parte della società e dall’altro che ne garantisca una protezione adeguata sviluppando studi, ricerche e tecniche di intervento (art. 5).

A livello internazionale la Convenzione mira a creare un sistema di cooperazione ed assistenza tra gli Stati firmatari per ciò che riguarda l’identificazione e la protezione del patrimonio di eccezionale valore ritenuto meritevole di tutela (art. 7), tale sistema si aggiunge e completa gli obblighi che *in primis* ricadono in capo allo Stato in cui si trova il bene.

La sezione III si occupa del Comitato Intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, istituito allo

⁷ Cfr. *Operation Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, 12 July 2017, paragrafi 46 e 47, <https://whc.unesco.org/en/guidelines/> [data di accesso: 7/09/2018]. Per una descrizione dettagliata delle categorie di *paesaggio culturale* e per un confronto tra Unesco e Consiglio d’Europa cfr. A. VALLEGA, *Indicatori per il paesaggio*, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 25-29.

scopo di assistere gli Stati nell'identificare e tutelare il patrimonio dell'umanità. Viene eletto dall'Assemblea Generale degli Stati parte in modo da rappresentare equamente le regioni geoculturali mondiali ed è composto da 21 membri⁸, ai quali si possono aggiungere con funzione consultiva un esponente dell'ICCROM, dell'ICOMOS, della IUNC⁹ o di altre organizzazioni governative e non.

Il compito principale di tale organo è “allestire, aggiornare e diffondere” la *Lista del Patrimonio Mondiale* e la *Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo*¹⁰. Rientra nelle sue funzioni decidere i criteri in base ai quali un bene può essere iscritto nella prima o nella seconda lista o, addirittura, essere eliminato (art. 11).

Un bene è meritevole di essere iscritto nelle Liste se soddisfa almeno uno dei dieci criteri elencati all'art. 77 delle *Operational Guidelines*: i criteri “culturali” sono sei e quelli “naturali” sono quattro.

Il procedimento della candidatura parte dal singolo Stato che presenta al Comitato una *Tentative List*¹¹, ossia un elenco dei beni che sono meritevoli di essere iscritti nella WHL secondo determinate proprietà, e per ognuno di essi la relativa *nomination dossier*¹², che deve contenere tutte le informazioni precise e complete sul bene in questione¹³. Il dossier deve

⁸ Attualmente fanno parte del Comitato Intergovernativo i seguenti Stati: Angola, Australia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Cina, Cuba, Guatemala, Ungheria, Indonesia, Kuwait, Kyrgyzstan, Norvegia, Saint Kitts e Nevis, Spagna, Tunisia, Uganda, Repubblica Unita di Tanzania, Zimbabwe.

⁹ L'ICCROM (Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali) è un'organizzazione internazionale intergovernativa, l'ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e del Siti) e la IUNC (Unione Internazionale per la conservazione della Natura) sono organizzazioni internazionali non-governative; tutte sono organi consultivi del Comitato UNESCO. Si rimanda rispettivamente:

<https://www.iccrom.org/it> , <http://www.icomositalia.com>

<http://www.iucn.it> [data accesso: 7/07/2018].

¹⁰ Oggi la Lista del Patrimonio Mondiale conta 1092 iscrizioni (sono 53 i siti in Italia, dei quali 48 sono culturali e 5 naturali), quella del patrimonio in pericolo 54.

¹¹ Per qualsiasi approfondimento si rimanda a <http://whc.unesco.org/en/tentativelists/> [ultimo accesso: 7/09/2018].

¹² Cfr. A. ALBANESI, *Le organizzazioni internazionali per la protezione del patrimonio culturale*, in L. CASINI (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 49-50.

¹³ *Operational Guidelines*, art. 132.

contenere l'identificazione del bene, la sua descrizione, i motivi che legittimano la sua iscrizione alla Lista, lo stato di conservazione, il piano di protezione e gestione del bene in questione, le autorità responsabili ed infine le leggi e i regolamenti attraverso i quali lo Stato si impegna ad assolvere tutti i compiti che la Convenzione gli affida.

Una volta presentata la candidatura, il Comitato si avvale degli *Advisory Bodies* che hanno il compito di valutare le *nominations* dal punto di vista tecnico, effettuando anche delle ricerche e degli studi nel luogo in cui risiede il bene¹⁴. Dopo i vari accertamenti dell'esistenza o meno dell'eccezionale valore universale, il Comitato, in base alle valutazioni ed ai consigli forniti dalle Organizzazioni Sussidiarie, può: iscrivere il bene nella WHC adottando una "Dichiarazione di eccezionale valore universale"; rinviare allo Stato la candidatura al fine di riformularla o ritirarla; negare l'iscrizione del bene ed in questo modo impedire allo Stato di presentare una nuova *nomination* ad eccezione di situazioni particolari¹⁵. È chiaro che se il bene viene iscritto nella WHC, il potere discrezionale dell'amministrazione nazionale sarà influenzato dalle regole della comunità internazionale¹⁶ poiché l'interesse alla tutela ed alla salvaguardia del sito entra a far parte di un interesse che diventa globale e supera i confini statali¹⁷.

La procedura di iscrizione di un bene è molto complessa ed è per questo motivo che assume una certa rilevanza l'assistenza fornita dagli *Advisory Bodies*. Questi consigliano allo Stato come presentare una candidatura che sia completa e, qualora sia necessario, sconsigliano la proposta di siti che ritengono a rischio di accettazione da parte del Comitato. L'assistenza internazionale può essere conferita agli Stati sia nel

¹⁴ L. ZAGATO - S. PINTON - M. GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale. Protezione e salvaguardia*, cit., p. 77.

¹⁵ *Operational Guidelines*, art. 158.

¹⁶ A. MARIA IPPOLITO, *Un'utile ricerca per il paesaggio culturale* in I. Konaxis, *Paesaggi culturali ed ecoturismo. Cultural landscapes and ecotourism*, Milano, Franco Angelo, 2018, p. 33.

¹⁷ A. ALBANESE, *Le organizzazioni internazionali per la protezione del patrimonio culturale*, in L. CASINI (a cura di), cit., p. 49.

momento della preparazione della candidatura, sia per sostenere lo Stato nel suo ruolo di “custode” del sito¹⁸.

A questo proposito la Convenzione istituisce un *Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale*¹⁹ che si occupa di finanziare gli interventi di tutela dei beni iscritti nella WHC e, soprattutto, quelli imminenti dei beni iscritti alla *Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo*. Il Fondo è costituito dai contributi volontari da parte degli Stati firmatari o da altri Stati, dall’Onu o da qualsiasi organizzazione delle Nazioni Unite, da organismi pubblici o privati o persone private, dagli interessi maturati sulle risorse del Fondo, da collette o manifestazioni, e in generale da qualsiasi altra risorsa autorizzata dal Regolamento Finanziario dell’UNESCO²⁰.

Gli Stati Parte sono obbligati a contribuire al Fondo, nel caso in cui essi siano inadempienti non possono essere eletti come membri del Comitato Intergovernativo e addirittura, a partire dal 1989, non possono beneficiare dell’assistenza internazionale. Si è voluto rafforzare il potere sanzionatorio in capo alla Convenzione proprio perché la cooperazione tra gli Stati è un principio fondamentale dello strumento giuridico stesso e uno Stato che non dimostra di impegnarsi a sostenerne un altro non può essere meritevole del contrario.

¹⁸ Cfr. Artt. 19-26 della Convenzione UNESCO del 1972.

¹⁹ Artt. 15-18 della Convenzione UNESCO del 1972.

²⁰ Si rimanda alla sezione del sito Unesco dedicata al *World Heritage Fund*: <https://whc.unesco.org/en/funding/> [ultimo accesso in data: 10/09/2018].

1.1.2 La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (Parigi, 17 ottobre 2003)

Durante la XXXII sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi il 17 ottobre del 2003 venne firmata la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile²¹.

Secondo l'art. 2 per *intangible cultural heritage* si intendono:

“le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”.

Viene precisato che al fine di essere oggetto di tutela da parte della suddetta Convenzione, le categorie sopra citate devono manifestarsi nelle seguenti attività:

²¹ Il testo della Convenzione Unesco del 2003 è consultabile in lingua inglese online al sito <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540>; la sua traduzione italiana al sito http://unescobelob.blob.core.windows.net/documenti/5934dd11-74de-483c-89d5-328a69157f10/Convenzione%20Patrimonio%20Immateriale_ITA%202.pdf [data accesso: 7/09/2018].

Ogni riferimento successivo al testo della Convenzione è rintracciabile al link sopra citato. La Convenzione è entrata in vigore il 20 aprile del 2006. L'Italia ha ratificato con la legge 27 settembre 2007 n.167. Attualmente gli Stati Parte sono 178. Per la storia che portò alla redazione del suddetto testo cfr. L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in L. ZAGATO, *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio alla costruzione della pace?*, Padova, Cedam, 2008, pp. 29-34.

“a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale”²².

Gli obiettivi della Convenzione sono: proteggere il patrimonio culturale immateriale, sensibilizzare l'importanza di tale patrimonio a livello locale, nazionale ed internazionale con il fine che venga riconosciuto reciprocamente, nonché promuovere la cooperazione e l'assistenza a livello internazionale.

L'obbligo di salvaguardare e conservare tale patrimonio ricade a livello nazionale (artt.11- 15) e insieme sulla comunità internazionale (artt.16-24)²³ che si impegna a cooperare e a prestare assistenza allo Stato in cui si trova il bene.

A livello nazionale gli Stati parte devono mettere a punto una serie di provvedimenti che mirano ad identificare il patrimonio intangibile presente sul proprio territorio con l'aiuto di gruppi, comunità ed organizzazioni non governative. Ogni Paese deve formulare uno o più inventari del patrimonio culturale intangibile che ha riconosciuto e presentarli all'attenzione del Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che avrà il compito di iscrivere i beni nella *Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità*.

²² Come viene sottolineato da L. Zagato per quanto riguarda la categoria “artigianato tradizionale”, il testo inglese fornisce un significato più esauriente e conforme ai principi della convenzione: “*traditional craftsmanship*” si riferisce non tanto al prodotto materiale, quanto piuttosto alle conoscenze ed alle capacità uniche degli artigiani. Cfr. L. ZAGATO - S. PINTON - M. GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale. Protezione e salvaguardia*, cit., p. 100.

²³ La Convenzione specifica (art. 2 comma 3) che con il termine “salvaguardia” si intendono “le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale”.

Lo Stato si impegna a promuovere e ad inserire la protezione di tale patrimonio nei propri programmi di pianificazione. Inoltre, ha il compito di sensibilizzare ed educare la società a riconoscere l'importante valore che racchiudono tali beni, a proteggerli ed a valorizzarli. È importante che la società venga educata a salvaguardare gli spazi naturali ed i luoghi della memoria in quanto espressione del suddetto patrimonio.

Fondamentale è inoltre la creazione o il rafforzamento di istituzioni che si occupino della tutela e della valorizzazione del patrimonio intangibile al fine di renderlo noto al pubblico e soprattutto renderlo accessibile attraverso lo sviluppo di centri di documentazione.

A livello internazionale il sistema delle Liste provvede a mantenere un controllo del patrimonio intangibile, infatti è istituito un Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che si occupa di stabilire, aggiornare e divulgare la *Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità*²⁴ e quella *del patrimonio culturale che necessita di essere urgentemente salvaguardato*.

La Convenzione prevede anche il *Registro delle migliori pratiche*²⁵: è un insieme di programmi, attività e progetti nazionali, sub regionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio che sono in linea con i principi e gli obiettivi della Convenzione e che considerano in particolar modo i bisogni dei paesi in via di sviluppo. In questo modo, utili strumenti e modelli di protezione e salvaguardia vengono condivisi e resi disponibili in quanto

²⁴ Attualmente gli elementi iscritti sono 470, appartenenti a 117 Paesi, dei quali 8 all'Italia. Questi ultimi sono: l'Opera dei Pupi siciliani, dal 2008; il Canto a tenore sardo, dal 2008; i Saperi e saper fare liutario della tradizione cremonese, dal 2012; la Dieta Mediterranea dal 2010 (Italia, Grecia, Marocco, Spagna) e 2013 (estensione a Cipro, Croazia, e Portogallo); le Feste delle grandi macchine a spalla, dal 2013; la pratica agricola tradizionale della coltivazione della "vite ad alberello" della comunità di Pantelleria, dal 2014; la Falconeria, dal 2016 (Italia e altri 17 Paesi); l'Arte dei pizzaiuoli napoletani, dal 2017; l'Arte dei muretti a secco, dal 2018 (elemento transnazionale comprendente anche Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, Spagna e Svizzera).

²⁵ Cfr. Art. 18 della Convenzione UNESCO del 2003. Si veda L. ZAGATO, *Il registro delle Best Practices. Una 'terza' via percorribile per il patrimonio culturale intangibile veneziano?*, in M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2014, pp. 195-216.

fonti di ispirazione per chiunque sia alla ricerca di attuare un piano adeguato di protezione e valorizzazione del proprio patrimonio intangibile.

Anche in questo caso, come per la Convenzione UNESCO del 1972, l'iniziativa di iscrizione avviene da parte dello Stato interessato, che presenta una domanda che deve seguire le prescrizioni indicate nelle *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*²⁶. Tale Direttiva comprende i criteri elaborati dal Comitato ed approvati dall'Assemblea Generale attraverso i quali il primo decide di iscrivere i beni candidati in una lista.

La cooperazione e l'assistenza internazionale sono i principi chiave della Convenzione, proprio perché è nell'interesse dell'umanità intera mettere in pratica un sistema capace di proteggere il patrimonio culturale immateriale (art. 19). Così, viene promossa, da una parte la condivisione delle informazioni, delle esperienze e lo sviluppo di iniziative comuni agli Stati Parte e dall'altra la possibilità di richiedere assistenza al Comitato, che può essere domandata congiuntamente da diversi Stati. L'assistenza, che può assumere diverse forme²⁷, viene regolamentata da un accordo tra il Comitato e lo/gli Stato/i beneficiario/i.

Nell'ultima parte, la Convenzione introduce il *Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*²⁸, che è costituito da vari contributi emessi dagli Stati Parte, dai fondi stanziati dalla Conferenza generale Unesco e da qualsiasi altro tipo di donazione. È interessante sottolineare che gli Stati Parte, a differenza della disposizione della Convenzione UNESCO del 1972, non sono obbligati a contribuire al fondo qualora, al momento della ratifica, avessero deciso di non essere vincolati in tal senso.

²⁶ Le Linee Guida si possono trovare online all'indirizzo https://ich.unesco.org/doc/src/ICH-Operational_Directives-6.GA-PDF-EN.pdf [data ultimo accesso: 11/09/2018].

²⁷ Cfr. Art. 21 della Convenzione UNESCO del 2003.

²⁸ Sezione 6, artt. 25-28 della Convenzione UNESCO del 2003.

1.2 FONTI UNIVERSALI NON VINCOLANTI

1.2.1 La Raccomandazione sulla Salvaguardia della Cultura Tradizionale e del Folklore (Parigi, 15 novembre 1989)

A seguito di diversi anni di dibattito che vide coinvolti l'Unesco e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o *World Intellectual Property Organization*) sul concetto di *folklore* e sui relativi aspetti legati alla proprietà intellettuale²⁹, la Conferenza Generale dell'Unesco il 15 novembre del 1989 adottò la *Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore*³⁰, che fu il primo strumento internazionale di tutela rivolto al patrimonio culturale immateriale.

La cultura tradizionale e popolare deve essere tutelata in quanto fa parte del patrimonio culturale dell'umanità, è elemento di identificazione culturale e *mezzo di riavvicinamento* tra i gruppi sociali e le popolazioni³¹.

La Raccomandazione invita gli Stati a prendere atto dell'importanza della cultura popolare e tradizionale e di predisporre adeguate misure per tutelarla, soprattutto riguardo alle tradizioni orali che possono facilmente scomparire.

Dopo il preambolo viene data una definizione di *folklore* alla sezione A:

"Folklore (or traditional and popular culture) is the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a

²⁹ Per la storia che portò all'adozione della Raccomandazione sulla Salvaguardia della Cultura tradizionale e del Folklore si veda S. SHERKIN, *A Historical Study on the Preparation of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, https://folklife.si.edu/resources/Unesco/sherkin.htm#_ednref5 [data di accesso: 12/09/2018].

³⁰ Il testo completo della Raccomandazione sulla Salvaguardia della Cultura tradizionale e del Folklore si può trovare in lingua inglese al sito web ufficiale dell'Unesco: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [data ultimo accesso: 13/09/2018].

³¹ Considerando 1.

group or individuals and recognized as reflecting the expectations of a community in so far as they reflect its cultural and social identity; its standards and values are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms are, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts”³².

Successivamente (sezione B) viene ribadita l’importanza della protezione della cultura popolare e tradizionale che esprime l’identità del *gruppo (familiare, professionale, nazionale, regionale, religioso, etnico etc.)* e invitati gli Stati parte ad incoraggiare una serie di ricerche al fine di: creare un inventario delle istituzioni competenti in materia di tradizioni popolari; realizzare sistemi di identificazione e registrazione; sollecitare la creazione di una cultura tradizionale e popolare standard³³.

La Raccomandazione prosegue (Sez. C) dettando i principi per una corretta conservazione del *folklore* che si traduce in una documentazione delle tradizioni popolari e di come esse si siano evolute nel tempo. Ciò per permettere agli studiosi ed ai portatori dei saperi popolari (*tradition-bearers*) di avere la documentazione necessaria a capire l’evoluzione delle tradizioni. A tale proposito gli Stati parte si impegnano a: mettere in azione un sistema di archivi e catalogazione a livello nazionale in modo da rendere i dati accessibili al pubblico; attivare un’unità nazionale centrale degli archivi; creare musei o sezioni in musei già esistenti che si occupino del *folklore*; sostenere forme espositive che diano risalto alle testimonianze passate o viventi; rendere uniforme il metodo di documentazione e archiviazione delle tradizioni; attivare la formazione di studiosi, ricercatori, archivisti e specialisti nella conservazione della cultura popolare ed infine

³² In italiano: “La cultura tradizionale e popolare è l’insieme delle creazioni di una comunità culturale, fondate sulla tradizione, espresse da un gruppo o da individui e riconosciute come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua identità culturale e sociale, delle norme e dei valori che si trasmettono oralmente, per imitazione o in altri modi. Le sue forme comprendono, fra l’altro, la lingua, la letteratura, la musica, la danza, i giochi, la mitologia, i riti, i costumi, l’artigianato, l’architettura ed altre arti.”

³³ Rispettivamente Lettere a), b), c), Sez. B.

stanziare dei fondi che siano diretti allo sviluppo di archivi e alla riproduzione di copie fruibili dalla società.

La Sezione D si occupa della tutela che si riferisce sia alla cultura tradizionale sia ai soggetti portatori di tali saperi. Ogni popolo ha diritto alla propria cultura, che può essere modificata e influenzata dalle culture nate dall'industrializzazione, perciò lo Stato si impegna a mantenere lo "status" ed il sostegno economico delle tradizioni folkloristiche, sia all'interno del gruppo dalle quali provengono, sia all'esterno.

Al fine di salvaguardare la tradizione popolare bisognerebbe: sviluppare programmi educativi e di studio che sottolineino l'importanza della diversità culturale e l'importanza del rispetto, della protezione della cultura popolare e tradizionale; garantire l'accesso al proprio patrimonio culturale tradizionale da parte della collettività; istituire un *National Folklore Council* in grado di rappresentare i diversi gruppi d'interesse; incentivare la ricerca scientifica nell'ambito della tutela delle tradizioni popolari; offrire un appoggio economico e morale ai gruppi ed agli individui che studiano tale patrimonio culturale.

La Raccomandazione evidenzia l'importanza della cultura popolare e tradizionale in quanto elemento identitario. Al fine di far percepire la sua importanza ed il suo valore a livello sociale gli Stati si impegnano a diffondere gli elementi che la costituiscono, tenendo presente l'importanza di una sua adeguata protezione che ne mantenga l'integrità. La Sezione E fornisce un elenco dei mezzi attraverso i quali le Parti si impegnano a diffondere tali saperi. Tra questi vi sono l'incoraggiamento all'organizzazione delle manifestazioni della cultura popolare e tradizionale; incentivare la stampa e ogni mezzo di comunicazione a dare spazio ai materiali di detta cultura; incrementare i sistemi di produzione dei materiali di studio e di educazione e contribuire a realizzarne di nuovi; fornire assistenza e informazioni riguardo la cultura tradizionale alla società attraverso l'istituzione di biblioteche, centri di documentazione e musei.

La protezione della cultura popolare e tradizionale è importante perché essa rappresenta il prodotto intellettuale individuale o collettivo, infatti è sottoposta ad un regime di tutela che è simile a quello stabilito per la produzione intellettuale.

Quindi, da una parte gli Stati membri dovrebbero promuovere le iniziative dell'Unesco e dell'OMPI che riguardano la proprietà intellettuale, dall'altra promuovere la tutela degli altri diritti: proteggere i portatori della tradizione salvaguardandone la vita privata; proteggere i materiali raccolti controllando che vengano conservati adeguatamente negli archivi; riconoscere la responsabilità dei materiali raccolti agli istituti archivistici.

La Raccomandazione riconosce la necessità e l'importanza della cooperazione internazionale e degli scambi culturali proprio perché è attraverso il dialogo internazionale che:

"...through the pooling of human and material resources, in order to carry out folklore development and revitalization programmes as well as research made by specialists who are the nationals of one Member State on the territory of another Member State"³⁴.

1.2.2. La Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale (Parigi, 2 novembre 2001)

Il 2 novembre 2001, in occasione della trentunesima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, fu adottata la *Dichiarazione universale sulla diversità culturale* insieme alle *Linee essenziali di un piano d'azione*, linee guida che dettano principi di cooperazione internazionale al fine di diffondere la Dichiarazione e di raggiungere diversi obiettivi. La Dichiarazione è il frutto di mezzo secolo di studio, ricerca e programmi di difesa della diversità culturale da parte dell'Unesco, fu siglata proprio dopo l'attentato dell'11 settembre, e si basa sul principio:

³⁴ Cfr. Sezione G della Raccomandazione.

“...il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali”³⁵.

Nel Preambolo si fa riferimento alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, ai Patti Internazionali del 1966 e all’ Atto costitutivo dell’UNESCO, che sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nel promuovere l’educazione e la cultura in una prospettiva di pace e giustizia. Si fa riferimento alle altre disposizioni relative alla diversità culturale promosse dall’UNESCO, sulla base della constatazione che la cultura si trova implicata nei dibattiti sull’identità, sull’aggregazione sociale e sullo sviluppo economico basato sulla conoscenza. Infine, si fa riferimento allo sviluppo tecnologico ed al fenomeno della globalizzazione che può sviluppare un terreno di dialogo tra le diverse culture e nazionalità, sebbene ne costituisca una sfida per l’affermazione della diversità in campo culturale e nei confronti delle tradizioni popolari, perché può sviluppare un flusso di informazioni a senso unico³⁶.

Così all’articolo 1 la diversità culturale è definita come *patrimonio comune dell’Umanità* ed è paragonata alla biodiversità per qualsiasi forma di vita, perciò il suo valore deve essere individuato e riconosciuto in nome delle generazioni presenti e future.

Si viene a creare un parallelismo con le politiche democratiche che favoriscono l’integrazione sociale facilitando la creazione del *pluralismo culturale* che promuove *gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità*

³⁵ Cfr. Il Preambolo della Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla Diversità Culturale. Il testo in lingua italiana si trova online al sito web http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_it.pdf [data di accesso: 16/09/2018].

³⁶ L. PINESCHI, *Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, Cedam, 2008, p. 163.

*creative che alimentano la vita pubblica*³⁷. La diversità culturale è fonte di sviluppo non solo economico, ma anche intellettuale, spirituale e morale.

La seconda sezione della Dichiarazione (articoli 4-6) si occupa della connessione tra i diritti dell'uomo e la diversità culturale: in primo luogo si afferma che la considerazione della diversità culturale implica il rispetto della dignità della persona, in particolare delle minoranze etniche e dei popoli autoctoni. Si precisa che i diritti culturali fanno parte dei diritti fondamentali dell'umanità, perciò la libertà di espressione, di creazione intellettuale ed artistica, la libertà di diffondere le proprie opere è essa stessa espressione di una diversità, che è da tutelarsi nei limiti del rispetto dei diritti umani. Le diverse culture hanno la stessa facoltà di esprimersi e di presentarsi al resto del mondo; di conseguenza le nuove tecnologie, i mezzi d'espressione e diffusione devono essere raggiungibili da tutte le culture e garantite al fine di promuovere la diversità culturale.

Il rapporto tra diversità culturale e creatività viene trattato dagli articoli 7, 8 e 9.

In primo luogo, si afferma la necessità di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale in tutte le sue forme in nome delle generazioni future, in quanto testimonianza di tradizioni e di scambi interculturali. Si sottolinea l'importanza del rispetto del diritto d'autore, degli artisti e dei beni culturali che non devono essere considerati come mera merce di scambio o beni di consumo. Ogni Stato ha il compito di attuare una politica culturale che possa garantire la circolazione delle idee, la produzione e la diffusione della cultura in tutte le sue forme a livello mondiale.

Infine, l'ultima parte invita gli Stati a rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale al fine di permettere ai paesi in via di sviluppo di creare istituzioni culturali adeguate e competenze a livello nazionale ed internazionale.

Si afferma la necessità di sviluppare una collaborazione tra le politiche pubbliche, il settore privato e la società civile per garantire la tutela e la valorizzazione della diversità culturale. A tale proposito l'UNESCO ha il

³⁷ Cfr. art. 2.

compito di promuovere l'adozione della suddetta Dichiarazione da parte delle politiche delle istituzioni intergovernative. Si pone come figura di riferimento per gli Stati, le organizzazioni internazionali governative e non, la società civile e i privati per sviluppare politiche di tutela e valorizzazione della diversità culturale. Infine, si assume la responsabilità di facilitare l'attuazione del Piano d'azione che viene allegato alla Dichiarazione e che stabilisce gli obiettivi che devono essere raggiunti dalle Parti.

1.2.3 La Dichiarazione di Istanbul sul Patrimonio Immateriale (Istanbul, 17 settembre 2002)

Il 17 settembre del 2002, durante la seconda giornata della tavola rotonda organizzata dall'Unesco a Istanbul sul tema *Patrimonio culturale immateriale: uno specchio della diversità culturale*³⁸, fu adottata la *Dichiarazione sul Patrimonio Immateriale*.

Partendo dalla constatazione che:

"l'eredità del patrimonio immateriale costituisce un insieme di pratiche e abitudini vive e costantemente rinnovate, saperi e rappresentazioni che permettono all'individuo e alla comunità - a tutti i livelli - di esprimere il loro modo di vedere il mondo attraverso sistemi di valori e principi etici"³⁹.

La Dichiarazione pone l'attenzione sul fatto che sia importante far emergere il legame dinamico tra patrimonio materiale e immateriale, partendo da una riflessione che si rivolga all'eredità culturale nella sua natura complessiva.

³⁸ Il testo completo della Dichiarazione sul patrimonio intangibile si può leggere in lingua inglese online al sito web

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=6209&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [accesso il 16/09/2018].

³⁹ Cfr. Il punto 2 della Dichiarazione di Istanbul.

La protezione e la trasmissione del patrimonio culturale immateriale si fonda principalmente sull'azione dei praticanti coinvolti nel suddetto patrimonio. A tale proposito è fondamentale che gli Stati facilitino la partecipazione di tutte le parti interessate al fine di garantire la giusta salvaguardia e diffusione di tale patrimonio. Quindi, si ritiene necessario attivare una collaborazione con *professionisti e testimoni dell'eredità del patrimonio immateriale, consultando e coinvolgendo tutti gli interessati, specificatamente governi, locali e regionali, comunità, la comunità scientifica, istituzioni educative, società civile, settore pubblico e privato come pure i media*⁴⁰ al fine di pianificare un'adeguata politica di tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale. Il patrimonio intangibile per sua natura è costantemente minacciato da fattori esterni come conflitti, discriminazioni o dal fenomeno della globalizzazione, che da una parte tende ad annientare la sua essenza, ma dall'altra può facilitarne la circolazione e la trasmissione. Risulta indispensabile una giusta protezione di tale patrimonio in quanto espressione della diversità culturale, garanzia di sviluppo sostenibile e di pace.

l'UNESCO si assume il compito di incoraggiare gli Stati firmatari a cooperare a livello internazionale promuovendo lo scambio dei paesi portatori di patrimonio intangibile, la ricerca e sviluppo di nuovi metodi di catalogazione, la creazione di nuovi network, lo sviluppo di meccanismi di difesa adeguati.

⁴⁰ Punto 7 comma IV della Dichiarazione di Istanbul.

1.3 FONTI INTERNAZIONALI REGIONALI. GLI STRUMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Il Consiglio d'Europa (CoE) è un'organizzazione internazionale fondata nel 1949 ed è costituita da 47 Stati membri (27 dell'Unione Europea)⁴¹. È l'organizzazione principale che si occupa della difesa dei diritti umani in Europa, tanto che nel 1950 elaborò la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali* (modificata nel tempo da diversi protocolli aggiuntivi, l'ultimo il n. 14 entrato in vigore nel 2009).

L'organizzazione si impegna a definire un quadro normativo che sia comune agli Stati europei rispetto ai temi che riguardano, tra i tanti, i diritti umani, la democrazia, la diversità culturale, la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici⁴².

Gli organi principali del CoE sono: il Comitato dei Ministri che è costituito dai Ministri degli Affari Esteri dei Paesi membri; l'Assemblea Parlamentare che è formata da 636 membri dei parlamenti dei Paesi parte; il Segretariato che è composto da circa 1800 funzionari diretti dal Segretario generale (oggi Thorbjørn Jagland). Il Consiglio emana atti non vincolanti come risoluzioni e raccomandazioni, ma agisce anche attraverso atti di *hard law* proponendo convenzioni di applicazione regionale.

In particolare, in campo culturale, il Consiglio ha redatto convenzioni importanti che hanno dettato delle norme di tutela e valorizzazione specifiche nei campi dell'archeologia, dell'architettura, del paesaggio e dell'attenzione alla diversità culturale. Si può affermare che rispetto alle linee generali delle Convenzioni internazionali Unesco, gli atti del CoE mirano a dare dettami più specifici e dettagliati per quanto riguarda la

⁴¹ Si rimanda al sito web ufficiale: <https://www.coe.int/it/> [data di accesso: 15/09/2018].

⁴² E. SCIACCHITANO, *La riforma del Consiglio d'Europa*, in Notiziario, XXXV-XXVI. 92-97 (gennaio 2010 – dicembre 2011), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, p. 170.

tutela di determinati tipi di beni per i quali è importante andare oltre le regole di carattere generale⁴³.

1.3.1 Raccomandazione 1393 (1998) sulla Gestione e Protezione del Paesaggio: una Convenzione Europea (Strasburgo, 4 novembre 1998)

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 4 novembre approvò la Raccomandazione 1393 con la quale decise di appoggiare la proposta di preparare una Convenzione Europea sul paesaggio da parte del Congresso delle Autorità Locali e Regionali d'Europa.

Nella prima parte del testo si evidenzia la nascita di attenzione da parte delle popolazioni europee nei confronti del paesaggio a causa dei cambiamenti che attraversano la società del mondo contemporaneo, che inevitabilmente influiscono sul territorio. La percezione visiva del paesaggio viene alterata, le sue caratteristiche peculiari e la sua diversità vengono compromesse dallo sviluppo sociale che attraversa il secondo millennio.

Si riteneva necessario:

*"...a comprehensive approach to meeting this need, with sustainable development as the priority aim, and introduce the tools capable of guaranteeing the management and protection of our landscapes"*⁴⁴.

Il progetto di una Convenzione sul Paesaggio sviluppato dalle Autorità Locali e Regionali d'Europa fu approvato favorevolmente dall'Assemblea

⁴³ S. LIETO, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, in D. AMIRANTE- V. DE FALCO (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovrnazionali e comparati*, Torino, Giappichelli Editore, 2005, pp. 42-43.

⁴⁴ Punto 3 della Raccomandazione. Il testo completo si può trovare al sito web <http://semanticpace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hsZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNjY2NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltParams=ZmlsZWlkPTE2NjY0> [data di accesso: 17/09/2018].

che ha sempre avuto grande interesse verso questi temi. Perciò occorreva la pianificazione di uno strumento normativo che sapesse tutelare il paesaggio europeo, attraverso uno suo sviluppo sostenibile. Oggetto di tutela non sono solo i siti considerati di valore eccezionale, ma anche il paesaggio nelle sue forme straordinarie ed ordinarie, per andare incontro alle esigenze della maggior parte dei cittadini europei.

1.3.2 La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000)

La Convenzione europea sul paesaggio, conosciuta anche con il nome di Convenzione di Firenze, fu varata a Firenze il 20 ottobre 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa⁴⁵ ed entrò in vigore il primo marzo 2004⁴⁶.

Il principio chiave della Convenzione si basa sull'idea che il paesaggio è un bene da salvaguardare e gestire al meglio perché “concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea”⁴⁷.

È importante rilevare come il paesaggio e lo sviluppo sociale siano fenomeni che insieme contribuiscono al benessere sociale per cui la Convenzione ha sottolineato la necessità di trovare un accordo tra lo sviluppo e la ricerca della qualità del paesaggio⁴⁸. Il paesaggio è importante per l'umanità in ogni

⁴⁵ È composto dai Ministri degli esteri degli Stati parte ed è l'organo decisionale del CoE; oggi conta 47 Stati.

⁴⁶ Attualmente hanno ratificato 39 Stati. L'Italia ha preso parte alla Convenzione con L. 9/2006 n. 14, pubblicata in G.U. del 20 gennaio 2006, n. 16. Il testo della Convenzione in lingua italiana si può trovare online al sito:

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680080633> [ultimo accesso: 18/09/2018].

⁴⁷ Cfr. Il Preambolo della suddetta Convenzione.

⁴⁸ V. PEPE, *Il paesaggio naturale e culturale e il patrimonio mondiale dell'umanità*, in A. CATELANI E S. CATTANEO (a cura di), *Trattato di diritto internazionale - I beni e le attività culturali*, vol. XXXIII, Padova, Cedam, 2002, p. 53.

suo luogo: nei territori degradati, come in quelli di qualità. Con questa affermazione la Convenzione anticipa già il concetto che chiarisce meglio all'art. 2: il paesaggio che è sottoposto a tutela non è solo quello contraddistinto da un valore particolare, ma è tutto il territorio.

A differenza della Convenzione UNESCO del 1972, lo strumento giuridico in questione elimina ogni tipo di concezione elitaria del bene ed allarga la tutela al paesaggio in ogni suo luogo, in quanto bene della collettività⁴⁹. Infatti, si fa riferimento agli spazi naturali, rurali, urbani e semi-urbani; ai paesaggi terrestri, alle acque interne ed a quelle marine; prende in considerazione sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, che i paesaggi degradati⁵⁰. Dal momento che la Convenzione si rivolge al territorio inteso sia come paesaggio che presenta una valenza culturale, sia come paesaggio "comune", vengono dettati dei principi che non riguardano solo la conservazione, ma anche la gestione del territorio attraverso adeguate politiche paesaggistiche⁵¹. Ricade appunto in capo agli Stati l'obbligo di sviluppare tali politiche paesaggistiche che debbono essere messe a punto non solo a livello nazionale, bensì a livello regionale e locale, proprio perché il paesaggio viene inteso come "*componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità*" (art. 5, lett. a).

È proprio per questo motivo che l'autonomia locale è considerata come un'opportunità per lasciare agli enti territoriali la facoltà di scegliere una linea operativa ed amministrativa che nasca dalle esigenze della collettività che vive nel luogo in questione⁵².

⁴⁹ R. PRIORE, *Verso l'applicazione della Convenzione del paesaggio in Italia*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto online*, 2005, n. 3,
<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2005/3/priore.htm>
[data di accesso: 19/09/2018].

⁵⁰ Art. 2 della Convenzione Europea sul paesaggio.

⁵¹ G. SCIULLO, *Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto online*, 2008, n. 3, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/sciullo2.htm> [data di accesso: 19/09/2018].

⁵² G. F. CARTEI, *Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto online*, 2008, n. 3,

È il testo ad indicare come lo Stato deve procedere per formulare le politiche del paesaggio: sensibilizzare la società nei confronti del valore dei paesaggi attraverso l'educazione e la formazione professionale; individuare i propri paesaggi e analizzarne le caratteristiche, seguirne le trasformazioni e fare una valutazione dei luoghi in base alle considerazioni della popolazione interessata.

La Convenzione istituisce il *Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa* al fine di incentivare la sua applicazione, questo viene conferito ogni due anni agli:

“Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio”⁵³.

La Convenzione non è provvista di un proprio organo istituzionale, ma il controllo della sua applicazione è affidato al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica ed al Comitato del patrimonio culturale.

<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/cartei.htm> [data di accesso: 19/09/2018].

⁵³ Cfr. Art. 11 della Convenzione europea sul paesaggio. Il 3 febbraio 2008 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottò la Risoluzione CM/Res (2008)3 che regolamenta il Premio, il cui testo in lingua originale si può consultare online http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/09/reglement_prix.pdf [data di accesso: 19/09/2018]. L'Italia ha vinto l'edizione 2010-2011 con il progetto “*Carbonia Landscape Machine*”: la qualità del progetto ha saputo compenetrare la riqualificazione urbana e il riconoscimento del patrimonio storico con lo scopo di dar vita ad un nuovo senso identitario del territorio.

1.3.3 La Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 27 novembre 2005)

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società fu firmata il 27 novembre 2005 a Faro ed entrò in vigore il 1° giugno 2011⁵⁴.

L'obiettivo principale della Convenzione è sensibilizzare la comunità internazionale nel conferire un importante valore al patrimonio culturale, che diventa simbolo identitario per la società.

L'articolo 1 descrive gli obiettivi della Convenzione:

"a) riconoscere che il diritto all'eredità culturale è inherente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; b) riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale; c) sottolineare che la conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; b) prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo: al ruolo dell'eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale; a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti".

⁵⁴ Attualmente 18 Stati hanno ratificato la Convenzione. Per la lista completa e la data di ratifica si rimanda a
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199/signatures?p_auth=fvVZeW9U (tra i Paesi che non hanno ancora ratificato c'è anche l'Italia). Il testo in inglese si può trovare online al sito <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680083746>; una traduzione italiana non ufficiale al sito http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1362477547947_Convenzione_di_Faro.pdf (tale testo è stato tradotto dall'associazione Faro di Venezia e rivisto dal MIBAC) [data di accesso: 20/09/2018].

Sebbene si possa pensare che per la sua natura in quanto “Convenzione quadro” tale strumento sia più simile ad una raccomandazione che ad una convenzione vera e propria⁵⁵, in realtà pone obblighi ben precisi in capo agli Stati che però hanno un maggior margine di discrezionalità per quanto riguarda i modi ed i tempi per raggiungere gli obiettivi dichiarati nel testo. Tuttavia, la libertà di azione lasciata agli Stati non significa che su di essi non ricada alcun dovere⁵⁶.

Il testo in esame non fa esplicitamente riferimento a categorie precise di beni, anzi si riferisce al patrimonio culturale come un insieme di *risorse* materiali o immateriali, ereditate dal passato e che sono in continua evoluzione⁵⁷.

La tutela e la valorizzazione dell’eredità culturale è importante perché contribuisce allo sviluppo dell’umanità. Umanità che viene intesa come società “pacifica e democratica” in grado di promuovere la diversità culturale. Quindi il patrimonio culturale, indipendentemente da chi ne sia proprietario, dalla sua forma e dal suo tempo è meritevole di essere conservato per le generazioni future. La collettività è la protagonista assoluta perché è chiamata ad attribuire un valore al patrimonio culturale e a prendersi cura di esso, ed è chiaro che possano sorgere dei dubbi su quali aspetti del patrimonio vadano presi in considerazione e sulle modalità attraverso le quali la comunità debba prendersene cura⁵⁸. La collettività è presa in considerazione non in termini di appartenenza territoriale, classe sociale o religiosa, ma in quanto gruppo di persone che si sentono unite dagli stessi valori, conoscenze, tradizioni.

Un esempio molto vicino è quello dell’associazione “Faro Venezia” che nel proprio Statuto afferma di essere “un’associazione culturale, che promuove

⁵⁵ C. Carmosino, *La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in Aedon, 2013, n. 1,
<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/carmosino.htm> [data di accesso: 20/09/2018].

⁵⁶ L. ZAGATO - S. PINTON - M. GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., p. 15 e 168.

⁵⁷ La traduzione italiana della definizione di “cultural heritage” all’art. 2 lett. a è “eredità culturale”.

⁵⁸ Su questi temi si rimanda a S. PINTON, L. ZAGATO, *Verso un regime giuridico per le comunità patrimoniali?*, in *Antropologia Museale*, n. 37-39, pp. 22-27.

yla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in tutti suoi aspetti e, in particolare, secondo la definizione che ne viene data nella Convenzione di Faro (Portogallo) siglata nell'ottobre 2005 e promossa dal Consiglio d'Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la Società, che sostiene l'idea che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo”⁵⁹.

È importante sottolineare che la comunità culturale, imputata come responsabile di tutelare l'eredità acquisita per i posteri, è uno strumento che si aggiunge alla responsabilità statale e che agisce secondo il principio (logica) della sussidiarietà orizzontale⁶⁰.

L'art. 3 introduce un altro concetto innovativo che è quello di *patrimonio culturale europeo* che si articola in:

“a) tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e, b) gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto”.

Memore di episodi dolorosi che hanno colpito il territorio⁶¹, l'Europa è il simbolo di un'identità che non è solo unione dei singoli patrimoni nazionali,

⁵⁹ Cfr. Art. 2 dell'Atto Costitutivo e Statuto della Associazione “Faro di Venezia”. L'Associazione è stata fondata formalmente il 28 giugno 2012, iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni di Venezia con il n.3074 dal 27 luglio 2012; si rimanda al sito web ufficiale <https://farovenezia.org> per qualsiasi approfondimento [ultimo accesso: 20/09/2018].

⁶⁰ P. CARPENTIERI, *Il ruolo del paesaggio e del suo governo nello sviluppo organizzativo e funzionale del Ministero e delle sue relazioni inter-istituzionali*, in Aedon, *Rivista di arti e diritto on line*, n. 2, 2018,
<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2018/2/carpentieri.htm#testoast> [data di accesso: 21/09/2018].

⁶¹ L. ZAGATO si riferisce ai fatti che hanno interessato il centro-oriente alla fine degli anni novanta, in L. ZAGATO- S. PINTON- M. GIAMPIERETTI, cit., p. 171.

ma di un'identità in continua trasformazione. La Convenzione supera la differenza tra le varie comunità, tra gli immigrati e gli autoctoni proponendo una *cultura comune*⁶², che promuova lo sviluppo di una società che si fonda sui principi della pace, dei diritti dell'uomo e della democrazia. Riconosce a chiunque, al singolo ed alla collettività, il *diritto all'eredità culturale* (Preambolo e art. 4). Questo comporta che chiunque ha il diritto di trarre arricchimento e beneficio dal patrimonio culturale e può contribuire al suo accrescimento, nei limiti del rispetto dell'interesse pubblico e dei diritti altrui. Queste disposizioni vanno prese in considerazione facendo un collegamento con la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* (1948) e il *Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali* (1966).

In particolare, secondo l'art. 27 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* “ogni individuo ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”⁶³; tale diritto viene riconosciuto inoltre dall'art. 15 del *Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali*⁶⁴.

A tale proposito gli Stati sono impegnati, secondo l'art. 5, a riconoscere l'interesse pubblico in relazione al patrimonio culturale e promuoverne “l'identificazione, lo studio, l'interpretazione, la protezione, la conservazione e la presentazione”.

Gli Stati hanno l'obbligo di verificare che vi siano all'interno della propria legislazione gli strumenti adatti a tutelare il patrimonio individuato,

⁶² S. Ferracuti, *L'etnografo del patrimonio d'Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza*, in L. ZAGATO, M. VECCO, *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli s.r.l., 2011, p. 219.

⁶³ Il testo della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* in lingua italiana si può consultare online al seguente sito web:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf [ultimo accesso: 21/09/2018].

⁶⁴ Il testo in lingua italiana dei Patti internazionali del 1966 si può trovare all'indirizzo web <http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p1> [ultimo accesso: 22/09/2018].

lasciando margine di intervento alla popolazione ed in generale alle realtà locali che sono attivamente coinvolte nel processo di identificazione.

Le politiche volte alla valorizzazione del patrimonio in questione si basano sulla concezione che accrescere tale patrimonio significhi raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, affermare la diversità culturale e la creatività contemporanea. Quindi, è interessante sottolineare il ruolo importante che viene affidato alle comunità patrimoniali, le quali collaborano in modo molto stretto con lo Stato al fine di riconoscere, tutelare e rendere noti gli aspetti culturali più prestigiosi in relazione al territorio da cui provengono; lo Stato ha il compito di mediare qualora nascessero dei conflitti tra comunità diverse nei confronti dei valori da imputarsi alla medesima eredità culturale.

La gestione del patrimonio culturale prevede la promozione di politiche che sappiano integrare l'azione delle autorità pubbliche con esperti, investitori, organizzazioni non governative e la società civile in genere. A tale proposito lo Stato si impegna ad incentivare il lavoro di associazioni di volontariato che vengono a configurarsi come intermediari tra la comunità e l'autorità istituzionale, nonché portavoce delle esigenze delle stesse. Importante è poi l'obiettivo di sviluppare l'utilizzo della tecnologia come strumento di partecipazione attiva da parte del fruitore. La tecnologia consente di facilitare l'accesso da parte del pubblico, riconoscendo che la creazione di contenuti multimediali non dovrebbe danneggiare l'eredità culturale (art. 14).

Per quanto riguarda il controllo, la Convenzione prevede un modello dinamico e diverso dal sistema solito delle convenzioni. Si tratta di un meccanismo di monitoraggio che si basa su un sistema informativo comune a tutti gli Stati Parte, i quali sono invitati ad inviare aggiornamenti periodici che diventano subito accessibili a livello europeo. In questo modo diventa molto più rapido verificare quali siano gli strumenti utilizzati dalla singola nazione e se questa stia effettivamente rispettando gli obiettivi proposti dalla Convenzione.

Il sistema in questione è l'*European Heritage Network*⁶⁵ (HEREIN) che provvede a raccogliere i dati inviati, redige un inventario delle politiche culturali europee e una raccolta di più di 500 termini in diverse lingue europee che si riferiscono al patrimonio culturale e naturale.

1.4 FONTI NAZIONALI

1.4.1 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio⁶⁶ è la normativa di riferimento a livello nazionale per ciò che riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Si allinea al principio fondamentale di cui all'art. 9 della Costituzione che sancisce: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” e alla ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali dettate dall'art. 117⁶⁷.

⁶⁵ Per maggiori informazioni si rimanda al sito <http://www.herein-system.eu> [ultimo accesso: 20/09/2018].

⁶⁶ Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio fu approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; pubblicato in G.U. Del 24 febbraio 2004, n. 45. Il testo completo del Codice dei Beni e del Paesaggio si può trovare al sito ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1240240310779_codic2008.pdf [ultimo accesso: 21/09/2018].

⁶⁷ Secondo l'art. 117 della Costituzione è di competenza esclusiva dello Stato la “*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*” (lett. s). La “*valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*” sono di competenza concorrente dello Stato e delle regioni, con delle differenze per ciò che riguarda le regioni a statuto autonomo (Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto-Adige, Valle d'Aosta).

Questo testo abroga la precedente normativa⁶⁸ al fine di conferire alla materia maggiore efficacia ed organicità⁶⁹.

Il testo di legge è suddiviso in cinque parti: la prima è intitolata *Disposizioni Generali*, la seconda *Beni culturali*, la terza *Beni paesaggistici*, la quarta si occupa delle *Sanzioni*, l'ultima delle *Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore*.

L'art. 2 chiarisce quali beni rientrano, in quanto *testimonianze aventi valore di civiltà*, a far parte del *patrimonio culturale* che è costituito da beni culturali e beni paesaggistici. La novità del concetto unico di *patrimonio culturale* è fondamentale perché vi si attribuiscono i concetti di tutela e valorizzazione di cui agli artt. 3 e 4⁷⁰.

Con il termine “bene culturale” si intendono (art. 2 comma 2): “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

Sono invece beni paesaggistici (art. 2 comma 3): “gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”.

⁶⁸ Il *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*; D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Il testo completo del T.U. si può leggere online al sito web <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99490dl.htm> [data accesso: 22/09/2018].

⁶⁹ Per un'analisi più completa ed approfondita del Codice in esame si rimanda ai lavori di A. MANSI, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio: analisi e commento del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre norme di tutela con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; nonché sulla circolazione delle opere d'arte nel diritto interno, in quello comunitario ed in quello internazionale e sul commercio dei beni e culturali*, Padova, Cedam, 2004; G.B. ZANETTI, *Il nuovo diritto dei beni culturali*, Venezia, Cafoscarina, 2016; R. TAMIOZZO, *Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*, Milano, Giuffrè Editore, 2005. M. CAMELLO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, Il Mulino, 2007; M.AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2015; A. CROSETTI, D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, Giappichelli, 2018.

⁷⁰ V. DE FALCO, *Funzioni pubbliche e cultura*, in D. AMIRANTE E V. DE FALCO (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 164.

Gli artt. 2-9 precisano i compiti a livello statale, regionale, pubblico e privato che devono essere portati a termine nei confronti del patrimonio culturale al fine di “garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione” (art. 3), e al fine di “*promuovere lo sviluppo della cultura*” (art. 6). Il Codice descrive la materia dei *beni culturali* nella *parte seconda*, nella *parte terza* si occupa dei *beni paesaggistici*. Così l’art. 10 riprendendo la definizione all’art. 2 definisce quali sono le categorie di beni che sono oggetto di tutela da parte della normativa fornendone un elenco dettagliato⁷¹. Per tali beni si prevede un procedimento amministrativo che ha l’obiettivo di valutare la “sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, motivo per il quale vengono sottoposti al regime di tutela previsto dalla legge⁷².

Per quanto riguarda invece il concetto di paesaggio il testo normativo si allinea perfettamente con il concetto espresso dalla Convenzione sul paesaggio di Firenze (2000), infatti per paesaggio si intende:

“il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”⁷³.

Più precisamente vengono definiti beni paesaggistici attraverso il procedimento di *dichiarazione di notevole interesse pubblico* (art. 136):

⁷¹ Cfr. Art. 10.

⁷² Cfr. Artt. 12-15. La *dichiarazione dell’interesse culturale* non è richiesta per i beni di cui all’art. 10 comma 2 che rimangono in ogni caso sottoposti al regime di tutela previsto dalla legge. Invece per i beni di cui al comma 1 si escludono le cose immobili e mobili che siano opera di autore vivente o la cui morte risalga a meno di cinquanta anni.

⁷³ Art. 131 del Codice.

“le cose immobili che hanno conspicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze”⁷⁴.

Il patrimonio culturale è sottoposto alle attività di *tutela e valorizzazione*. La tutela secondo l’art. 3 consiste “nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”. Le attività di tutela sono affidate al Ministero per i beni e le attività culturali che può rimetterne l’esercizio alle regioni; tuttavia tutti gli enti pubblici territoriali sono chiamati a collaborare con lo Stato al fine di garantire un’efficiente e un’efficace azione di tutela.

⁷⁴ Oltre alle categorie appena citate, la legge precisa all’art. 142 che rientrano sotto il regime di tutela, senza la necessità che venga avviato il procedimento amministrativo di cui sopra, anche: *“i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; i ghiacciai e i circhi glaciali; i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; i vulcani; le zone di interesse archeologico”*.

La valorizzazione “consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”⁷⁵ inoltre comprende le attività dirette a promuovere e sostenere la conservazione del patrimonio. Per ciò che riguarda il paesaggio, la valorizzazione si esprime anche attraverso la “riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”⁷⁶.

In seguito alla ratifica da parte dell'Italia della *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile* del 2003⁷⁷ e la *Convenzione per la promozione e la promozione della diversità culturale* del 2005⁷⁸ il Codice aggiunge l'art. 7-bis⁷⁹.

La normativa si limita ad affermare che *le espressioni di identità culturale collettiva* tutelate dalle due Convenzioni Unesco sono soggette al suddetto Codice se si presentano le condizioni di cui all'art. 10 e quindi se rientrano a fare parte delle categorie di beni che sono definiti come *beni culturali*. Nonostante nella maggioranza dei casi tale patrimonio si esprima attraverso beni “intangibili”⁸⁰, purtroppo, la normativa sembra non accogliere a pieno l’idea di questa *forma* di patrimonio culturale, rimanendo ancorata alla *materialità* del bene⁸¹. Tuttora quindi non tutte le espressioni del patrimonio immateriale entrano direttamente a far parte della materia del Codice ex art. 7-bis, ma possono essere specificamente tutelate dalle

⁷⁵ Art. 6 comma 1.

⁷⁶ *Ibidem*

⁷⁷ È entrata in vigore nella legislazione italiana con la legge n. 167 del 27 settembre 2007.

⁷⁸ Recepita dall’ordinamento nazionale con la legge n. 19 del 19 febbraio 2007.

⁷⁹ Articolo inserito con D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62; pubblicato in GU n. 84 del 9 aprile 2008.

⁸⁰ A. CROSETTI, D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 36.

⁸¹ A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on line*, 1, 2014, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/gualdani.htm>.

normative di settore⁸². A questo proposito le regioni hanno adottato delle misure di tutela per sopperire alla mancanza di una legge statale: alcune mediante la creazione di *ecomusei*⁸³, altre attraverso lo sviluppo di politiche di protezione dei borghi antichi e dei centri storici, altre ancora attraverso la sensibilizzazione e l'educazione di lingue e dialetti locali⁸⁴.

1.5 FONTI SUB-NAZIONALI

1.5.1 La Legge Regione Piemonte n. 7 del 22 gennaio 1976 “Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della costituzione repubblicana”⁸⁵

Obiettivo della legge è sostenere, sensibilizzare e valorizzare il patrimonio storico, politico e culturale della Resistenza antifascista in Italia e nel mondo (art. 1).

Tra le varie attività che la Regione Piemonte si impegna a promuovere ci sono le iniziative all'interno delle scuole per i giovani, o nei luoghi lavorativi, l'organizzazione di manifestazioni celebrative della Resistenza antifascista e della Costituzione, la progettazione di mostre, convegni e conferenze in collaborazione con enti locali che espongono documenti in merito al suddetto tema, ma anche l'erogazione di contributi in favore di ricerche, studi e pubblicazioni (art. 2).

⁸² M. GIAMPIERETTI, *Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel quadro internazionale ed europeo*, in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Le culture dell'Europa*, cit., p. 148. Alla nota n. 44 l'autore riporta una serie di norme che riguardano la proprietà intellettuale, il settore delle arti visive e dello spettacolo ecc.

⁸³ La prima è stata la Regione Piemonte con la l.r. 14 marzo 1995, n. 31 (vedi pag. X di questo elaborato). Successivamente si ravvisano: Provincia di Trento, l.p. 9 novembre 2000, n. 13; Regione Friuli-Venezia Giulia, l.r. 20 giugno 2006, n. 10; Regione Lombardia, l.r. 12 luglio 2007, n. 13; Regione Umbria, l.r. 14 dicembre 2007, n. 34; Regione Molise, l.r. 28 aprile 2008, n. 11.

⁸⁴ M. GIAMPIERETTI, *Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale*, cit., p. 37.

⁸⁵ Il testo di legge si può trovare al sito web

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1976-01-22;7@2018-11-30> [ultimo accesso: 25/09/2018]. La legge fu modificata dalla legge n. 20 del 2 luglio 2008, che vi aggiunge l'art. 2-bis.

Gli Istituti storici della Resistenza operano in questo contesto attraverso le seguenti mansioni (indicate all'art. 2 bis⁸⁶):

- “a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico
inerente
la storia
contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del
territorio;
- b) svolgimento, nell'ambito delle sue molteplici attività, di un
ruolo di
formazione e di educazione etico-civile basato sui valori
espressi
dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
- c) promozione di ricerche in campo storico, socio-
antropologico ed
economico;
- d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle
leggi
regionali”.

La progettazione dei vari programmi culturali è affidata al Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana. Esso ha il compito di approvare le iniziative proposte anche da terzi, che abbiano come obiettivi ciò di cui agli artt. 1 e 2.

Il Comitato è composto da rappresentanti di associazioni partigiane, di politici antifascisti, di deportati, di prigionieri militari e civili nei campi di concentramento, di Enti della Regione o locali e degli Istituti di Resistenza. La decisione della nomina e del numero dei suoi componenti spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, il cui Presidente è lo stesso del Comitato.

⁸⁶ Inserito dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2 luglio 2008.

Legge Regione Piemonte n. 41 del 18 aprile 1985 “Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte”⁸⁷

Secondo l'art. 1 la Regione Piemonte si impegna a valorizzare i luoghi legati ai fatti della Lotta di Liberazione situati sul proprio territorio.

L'art. 3 chiarisce meglio cosa si intende per valorizzazione affermando che si tratta di attività che comprendono:

- “1) la sistemazione delle aree;
- 2) la sistemazione dei monumenti ed immobili già esistenti;
- 3) la sistemazione di immobili aventi valore di testimonianza storica;
- 4) analoghi tipi di interventi rientranti nelle finalità di cui alla presente legge”.

Tali luoghi devono essere accessibili e fruibili dal pubblico in quanto testimonianze storiche, al fine di promuovere l'educazione e sensibilizzare la società riguardo agli importanti avvenimenti storici che riguardano l'umanità.

Infine, l'art. 4 dispone le clausole finanziarie: 50.000.000 lire come primo stanziamento e i contributi degli anni successivi da approvarsi con i rispettivi bilanci finanziari.

⁸⁷ Pubblicata in B.U. 24 aprile 1985, n. 17 e in vigore dal 9 maggio 1985. La legge si può trovare al seguente sito web:
<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1985-04-18;41@2018-11-30> [data accesso: 27/09/2018].

1.5.3 La Legge Regionale Lombardia n. 27 del 23 ottobre 2008.

“Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”⁸⁸

L'articolo 1 afferma l'intenzione da parte della Regione Lombardia, in accordo con la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, di riconoscere e valorizzare “il patrimonio culturale immateriale presente sul territorio lombardo o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero o comunque riferibile alle tradizioni lombarde”⁸⁹. A questo proposito la legge definisce come patrimonio intangibile regionale:

- “a) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, e quanto ad esso connesso, che le comunità locali, i gruppi sociali o i singoli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, della loro storia e della loro identità;
- b) la memoria di eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile di carattere universale, nonché per la loro rilevanza culturale identitaria per le comunità locali e le tradizioni orali, i miti, le leggende ad essi connessi”⁹⁰.

La Regione si avvale dell'Archivio di etnografia e storia sociale (AESSION), in modo diretto o in concomitanza con altri soggetti pubblici o privati, al fine di individuare, conservare, catalogare il patrimonio immateriale. Inoltre, attraverso tale istituzione, si impegna a favorirne la consultazione, promuoverne la conoscenza, la divulgazione e incoraggiarne lo sviluppo⁹¹.

La Giunta regionale approva un programma d'interventi annuale in cui

⁸⁸ Pubblicata in B.U.R.L. 28 ottobre 2008, n. 44. La legge si può trovare online al sito web [http://www.prassicoop.it/Norme/LR\(3\)%202027_08.pdf](http://www.prassicoop.it/Norme/LR(3)%202027_08.pdf) [ultimo accesso: 29/09/2018].

È stata abrogata dall'art. 45, comma 1, lett. o) della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25.

⁸⁹ Cfr. Art. 1.

⁹⁰ Cfr. Art. 1 comma 2.

⁹¹ Cfr. Art. 2.

stabilisce gli obiettivi, le procedure e i mezzi di realizzazione sulla base delle linee d'azione descritte all'art. 2.

1.5.4 La Legge Regione Piemonte n. 1 del 9 gennaio 2006, “Istituzione del Centro di documentazione nell’area della “Benedicta” nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo⁹²”

La legge si compone di 4 articoli: *Finalità, Realizzazione delle opere, Clausola valutativa, Norma finanziaria*.

L'art. 1 afferma che la Regione Piemonte si assume il compito di “valorizzare e rendere funzionale” l'area della Benedicta, in quanto luogo di memoria della lotta partigiana per la liberazione. Si impegna inoltre a sostenere la costruzione del Centro di documentazione.

L'art. 1 comma 2 chiarisce cosa dovrà essere il “Centro di documentazione della Benedicta”: “luogo nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale d’archivio relativi alla guerra e alla resistenza nell’Appennino Ligure-Piemontese, nonché la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni dell’area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”. Il centro inoltre si occupa di offrire informazioni e assistenza didattica agli studenti, ai turisti e in generale alla società del territorio.

L'art. 2 conferisce alla Provincia di Alessandria il compito di progettare e compiere le opere di cui all'art. 1, per intraprendere tali attività essa riceve contributi dalla regione per tre anni.

L'art. 3 impone l’obbligo alla Provincia di inviare una relazione alla Giunta regionale, che a sua volta la trasmette alla Commissione competente, entro un anno dall’erogazione del contributo annuale. Il resoconto riguarda lo sviluppo dei lavori e le modalità di utilizzo dell’annualità percepita. La Provincia non può ricevere il contributo successivo se non ha prima inviato la suddetta relazione.

⁹² Pubblicata in B.U. 12 gennaio 2006, n. 2; è in vigore dal 27 gennaio 2006. Il testo si può trovare online al sito <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/detttaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2006;1@2018-11-30> [ultimo accesso: 30/09/2018].

L'art. 4 riguarda la norma finanziaria secondo cui il contributo ammonta a 750.000,00 euro diviso in tre anni nel triennio 2006-2008.

1.5.5 Lo Statuto "Associazione Memoria della Benedicta"⁹³

L'art. 1 afferma che l'Associazione memoria della Benedicta è senza scopo di lucro ed è composta da enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, che esprimono la volontà di perseguire gli obiettivi propri dell'Associazione. L'Assemblea ha il compito di decidere i membri effettivi dell'Associazione, che devono essere votati con la maggioranza dei voti. La sede legale ha luogo nel Comune di Bosio, invece la sede operativa e la segreteria sono definiti dal Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze tecniche ed amministrative.

Gli obiettivi dell'Associazione sono: "la gestione, valorizzazione e promozione della zona monumentale della "Benedicta" di Bosio, destinata quale centro di attività culturali sul tema della guerra, della Resistenza e della deportazione, anche attraverso un Centro di Documentazione - Spazio espositivo a carattere museale; essa sostiene inoltre le amministrazioni competenti nella tutela e valorizzazione del Sacrario dei Martiri della Benedicta."

Al fine di perseguire tali obiettivi l'Associazione si propone di organizzare convegni, mostre, spettacoli musicali e teatrali, percorsi tematici sulla guerra, sulla Resistenza e la deportazione; nonché di "promuovere e valorizzare a tutti i livelli" i luoghi e la memoria della Benedicta.

Il Patrimonio dell'Associazione (art. 2) è formato dalle quote associative dei vari membri e dai contributi concessi da Stato, Regione, Enti Pubblici e privati, persone fisiche, oltre ad eventuali introiti derivanti dall'attività associativa, inclusa la vendita di oggettistica e libri, nonché la prestazione

⁹³ Lo Statuto è stato sottoscritto nel 2003 e modificato nel 2004. Il testo si trova online sul sito web dell'associazione: <http://www.benedicta.org/sito/pages/chisiamo/statuto.php> [ultimo accesso: 5/11/2018].

di servizi connessi alla fruizione ed infine da eventuali donazioni da parte di soci e terzi.

L'Associazione si compone dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, di un Presidente, di un Vicepresidente e del Revisore dei Conti, i quali non percepiscono alcun compenso.

L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni Ente parte dell'Associazione. Tale organo ha il potere di nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti. Inoltre, definisce gli interventi generali dell'attività associativa, approva l'adesione di nuovi soci, accoglie il bilancio annuale preventivo e consuntivo. L'Assemblea attraverso maggioranza semplice delibera sulle nomine, sugli indirizzi generali dell'attività, sul bilancio annuale preventivo e consuntivo e sulle quote associative. Invece, per modificare lo statuto e per lo scioglimento della stessa si deve avvalere della maggioranza dei 2/3 dei componenti. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco di Bosio (o da un suo delegato) almeno una volta all'anno e quante volte lo ritenga necessario.

Il Presidente è in carica per massimo quattro anni (rieleggibile), è nominato dall'Assemblea ed ha la funzione di rappresentare legalmente l'Associazione verso terzi. Inoltre, convoca e coordina il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente e da altri membri proposti dai soci fino ad un massimo di 11 persone totali e rimane in carica per quattro anni. Il Consiglio si occupa dell'amministrazione dell'Associazione, infatti ha il compito di proporre un piano gestionale che deve essere approvato dall'Assemblea. Tale piano gestionale viene controllato dal Revisore dei conti che rimane in carica 2 anni e per la durata di 2 anni.

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio, ha il compito di assistere le riunioni e di redigerne il verbale, la sua carica ha pari durata di quella del Presidente.

1.5.6 Protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e l'Associazione Memoria della Benedicta⁹⁴

Il Consiglio della Regione Piemonte e l'Associazione Memoria della Benedicta con tale protocollo si impegnano a realizzare una o più iniziative sui temi della Resistenza e della Costituzione repubblicana.

In questo modo l'Associazione diventa l'interlocutore principale del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza⁹⁵ per quanto riguarda l'area di Alessandria.

Gli obiettivi principali di questa collaborazione sono secondo l'art. 2:

- “a) collaborare al progetto Interreg *La Memoria delle Alpi – I sentieri della Libertà*⁹⁶ costituendone antenna sul territorio;
- b) collaborare all'annuale concorso di storia contemporanea per le scuole superiori e all'organizzazione delle attività per il “Giorno della Memoria”, attraverso supporto bibliografico, testimonianza orale, seminari e lezioni propedeutiche allo svolgimento delle ricerche;
- c) pubblicizzare le varie iniziative didattiche e culturali;
- d) diffondere il materiale divulgativo promosso dal Consiglio regionale e dal Comitato;
- e) accogliere gruppi e scuole in visita ai luoghi d'interesse storico”.

⁹⁴ Il testo completo si trova online

http://www.benedicta.org/sito/pages/documentazione/doc_2005protocollo.php [ultimo accesso 10/11/2018].

⁹⁵ Tale Comitato fu istituito con la legge regionale n. 7 del 22 gennaio 1976 (vedi sopra).

⁹⁶ Il progetto Interreg "La Memoria delle Alpi" interessa l'intero arco alpino dal mar Ligure al Canton Ticino ed ha come obiettivo la realizzazione di una rete di scambio di informazioni attraverso la creazione di musei, ecomusei e centri espositivi all'aperto. La rete si propone il compito di raccontare la storia dei territori montani di Italia, Francia e Svizzera.

I finanziamenti da parte della Regione possono essere erogati in denaro o attraverso servizi, personale ed attrezzature; la loro entità viene stabilita annualmente.

D'altra parte, l'Associazione dovrà fornire una relazione sull'attività svolta durante l'anno con un resoconto sull'impiego dei fondi ricevuti.

1.5.7 Protocollo di Intesa per il completamento e la gestione del Centro di Documentazione della Benedicta⁹⁷;

Approvazione tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Bosio, Unione dei comuni tra il Tobbio e il Colma, Ente e Gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese e il Sistema Bibliotecario di Novi Ligure.

L'obiettivo primario del protocollo è invitare a completare i lavori e l'allestimento del Centro di documentazione presso i ruderi della Benedicta, in modo tale da coordinare la gestione e le attività con le sedi già esistenti nell'area⁹⁸.

Le Parti si impegnano a collaborare al fine di applicare un piano gestionale, coinvolgendo il più possibile anche gli istituti e le associazioni liguri e che si avvalga di adeguate strumentazioni tecnico-scientifiche, che sia finalizzato a rendere efficace ed efficiente il servizio di accoglienza dei visitatori, delle scolaresche e del pubblico in genere.

Le Parti si propongono di migliorare le forme di accesso alle risorse, sviluppando una rete in cui ci sia alla base una cooperazione tra le varie strutture di documentazione al fine di aumentare la proposta culturale nei confronti del consumatore e migliorare la circolazione delle informazioni.

L'art. 2 si occupa di descrivere il coinvolgimento delle risorse dei soggetti interessati. Ogni Parte si impegna a condividere le proprie competenze e le proprie tecnologie in materia di gestione del patrimonio archivistico e

⁹⁷ Il Protocollo si può consultare nei documenti allegati a tale elaborato.

⁹⁸ Centro di documentazione "Cascina Pizzo", l'Ecomuseo di Cascina Moglioni, Cascina Foi e la Cascina Mulino Vecchio.

librario. La Provincia si occuperà di dirigere i lavori riguardanti l’impiantistica e l’allestimento della sala che svolgerà la funzione di accoglienza, esposizione di mostre e luogo di eventi nei pressi delle Capanne di Marcarolo.

Segue poi il dettaglio sui vari finanziamenti dei quali la Regione ne è la protagonista sostanziale, seguita dalla Provincia di Alessandria⁹⁹.

Per quanto riguarda invece la manutenzione ordinaria e straordinaria, le forniture delle utenze per l’utilizzo delle strutture nonché il servizio di guardiania, i responsabili sono gli enti locali. Per quanto riguarda i servizi di accesso all’area e la fruizione turistica gli enti continueranno a svolgere le relative funzioni, che così si suddividono: la Provincia si occuperà della viabilità e della segnaletica stradale; la Regione e il corpo Forestale della zona si prenderanno carico delle opere che riguardano le aree verdi e i relativi sentieri; saranno di competenza dell’Unione Montana e del Comune la manutenzione e la sorveglianza. Gli eventi dovranno essere concordati con i vari enti locali, con l’Associazione Memoria della Benedicta e con le associazioni locali e nazionali.

L’articolo 3 propone l’intenzione delle Parti di sviluppare un sistema informativo in grado di mettere a disposizione la “descrizione, catalogazione, gestione e consultazione di beni librari, archivistici e documentali” che si trovano nel Centro di Documentazione in questione,

⁹⁹ Rispettivamente 500.000 euro dei quali il 50% a titolo di acconto alla stipula del presente protocollo, ulteriore quota pari al 25% al raggiungimento del 50% dello sviluppo dei lavori, ulteriore quota del 15% all’emissione del Certificato di Collaudo ed il rimanente 10% al definitivo conseguimento dell’agibilità dei locali. E 250.000,00 mediante impiego di beni immobili quale partita compensativa per i lavori appaltati, ai sensi dell’art. 191, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

presso l'Isral¹⁰⁰ e l'Ilsrec¹⁰¹, nei Musei della Resistenza e negli Istituti culturali aderenti al sistema documentario regionale e al Polo del '900, e nelle banche dati dell'*Ecosistema digitale di condivisione della conoscenza*.

Attraverso un software *open source* e multipiattaforma realizzato su base *Collective Access*, la Regione si impegna ad inserire i materiali del Centro di documentazione all'interno dei *database* regionali secondo le esigenze del Centro stesso e degli Istituti collegati alla rete documentale integrata.

Il Centro dovrebbe essere inserito nel sottosistema tematico costituito dal Polo del '900, dal Centro di Documentazione di Verbania Fondotoce, dalla Scuola di Pace di Boves, dalla Fondazione Revelli di Paraloup, dal Comitato Resistenza Colle del Lys. La valorizzazione del patrimonio della Benedicta comprende in primo luogo l'impegno delle Parti in un lavoro di sensibilizzazione e promozione a livello sociale riguardo i temi delle stragi nazifasciste, della deportazione e della distruzione degli edifici storici del Piemonte e della Liguria. Tra i progetti specifici di ambito bibliografico e archivistico vengono evidenziati:

“– il recupero, la descrizione e la digitalizzazione dell'intera documentazione del processo Engel, in collaborazione con la

¹⁰⁰ L'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Alessandria, fondato nel 1976-77, si propone come “laboratorio culturale di storia contemporanea che conservando la Resistenza come ambito culturale ed etico di ispirazione, dispiega la sua attività in più direzioni: la ricerca innanzitutto, ma in pari tempo l'iniziativa editoriale, la conservazione archivistica e bibliotecaria, la ricerca didattica e la formazione docente, la consulenza scientifica e l'organizzazione culturale”. Cfr. sito web online dell'Istituto per maggiori notizie: <https://www.isral.it> [ultimo accesso: 11/11/2018].

¹⁰¹ L'Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea fu fondato nel secondo dopoguerra ed ha come obiettivi “lo studio e la divulgazione dei molteplici aspetti che hanno mosso e caratterizzato la Resistenza, nel quadro degli eventi che hanno drammaticamente segnato l'intera storia del Novecento”. L'Istituto si impegna nella ricerca, in un costante lavoro di riflessione e confronto finalizzati a sensibilizzare la società nei confronti della memoria storica. Per ulteriori informazioni cfr. il sito web <https://www.ilsrec.it> [ultimo accesso: 11/11/2018].

Procura Militare, l'avvocatura della Provincia di Alessandria e gli altri enti a suo tempo coinvolti;

– la digitalizzazione e la valorizzazione dei giornali periodici locali piemontesi e liguri del '900 e delle testate legate alla Resistenza e al CLN;

– la digitalizzazione, il riordino e la valorizzazione delle fonti orali e del patrimonio audiovisivo, tradizionale ed etno-antropologico e dei beni immateriali relativi agli eventi sopra richiamati, in collaborazione con l'Associazione, l'Isral e il Polo del '900;

– lo sviluppo delle relazioni già avviate dal 2003 con gli omologhi Lieux de la Memoire del Vercors e delle Alpi francesi, finalizzate all'acquisizione della loro esperienza di ricerca, valorizzazione e documentazione (ruderdi di Valchevrière, "Memorial" e centro documentazione di Vassieux) e alla partecipazione a reti e progetti europei, in necessaria partnership con le realtà cuneesi e torinesi”¹⁰².

L'articolo 5 introduce il Comitato tecnico-scientifico, l'organo che ha il compito di indirizzare e coordinare tutte le attività descritte all'art. 1, monitorare tali attività, occuparsi dei vari progetti, verificare i risultati e definire le linee di sviluppo.

Il Comitato è costituito da esperti nominati da ciascuna delle Parti firmatarie o dalla Soprintendenza Archivistica e Libraria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, o infine da eventuali altri soggetti aderenti. Ognuno di questi può designare un componente, fino ad un massimo di dieci persone.

Il Dirigente regionale del Settore Promozionale dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, o un funzionario regionale delegato (oggi il dott. Massimo Carcione) presiede il Comitato.

¹⁰² Cfr. Art. 4.

**1.5.8 Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 23-7009
del 8 giugno 2018.**

**"Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle
attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di
contributo. Approvazione."¹⁰³**

Si prende in considerazione la Sezione "Biblioteche, archivi e centri di documentazione. Interventi sulle sedi"¹⁰⁴.

La Regione Piemonte, che si è sempre impegnata a sostenere progetti che favorissero la conservazione, la catalogazione del patrimonio librario ed archivistico, attraverso la ristrutturazione e la riorganizzazione delle sedi bibliotecarie, si pone l'obiettivo di riprendere i lavori messi da parte a causa della mancanza di fondi.

A tale scopo la Regione preferisce dare la prelazione agli interventi che riguardano le aree maggiormente bisognose che sono quelle della periferia urbana, quelle industriali e quelle montane. Tale politica di valorizzazione e di prevenzione è finalizzata a fronteggiare il degrado degli spazi e dell'offerta di un servizio importante per la crescita culturale sociale.

A tale scopo l'impegno si rivolge anche allo sviluppo degli strumenti che devono essere adeguati alle nuove tecnologie al fine di fornire il giusto supporto informativo e didattico al pubblico.

Al Settore è stato affidato il coordinamento del Comitato tecnico-scientifico interistituzionale costituito per il completamento dei lavori e l'avvio della gestione e delle attività del "Centro di Documentazione della Benedicta", istituito con LR n. 1/2006 nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Le prime notizie riguardanti il "Priorato della Benedetta" risalgono all'XI secolo: la grangia benedettina fu, nel corso del Medioevo, tappa di sosta obbligata per mercanti e viaggiatori lungo la "via del sale", e, nei secoli successivi, fu centro di produzione del legname necessario alla flotta della

¹⁰³ Pubblicata in B.U. il 28/06/2018, n. 26. Il testo completo si trova alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/26/attach/dgr_07009_990_08062018.pdf [ultimo accesso: 13/11/2018].

¹⁰⁴ Cfr. pp. 95 ss.

Repubblica di Genova. Il sito della Benedicta, nel Comune di Bosio, rappresenta oggi uno dei luoghi più importanti nella storia e nella memorialistica della Resistenza piemontese ed italiana: in seguito al rastrellamento della Pasqua 1944, furono fucilati o deportati circa 400 partigiani e il complesso monumentale fu completamente distrutto, per rappresaglia da parte dei nazifascisti. La Benedicta è espressamente citata nella motivazione della Medaglia d'Oro al Valor militare alla Provincia di Alessandria (1997).

Nel 2016 sono stati realizzati e conclusi i lavori relativi al primo lotto funzionale, in capo alla Provincia di Alessandria, relativi alla sistemazione dell'area e alla realizzazione di una struttura polifunzionale, per il cui pieno utilizzo saranno necessari lavori di completamento di finitura e impiantistica, oltre che di allestimento in funzione della destinazione degli spazi a centro di documentazione.

In tale prospettiva sono stati intrapresi, di concerto con il Consiglio Regionale del Piemonte (Comitato Resistenza e Costituzione), contatti e interlocuzioni con tutti i soggetti interessati ed in particolare, oltre alla Provincia di Alessandria, il Comune di Bosio, l'Unione dei Comuni tra il Tobbio e il Colma, l'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino Piemontese, il Sistema bibliotecario di Novi Ligure, l'Associazione Memoria della Benedicta. L'obiettivo di tali interlocuzioni è quello di pervenire ad un accordo sancito da un protocollo di intesa per definire modalità e tempi di completamento dei lavori, degli interventi di allestimento e dei contenuti, in funzione della più unanime e concorde definizione della destinazione ultima del Centro e del relativo piano di gestione a lavori ultimati.

Il progetto si colloca nella più ampia progettazione della rete documentale tematica dei luoghi della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, da integrare nell'Ecosistema digitale della Cultura.

CAPITOLO 2. LA CONVENZIONE DI FARO E IL PARCO DELLA PACE DELLA BENEDICTA

2.1 La Convenzione di Faro: profili storici

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, conosciuta come Convenzione di Faro, città in cui fu siglata, nasce nel contesto della guerra balcanica di fine anni Novanta, che recò grossi danni al patrimonio culturale di quei territori. La consapevolezza che fosse necessario formulare uno strumento giuridico utile a proteggere il patrimonio culturale europeo, frutto della storia dei territori e delle popolazioni, al fine di tutelare e tramandare un'identità comune crebbe soprattutto in seguito alla distruzione del Ponte di Mostar e delle statue di Buddha in Afganistan¹⁰⁵.

La distruzione del Ponte della cittadina di Mostar in Etero ed Erzegovina rappresenta il culmine di una serie di eventi catastrofici per il patrimonio culturale di quei territori operata dal Consiglio della Difesa Croato (HVO) che aveva intenzione di fondare un nuovo Stato con capitale Mostar, attraverso la distruzione di tutto ciò che non era puramente croato¹⁰⁶.

L'episodio eclatante della distruzione delle due statue colossali dei Buddha della valle di Bamiyan da parte dei Talebani nel 2001¹⁰⁷, che reputarono di dover abbattere le statue in quanto testimoni del passato preislamico e idolatra del paese, portò ad una presa di coscienza da parte della comunità internazionale riguardo a questi temi.

¹⁰⁵ E. SCIACCHITANO, *La Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 170.

¹⁰⁶ Sulla storia della distruzione del ponte durante il conflitto dei Balcani si rimanda a: M. COWARD, *Urbicide. The politics of urban destruction*, New York, Routledge, 2009, pp. 4-8; J. Dodds, *Bridge over the Neretva*, Archeology, 51, 1998, pp. 48-59. A. J. RIEDLMAYER, *Destruction of cultural heritage in Bosnia-Herzegovina, 1992-1996: A Post-war Survey of Selected Municipalities*, Cambridge, 2002, <https://archnet.org/publications/3481> [data di accesso: 10/12/2018].

¹⁰⁷ Su questo caso si rimanda a F. FRANCIONI, F. LENZERINI, *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in *EJIL*, 14, 2003, pp. 619-651; articolo consultabile on line al sito web <http://ejil.org/pdfs/14/4/436.pdf> [data di accesso: 10/12/2018]; W.L. RATHJE, *Why the Taliban are Destroying Buddhas?*, in *USA Today*, 22.3.2001.

Era chiaro che bisognava fare fronte alla distruzione del patrimonio culturale e naturale che può essere danneggiato e nelle peggiori delle ipotesi addirittura distrutto da catastrofi naturali, ma anche da episodi legati alle attività umane, in tempo di guerra e di pace. Infatti, purtroppo, la storia è testimone di un grande numero di episodi di distruzione intenzionale del patrimonio culturale che si è rivelata essere un'arma molto pericolosa con l'obiettivo di sopprimere l'identità culturale di un popolo¹⁰⁸. Sebbene il bersaglio di questi eventi siano le comunità che avevano riposto nei beni distrutti un valore simbolico, spirituale e identitario, il problema riguarda l'intera umanità e questo è stato dimostrato attraverso una serie di affermazioni contenute in primo luogo nei trattati internazionali¹⁰⁹.

I primi passi verso la formulazione della Convenzione di Faro avvennero con l'adozione della *Dichiarazione finale sulla dimensione politica della conservazione del patrimonio culturale in Europa*, al termine della quarta Conferenza europea dei Ministri del patrimonio culturale svoltasi ad Helsinki tra il 30 ed il 31 maggio del 1996¹¹⁰. La Dichiarazione in questione è corredata da due Risoluzioni finali e da un appello affinché si possa intervenire nei confronti dei disastri subiti da parte della Bosnia ed Erzegovina e dalla Croazia attraverso dei piani d'azione che vedevano coinvolti il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea e l'Unesco.

La Dichiarazione sottolinea l'importanza di una serie di principi fondamentali al fine di tutelare, conservare e valorizzare in modo adeguato il patrimonio culturale europeo, attività che contribuiscono a raggiungere

¹⁰⁸ F. LENZERINI, *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*, cit., p. 5. Per un approfondimento sul tema della distruzione intenzionale del patrimonio culturale si veda la tesi di laurea di I. CIVIERO, *La Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale*, tesi magistrale, Ca' Foscari Venezia, a.a. 2012-2013, relatore L. Zagato.

¹⁰⁹ Dalla Convenzione de L'Aja del 1954 alla Convenzione Unesco del 2005; a tale proposito cfr. F. LANZERINI, *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, cit., pp. 15-25.

¹¹⁰ Il testo completo della Dichiarazione di Helsinki si può consultare in lingua francese on line all'indirizzo

<http://www.univeur.org/cuebc/downloads/PDF%20carte/05.Helsinki.PDF> ; in inglese <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805077fc> [ultimo accesso: 10/12/2018].

la democrazia e lo sviluppo sostenibile dei territori europei. Si fa riferimento al concetto di *patrimonio culturale comune* che oltrepassa i confini nazionali, e tenendo conto delle sue espressioni diversificate, rende la comunità europea responsabile ed attenta alla sua conservazione. Proprio l'attenzione verso il patrimonio culturale stimola l'educazione alla tolleranza delle diversità culturali che caratterizzano il mondo contemporaneo, pone l'accento sullo sviluppo di politiche che sappiano valorizzare le differenze e tutelarle nelle loro forme più autentiche.

La conoscenza del patrimonio culturale deve pertanto essere sensibilizzata a tutti livelli: locale, regionale, nazionale ed internazionale e deve cercare di mettere in evidenza gli elementi che trasmettono il concetto di un patrimonio europeo e quelli che rispecchiano le diversità culturali appartenenti alle diverse identità europee. In questo modo:

"The now established concept of a common cultural heritage should lead individuals and communities to acknowledge shared responsibility for protecting it, regardless of its physical location or current political context"¹¹¹.

La Risoluzione n.1 *"The cultural heritage as a factor in building Europe"* in appendice alla Dichiarazione sottolinea come la sensibilizzazione alla conoscenza del patrimonio culturale e delle diversità culturali siano veicolo per promuovere la coesione sociale e il suo sviluppo sostenibile.

La prima parte si sofferma sul rapporto tra patrimonio e identità (*"Heritage and Identity"*) affermando che ogni cultura ha contribuito alla creazione di un patrimonio comune europeo ed a una tradizione che contraddistingue l'Europa. È utile analizzare come il patrimonio culturale abbia contribuito a sviluppare una coesione culturale nel rispetto delle diversità anche attraverso la promozione dell'integrazione sociale.

La seconda parte della Risoluzione n. 1 tratta del rapporto tra patrimonio e società (*"Heritage and Society"*) affermando che risulta

¹¹¹ Cfr. Punto B della Dichiarazione di Helsinki.

necessaria la partecipazione attiva delle comunità locali e delle organizzazioni volontarie nella preparazione di politiche di gestione del patrimonio in questione. Risulta necessaria un'azione che vede la cooperazione da parte dei soggetti privati e dei singoli cittadini con le autorità pubbliche al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, attività che necessitano sempre più il coinvolgimento finanziario di soggetti privati.

La Dichiarazione anticipò molti dei concetti che si trovano nella Convenzione di Faro, tra i quali quello di *sviluppo sostenibile* (punto D). Invita gli Stati a sviluppare dei piani strategici e di gestione del patrimonio che si inseriscano in una strategia più ampia di sviluppo sostenibile delle risorse e dei territori. L'obiettivo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale mantenendone la sua autenticità per le generazioni future, vede la partecipazione attiva di tutti i soggetti, sia privati che pubblici. In molti casi le risorse del settore pubblico sono limitate e insufficienti e quindi ogni tipo di finanziamento da parte di privati possono incrementare lo sviluppo di strategie adeguate in linea con uno sviluppo sostenibile (punto F).

Si invitano gli Stati ad incentivare delle politiche trasversali (*cross-sectoral policies*) riguardo la conservazione che si avvalgano dell'attività delle organizzazioni volontarie che con il loro aiuto provvedono a diffondere i principi per la costruzione di una società che si basa sulla democrazia (punto H).

La Risoluzione n. 2 dal titolo “*The cultural heritage as a factor of sustainable development*” prende in considerazione il turismo come risorsa importante che contribuisce a formulare delle politiche che mirano a garantire l'accesso e la fruizione del patrimonio culturale al pubblico.

Il turismo è fonte di risorse utili alla tutela del patrimonio culturale, risorse che sono indispensabili a rinnovare la visibilità o a rendere maggiormente fruibili anche quelle categorie di beni, come per esempio il patrimonio industriale. Tuttavia, bisogna tener presente che un turismo *di massa* può mettere a rischio il patrimonio compromettendone la sua integrità per le generazioni future e può pregiudicare la qualità della vita dei residenti.

Quindi è necessario pianificare uno sviluppo turistico che tenga conto di questi aspetti molto delicati in modo da non avere un impatto negativo sul patrimonio culturale e sulla vita delle comunità che vivono in quel territorio, ma anzi che riesca a contribuire agli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale europeo.

Tra il 4 e il 5 aprile 2001 a Portoroz si svolse la quinta Conferenza dei Ministri europei dei beni culturali durante la quale il Comitato dei Ministri propose di elaborare un protocollo aggiuntivo alla *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa* (Granada, 1985) e alla *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (La Valletta, 1992). Il protocollo doveva essere un mezzo di controllo nei confronti delle politiche culturali degli Stati parte, tuttavia non era uno strumento adatto agli obiettivi che il Consiglio si era preposto di conseguire. Si comprese che, data la natura troppo specifica delle due convenzioni, era necessario munirsi di uno strumento giuridico autonomo¹¹² in grado di formulare nuove riflessioni sul patrimonio culturale, ora considerato nella sua dimensione materiale ed immateriale e nella sua natura squisitamente *europea*. A partire da un concetto di patrimonio in continua evoluzione si sarebbero potute sviluppare le basi per un nuovo approccio alla gestione del patrimonio culturale. Un nuovo strumento giuridico sarebbe stato in grado di prendere in considerazione i cambiamenti che caratterizzano le diverse situazioni politiche europee, nonché i fenomeni, quali la globalizzazione, che interessano il contesto attuale e che inevitabilmente influenzano i diversi approcci nei confronti delle politiche di conservazione e valorizzazione.

A questo punto il problema fu decidere quale forma giuridica era più consona ad esprimere la volontà degli Stati di tutelare un patrimonio che era il frutto di un'identità comune e che era considerato come principio di riflessione, di coesione e creatività per le comunità europee¹¹³. A tale

¹¹² C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa*, cit.

¹¹³ E. SCIACCHITANO, *La Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 170.

proposito vennero prese in considerazione non solo le riflessioni degli esperti di diritto internazionale o dei membri del comitato di esperti responsabili del monitoraggio degli *standar-setting*, ma anche dei rappresentanti degli Stati parte e degli stakeholders interessati¹¹⁴.

Si vennero a configurare due soluzioni alternative: la prima era l'elaborazione di una raccomandazione e la seconda era sviluppare una convenzione. Alcuni ritenevano che non fosse necessario formulare uno strumento vincolante per gli Stati in un contesto di continui cambiamenti a livello sociale, economico e politico, e pertanto che fosse sufficiente adottare una raccomandazione¹¹⁵. Al contrario, la maggior parte sosteneva la necessità di elaborare uno strumento vincolante, in forma di convenzione, capace di conferire i giusti poteri alle autorità pubbliche per tenere sotto controllo il patrimonio culturale sottoposto ai rischi che caratterizzano il mondo contemporaneo¹¹⁶.

Infine, nel 2003 il Comitato dei Ministri decise di affidare allo *Steering Committee for Cultural Heritage* il compito di redigere, insieme ai rappresentanti del Comitato responsabili dei beni culturali, una Convenzione quadro sul patrimonio culturale che venne firmata il 27 ottobre del 2005 a Faro (Portogallo)¹¹⁷.

Pertanto, si decise di adottare la forma di “convenzione quadro” che è una tipologia di accordo attraverso cui le parti esprimono principi e obiettivi comuni da raggiungere. Le parti nel perseguire gli obiettivi preposti dalla convenzione hanno maggiore margine d’azione e potere decisionale in

¹¹⁴ J. PIRKOVIĆ, *Unpacking the convenzione into challenging actions for members states*, in *Heritage and Beyond*, Council of Europe Publications, Strasburg, 2009, p. 23.

¹¹⁵ *Ibidem*

¹¹⁶ *Ibidem*

¹¹⁷ La Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2011. Gli Stati parte sono attualmente 18; 6, tra cui l’Italia, l’hanno firmata. Il testo completo in inglese si può trovare on line al sito

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680083746> [ultimo accesso: 25/01/2019].

La traduzione italiana del testo della Convenzione si può leggere all’indirizzo web <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf> [ultimo accesso: 25/01/2019].

relazione al proprio ordinamento interno e al proprio contesto politico, economico e sociale¹¹⁸.

L'elaborato ha lo scopo di guidare gli Stati a trarre i benefici che derivano dalla considerazione del patrimonio culturale in quanto capitale culturale e di collocare la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale all'interno di un modello di sviluppo sostenibile¹¹⁹. La Convenzione presenta un nuovo concetto di *patrimonio culturale europeo* e, a differenza degli strumenti precedenti che si erano focalizzati sull'importanza della sua conservazione e su come dovesse essere messa in pratica, si focalizza sul *perché* si debba riconoscere il suo valore¹²⁰. Se da una parte si può affermare che tale strumento giuridico conceda un ampio spazio di discrezionalità alle parti, soprattutto in relazione ai modi ed ai tempi, è importante sottolineare che ricadono in capo agli Stati obblighi e impegni ben precisi. La Convenzione si configura in sintesi come:

"A framework convention identifies the direction and the destination of an ambitious European journey, but is not a detailed route-map or timetable. The Convention presents a new way of considering Europe's cultural heritage. While previous instruments have concentrated on the need to conserve that heritage, and how it should be protected, this instrument identifies

¹¹⁸ L. ZAGATO, S. PINTON, M. GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., p. 15.

¹¹⁹ Council of Europe, *Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*, CETS No. 199, Faro, 27.X.2005, <https://rm.coe.int/16800d3814> [ultimo accesso: 11/12/2018].

La Convenzione è una novità perché gli strumenti giuridici in materia "...do not affirm the growing importance of the cultural heritage relative to:

- sustainable development: cultural heritages are seen as precious resources in the integration of the different dimensions of development: cultural, ecological, economic, social and political. Cultural heritage is valuable for its own sake and for the contribution it can make to other policies;
- globalisation: cultural heritages are resources for the protection of cultural diversity and sense of place in the face of growing standardisation;
- renewed awareness of the cultural identity dimension in conflicts: cultural heritages are resources on which to develop dialogue, democratic debate and openness between cultures."

¹²⁰ Ivi, p. 4.

a range of ways of using the cultural heritage, and concentrates upon why it should be accorded value”¹²¹.

2.2 Oggetto della Convenzione. Principi e definizioni

Il Preambolo enuncia in breve quali sono i principi e gli scopi della Convenzione, affermando che il patrimonio culturale ha un valore ed un potenziale capace di contribuire agli obiettivi del Consiglio d’Europa di creare un legame più profondo fra i suoi membri al fine di proteggere e promuovere gli ideali che si basano sul rispetto dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto, della diversità culturale che costituiscono il patrimonio culturale europeo.

Si evidenzia l’importanza del patrimonio culturale in quanto elemento e risorsa utile allo sviluppo sostenibile e all’incremento della qualità della vita. La Convenzione si propone di sottolineare che il diritto al patrimonio culturale costituisce il punto di partenza del suddetto strumento legislativo e che ogni individuo è coinvolto nel processo di definizione e gestione dell’eredità culturale europea. Le politiche in materia di patrimonio culturale promuovono il dialogo e lo scambio tra le diverse religioni e culture favorendo la prevenzione dei conflitti e facilitando la creazione di una cooperazione a livello pan-europeo al fine di raggiungere i principi enunciati nel testo.

La Convenzione è suddivisa in cinque parti: la prima si occupa degli “obiettivi, definizioni e principi”, la seconda del “contributo dell’eredità culturale alla società e allo sviluppo”, la terza riguarda la “responsabilità condivisa nei confronti dell’eredi culturale e partecipazione del pubblico”, la quarta è relativa al “controllo e cooperazione” e l’ultima dispone le “clausole finali”.

L’art. 1 afferma che gli Stati “convengono a:

¹²¹ *Ibidem*

- a. riconoscere che il diritto all'eredità culturale è inherente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- b. riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale;
- c. sottolineare che la conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita.”¹²²

Il diritto all'eredità culturale rientra a far parte del più ampio principio espresso dalla *Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo* (1948) delle Nazioni Unite, il cui art. 27 dispone che è diritto di ogni individuo “prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”¹²³. Attraverso tale affermazione si fa riferimento a tutte le categorie di attività culturali ed alla libertà di espressione che deve essere garantita nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui¹²⁴.

È compito delle parti attribuire una forma di responsabilità all'individuo ed alla collettività in quanto partecipanti attivi allo sviluppo ed all'arricchimento dell'eredità culturale, nonché diretti beneficiari delle

¹²² Cfr. Art. 1.

¹²³ Il testo della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo si trova online https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf [ultimo accesso: 11/12/2018].

¹²⁴ A tale proposito di grande importanza è la Dichiarazione di Friburgo siglata il 7 maggio 2007 all'Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell'Uomo dell'Università di Freiburg (Svizzera). Il preambolo definisce i diritti culturali come “*espressione ed esigenza della dignità umana*” e sono interpretati secondo i criteri di universalità, indivisibilità e interdipendenza (Art. 1). Inoltre, la Dichiarazione agli artt. 3-7 individua come diritto culturale anche la libertà di espressione artistica. Il testo della Dichiarazione si può trovare all'indirizzo web <http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1043/22896.pdf> [ultimo accesso: 11/12/2018].

attività connesse ad essa¹²⁵. Proprio l'idea di una responsabilità condivisa a più livelli fu un principio che si fece strada all'inizio degli anni 2000: la consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale e il conseguente impegno responsabile da parte della società assicurava una maggior garanzia dei diritti legati al patrimonio da parte della società stessa¹²⁶.

La conservazione e l'uso sostenibile del patrimonio culturale sono necessari per lo sviluppo dell'umanità e al miglioramento della qualità della vita. La Convenzione attribuisce in questo modo una capacità fondamentale al patrimonio culturale, che va oltre il suo valore intrinseco o scientifico e assume un ruolo attivo all'interno dello sviluppo dell'umanità¹²⁷.

Infine, ogni Stato deve prendere le misure necessarie affinché le disposizioni contenute nel testo siano adottate al fine di rispettare il ruolo dell'eredità culturale che si configura come risorsa utile, da una parte alla creazione di una società pacifica e democratica, all'incremento di processi di sviluppo sostenibile ed alla promozione della diversità culturale, dall'altra alla creazione di una maggiore sinergia di competenze tra gli attori coinvolti, siano essi pubblici o privati. La conservazione e il riconoscimento del valore attribuito al patrimonio culturale non sono considerate attività secondarie nella vita moderna, ma sono attività primarie e di assoluta importanza che contribuiscono allo sviluppo delle risorse vitali ed al futuro dell'umanità¹²⁸.

La gestione del patrimonio culturale deve essere perseguita in modo democratico al fine di contribuire alla formazione di una società pacifica e aperta all'integrazione culturale ed all'accettazione della diversità culturale, che è ora considerata come risorsa economica e politica¹²⁹.

¹²⁵ E. SCIACCHITANO, *La Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società*, cit., p. 170.

¹²⁶ N. FOJUT, *The philosophical, political and pragmatic roots of the convention*, in *Heritage and beyond*, cit., p. 18.

¹²⁷ *Explanatory Report*, cit., p. 6.

¹²⁸ *Ibidem*

¹²⁹ Cfr. M. CARBONI, *La Convenzione Quadro sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società. Uno strumento innovativo del Consiglio d'Europa?*, tesi di laurea magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia, relatore Lauso Zagato, anno accademico 2011/2012.

L'art. 2 definisce il patrimonio culturale come:

“un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”.

La traduzione ufficiale italiana di *cultural heritage* è *eredità culturale* perché nel Codice dei Beni Culturali (2004) con il concetto di *patrimonio culturale* si fa specificamente riferimento a determinate categorie di beni culturali e paesaggistici (cfr. cap. 1 del presente elaborato) che potrebbe creare molti dubbi a livello legislativo.

La definizione di *eredità culturale* è molto ampia, comprende ogni aspetto dell'interazione tra l'uomo e l'ambiente annullando completamente la separazione tra patrimonio tangibile ed immateriale. Gli elementi soggettivi (*valori e credenze*) precedono quelli oggettivi (*conoscenze e tradizioni*) rimarcando l'importanza data dalla Convenzione ai primi rispetto ai secondi¹³⁰, uno degli aspetti innovativi del testo. Significativo è il ruolo che viene ad assumere l'individuo, che è parte integrante non solo del processo di identificazione dell'eredità, ma è il diretto responsabile nella formazione dello stesso. Proprio l'interazione umana con l'ambiente di oggi e con l'ambiente culturale ereditato dal passato genera il patrimonio culturale, che è in continua evoluzione perché è il frutto dei cambiamenti che avvengono nel contesto in cui si inserisce.

Un aspetto rilevante riguarda il riferimento alla proprietà nei confronti del patrimonio culturale espresso dall'inciso “*indipendentemente da chi ne detenga la proprietà*”: da una parte il testo esprime la volontà di non inserirsi nelle questioni relative alla proprietà intellettuale, dall'altra che il concetto di proprietà trascende la nozione di proprietà pubblica e

¹³⁰ L. ZAGATO, *The Notion of "Heritage Community" in the Council of Europe's Faro Convention. Its Impact on the European Legal Framework*, in N. ADELL et al. (dir.), *Between Imagined Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage*, Göttingen, 2015, p. 145.

privata e si riferisce più che altro alla condizione secondo cui l'eredità culturale deve essere accessibile, fruibile e gestibile da tutti. Nel testo inglese è utilizzato il termine “*people*” che sta ad indicare un diritto individuale e insieme collettivo, anzi enfatizza la natura collettiva dell'eredità culturale¹³¹. Tuttavia, la Convenzione di Faro vuole affrontare la relazione tra l'umanità e il patrimonio culturale facendone una questione di diritti umani piuttosto che un dibattito riguardo alla proprietà¹³².

Il concetto di *comunità patrimoniale* è un'altra novità introdotta dalla Convenzione: l'art. 2 lettera *b*) afferma che essa è costituita da “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”.

Per comunità patrimoniale si intende, quindi, un gruppo di individui che, indipendentemente da fattori etnici, geografici, religiosi o sociali, attribuiscono e vogliono trasmettere particolari valori in relazione al patrimonio culturale. Tale concetto viene ad assumere un'accezione identitaria: una comunità patrimoniale è dove l'individuo condivide un interesse con altri riguardo all'eredità culturale e tale interesse può essere di ogni tipo: linguistico, etnico, culturale, sociale, storico ecc. Un individuo è libero di legarsi a diverse comunità patrimoniali, che siano esse fisicamente vicine o meno, egli addirittura può rappresentare e trasmettere una “pluralità di identità culturali”¹³³. Non si identifica una comunità patrimoniale in termini di tempo o di luogo; “*Individual incapacity may prevent action or even physical contact with the cultural heritage in question without invalidating an individual's right to identify with that community*”¹³⁴. Tutti gli individui possono partecipare, ed anzi, vengono ad assumere un ruolo attivo nella gestione del patrimonio culturale, che si basa sulla sua

¹³¹ *Ivi*, p. 144.

¹³² P. KIMBERLY, L. ALDERMAN, “*The Human Right to Cultural Property*”, Michigan State Journal of International Law, 32, 2011.

¹³³ L. ZAGATO, *Heritage Communities: un contributo al tema della verità in una società globale?*, in M. RUGGENINI, R. DREON, G.L. PALTRINIERI (a cura di), *Verità in una società plurale*, Milano, Mimesis, 2013, p. 120.

¹³⁴ *Explanatory Report*, cit., p. 6.

fruizione e sul suo sviluppo in modo etico e sostenibile. In tale prospettiva, si ritengono responsabili degli interventi sul patrimonio culturale non solo gli esperti tecnici e scientifici, bensì i cittadini, che vengono coinvolti e responsabilizzati nelle attività di identificazione, interpretazione, conservazione e valorizzazione dell'eredità culturale. Essi sono resi partecipi all'interno del dibattito relativo alla possibile patrimonializzazione degli elementi meritevoli¹³⁵. Pertanto, le comunità patrimoniali sono una forma di aggregazione sociale che vede l'unione di tutti i cittadini interessati verso questo campo, che si apre alle comunità di immigrati ed alle minoranze sociali, e che decidono di agire in nome dei diritti fondamentali garantiti dall'Europa¹³⁶.

Una delle novità della Convenzione di Faro è il riferimento al concetto di patrimonio comune d'Europa, che si compone di:

"Tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività.

Gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto"¹³⁷.

Il testo sottolinea che il *patrimonio culturale europeo* è costituito da due aspetti: il "patrimonio culturale" propriamente detto, che è la risorsa e l'origine del ricordo collettivo, ed il "patrimonio intellettuale condiviso" (*shared intellectual heritage*), che comprende tutti quei valori che si sono

¹³⁵ C. BORTOLOTTO, *Introduzione*, in ASPACI (a cura di), *La partecipazione nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici*, Milano, Editore Regione Lombardia, 2013, p. 9. Consultabile on line al sito web http://www.echi-interreg.eu/assets/uploads/ReportASPACI2_ISBN_web.pdf [data di accesso: 12/12/2018].

¹³⁶ S. FERRACUTI, *L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza*, in L. ZAGATO, M. VECCO, *Le culture d'Europa, l'Europa della cultura*, cit., p. 218.

¹³⁷ Cfr. Art. 3.

radicati nella società nel corso della storia e che costituiscono l'ideale di come la società europea dovrebbe operare¹³⁸.

Il concetto di patrimonio “tangibile” espresso dalla prima parte dell’articolo 3 richiama la definizione di *paesaggio culturale* della Convenzione di Firenze, che viene visto come espressione e *componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa*, che contribuisce “al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani al consolidamento dell’identità europea”¹³⁹.

L’interazione delle due dimensioni che caratterizzano il *patrimonio culturale europeo* costituisce un importante sviluppo del tema già espresso dalla *Dichiarazione sul dialogo interculturale e sulla prevenzione dei conflitti* (Opatija, 2003) che aveva messo in evidenza la necessità di rispettare e considerare equamente le identità, le pratiche culturali, e le diverse espressioni del patrimonio culturale sulla base dei principi di cui è promotore il Consiglio d’Europa¹⁴⁰. A tale proposito il patrimonio comune d’Europa è l’espressione della volontà degli Stati di garantire la libertà ai propri cittadini¹⁴¹, nonché essenziale in quanto capace di sviluppare una società pacifica e aperta all’integrazione, memore degli episodi dolorosi avvenuti in passato¹⁴².

In questo modo il patrimonio culturale europeo viene visto come l’insieme di elementi in continua evoluzione e trasformazione, nonché come l’espressione delle diverse culture e della loro storia, che devono essere preservate al fine di promuovere una società sostenibile basata sui valori della democrazia e della pace.

¹³⁸ *Explanatory Report*, cit., p. 7.

¹³⁹ Si veda il Preambolo della Convenzione europea sul Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), il cui testo è reperibile al link segnalato nel Capitolo 1 del presente elaborato.

¹⁴⁰ Il tema del dialogo inter-culturale era già stato ritenuto fondamentale nella suddetta Dichiarazione.

¹⁴¹ S. FERRACUTI, *L’etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza*, cit., p. 218.

¹⁴² La disposizione si riferisce in particolare ai conflitti che hanno interessato i paesi europei del centro oriente, che non a caso furono i primi a ratificare la Convenzione.

2.3 Contenuti della Convenzione

L'art. 4 dichiara che è diritto di tutti, singolarmente o collettivamente, beneficiare dell'eredità culturale e contribuire al suo arricchimento. Tale diritto va in contro a limitazioni al fine di proteggere l'interesse pubblico, la libertà e diritti degli altri individui, per cui il diritto all'eredità culturale viene garantito a patto che non vada a ledere i diritti e le libertà altrui.

Da tale diritto ne consegue che tutti abbiano anche la responsabilità di rispettare il proprio patrimonio culturale e quello degli altri, e quindi di avere il rispetto verso il patrimonio comune europeo.

Il diritto alla partecipazione culturale include anche l'idea non espressa esplicitamente del diritto a non partecipare alla vita culturale, tuttavia l'astensione da parte di un soggetto o di una comunità a non partecipare deve essere il frutto di una scelta, non una conseguenza legata a situazioni politiche, sociali o economiche che impediscono l'affermazione di tale diritto¹⁴³. Questo perché alla base della Convenzione c'è il principio secondo cui l'interesse pubblico e il diritto alla cultura devono essere bilanciati con la necessità di garantire i diritti individuali, per cui tali diritti possono essere sottoposti a restrizioni se vanno contro i principi contenuti nella *Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali*.

Il diritto al patrimonio culturale promosso dalla Convenzione invita i cittadini a prendere coscienza, ad essere partecipi nella creazione e nell'arricchimento del patrimonio culturale europeo, partecipare alla sua gestione al fine di usufruire dei vantaggi che derivano dalle attività ad esso connesse. Tuttavia, è chiaro che al di là dei benefici economici, l'eredità culturale è una risorsa importante sulla base della quale incrementare il dialogo interculturale, l'apprezzamento e la considerazione del "diverso" come parte integrante del proprio patrimonio culturale, in sintonia con lo

¹⁴³ *Explanatory Report*, cit., p. 7.

sviluppo di un patrimonio condiviso e che accomuna le diverse espressioni nella formazione di un patrimonio comune europeo¹⁴⁴.

Successivamente, la Convenzione si occupa di definire gli obblighi, che seppur generici, ricadono in capo agli Stati. In primo luogo, gli Stati si impegnano a riconoscere l'interesse pubblico che viene attribuito al patrimonio culturale: è quindi compito degli Stati stabilire quali siano i criteri che misurano l'interesse pubblico e come intervenire in termini di conservazione. In secondo luogo, si impegnano a identificare, studiare, interpretare, proteggere e presentare il patrimonio culturale al fine di promuoverne e diffonderne il suo valore, anche nei territori fuori dalla propria giurisdizione, indipendentemente quindi dall'origine del patrimonio in questione. A tale proposito è necessario che le Parti abbiano estrema cura del patrimonio altrui come del proprio, nelle situazioni in cui si ritrovassero ad essere i responsabili del patrimonio ritenuto importante da comunità o Stati esterni al proprio territorio di competenza¹⁴⁵.

Devono assicurare che nel proprio ordinamento interno siano presenti disposizioni tali da garantire ad ogni cittadino il diritto all'eredità culturale, inoltre favorire una situazione economica e sociale capace di permettere la partecipazione alle attività connesse ad essa.

Proprio come è ribadito dall'art. 6 punto c) la natura giuridica della Convenzione non genera obblighi direttamente applicabili, ma è responsabilità degli Stati aggiornare e migliorare la normativa interna allineandosi ai principi internazionali ed infine, cercare di elaborare delle strategie di gestione e conservazione del patrimonio integrandole con altre attività di sviluppo a livello sociale ed economico.

¹⁴⁴ Sul tema delle politiche culturali che riguardano l'Europa è interessante l'articolo di M. FIORILLO, *Verso il patrimonio culturale dell'Europa Unita*, in *Rivista dell'Associazione Italiana Costituzionalisti*, 4, 2011. L'articolo si può trovare online al seguente link: <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Fiorillo.pdf> [data di accesso: 13/12/2018]. Si veda inoltre M. CERMEL (a cura di), *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa. Tra stato nazionale e cittadinanza democratica*, Padova, Cedam, 2009.

¹⁴⁵ *Explanatory Report*, cit., p. 8.

Fino a poco tempo fa vi era una differenza a livello lessicale riguardo al punto b) dell'art. 5 tra la versione in lingua inglese e quella italiana: il testo italiano affermava che le parti si sarebbero impegnate a *valorizzare il patrimonio culturale*. Il termine *valorizzazione* risultava ambiguo in quanto nella legislazione italiana si fa riferimento ad attività che riguardano principalmente il patrimonio materiale. Pertanto, si è scelto di utilizzare l'espressione *mettere in luce* che esprimerebbe in modo più diretto la volontà da parte dello Stato di consentire a tutti di contribuire all'arricchimento, al miglioramento del patrimonio culturale, che viene ad acquisire non solo un'importanza per il suo valore culturale in sé, ma perché assume un valore a livello sociale in quanto attribuitogli dalla società stessa che vi si riconosce a livello storico o religioso o identitario¹⁴⁶.

La valorizzazione del patrimonio culturale si articola in diversi livelli e comincia dall'identificazione del patrimonio, fino alla sua conservazione al fine di renderlo fruibile alla società. Esso è oggi considerato una risorsa capace di creare beneficio a livello economico, sociale, etico, ecologico e politico, è considerato una risorsa importante che concorre allo sviluppo sostenibile¹⁴⁷ della società.

Durante il processo d'identificazione e riconoscimento su "cos'è" il patrimonio culturale, gli Stati Parte devono considerare tutti gli elementi e i valori del patrimonio sotto la loro giurisdizione, senza discriminazione alcuna. Per esempio, una situazione simile, può verificarsi quando uno Stato, per motivi storici o per altre ragioni, riconosce un bene culturale per l'importanza attribuitagli dalla società e dagli individui, al di fuori dei suoi

¹⁴⁶ Il testo inglese recita alla lettera b) "Enhance the value of the cultural heritage through its identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation". Così anche tra il testo inglese e quello francese ci sono delle differenze negli articoli 5 e 10: il testo francese usa il termine *valoriser* che viene impiegato dal testo inglese come *accord value* all'art. 5 e come *make full use of* all'art. 10.

¹⁴⁷ "There are two means today of demonstrating that heritage is indeed a resource:

- *The first is to identify the means whereby heritage contributes to the sustainable development of our societies;*
- *The second is to consider heritage as a sector in its own right and analyse the number of jobs and firms and the amount of foreign trade it generates*". G. XAVIER, *Heritage conservation as a driving force for development*, in *Heritage and beyond*, cit., p. 102.

confini. La Convenzione non stabilisce le modalità per riconoscere e tutelare il patrimonio culturale “extra-territoriale”, inteso parte integrante del proprio, ma, può avviare un dibattito per trovare delle soluzioni appropriate tra gli Stati direttamente interessati.

L’adozione di nuove politiche di tutela ambientale e culturale può portare all’identificazione di nuove aree e nuovi beni; quindi, spazi, luoghi che prima non erano considerati importanti, ma che con le nuove disposizioni diventano l’oggetto centrale di politiche di tutela e di protezione.

La Convenzione non può in alcun modo condizionare o ledere i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, che sono garantiti dagli strumenti internazionali Unesco, inoltre non ha il potere di influenzare le disposizioni contenute in altri strumenti nazionali ed internazionali che riguardano i beni culturali e paesaggistici.

La natura della Convenzione viene chiaramente espressa dalla suddetta disposizione che prevede appunto l’impossibilità da parte del testo di creare diritti di applicazione immediata e obblighi vincolanti. Sono gli Stati Parte che hanno l’obbligo di elaborare una serie di disposizioni ed obblighi immediatamente applicabili nella propria legislazione al fine di fare rispettare i principi dettati nella Convenzione.

Quindi seppur la Convenzione direttamente non crea diritti immediatamente applicabili, predispone una serie di obblighi in capo agli Stati, lasciando a questi ultimi maggior margine di azione riguardo ai modi ed ai tempi di esecuzione.

La parte II della Convenzione si intitola “Il contributo dell’eredità culturale alla società e allo sviluppo sostenibile”: si interessa di approfondire gli obblighi in capo agli Stati affermati all’art. 5, di esaminare l’importanza del diritto al patrimonio culturale e come questo interagisca nei diversi ambiti dello sviluppo di una società democratica, la sua importanza per la qualità della vita e per uno sviluppo economico che si fonda sull’uso sostenibile delle risorse.

Gli Stati Parte sono invitati a “migliorare e incoraggiare la riflessione sull’etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale e sul il

rispetto per la diversità nelle sue diverse interpretazioni”¹⁴⁸. Il patrimonio culturale deve essere correttamente conservato proprio perché tra i suoi compiti vi è quello di favorire il dialogo tra le diverse comunità europee, che possono attribuirvi valori diversi¹⁴⁹. In questo senso è fondamentale la cooperazione internazionale perché aiuta e promuove la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture. Le autorità pubbliche e gli enti competenti si impegnano a favorire la nascita e l’aggiornamento di mezzi adeguati di conoscenza, educazione e studio del patrimonio culturale al fine di prevenire conflitti tra le comunità, promuovendo la convivenza pacifica di queste.

Le Parti si impegnano a formulare *procedimenti di conciliazione* al fine di mantenere aperto il dialogo e dare l’opportunità di esprimere le differenti considerazioni rispetto al patrimonio culturale, dal momento che il dibattito è una delle caratteristiche di una società pacifica fondata sulla democrazia. A tale proposito, al fine di facilitare una conciliazione tra i vari punti di vista, gli Stati si dovranno avvalere di specialisti a livello nazionale ed internazionale. Tuttavia, per prevenire disaccordi, le autorità pubbliche hanno il compito di promuovere la conoscenza del patrimonio delle comunità culturali che è possibile solo attraverso un sistema di educazione e formazione capace di dare la giusta importanza al tema del patrimonio culturale (art. 7 lett. d).

L’art. 8 si riferisce al rapporto che c’è tra una corretta gestione del patrimonio culturale e lo sviluppo economico, sociale e politico, tenendo conto dell’uso sostenibile dell’ambiente al fine di ottenere un giusto bilanciamento tra i principi cardine della convenzione stessa: garantire la diversità culturale, biologica, paesaggistica e geologica.

A tale proposito gli Stati si impegnano ad adottare delle strategie nei processi di sviluppo ad ogni livello tenendo conto dell’impatto che questo può provocare sul patrimonio culturale. È inevitabile che l’obiettivo

¹⁴⁸ Cfr. Art. 7.

¹⁴⁹ Per esempio, un sito antico può essere considerato sacro da diverse religioni e per ragioni differenti.

principale sia cercare di trovare un equilibrio tra lo sviluppo e la minimizzazione dei danni nei confronti del patrimonio.

La valorizzazione dell'eredità culturale deve essere integrata in una strategia di sviluppo sostenibile che si applica all'interazione continua che esiste con il territorio.

Un unico metodo e piano strategico ha l'obiettivo di tenere in considerazione la dimensione culturale, sociale, politica ed economica al fine di sviluppare in modo equilibrato questi elementi senza recare danno ai territori, che vengono ad assumere importanza come “*meeting places between cultures, in both a geographical and historical sense*”¹⁵⁰.

La partecipazione da parte della società civile viene a configurarsi come luogo di incontro tra i vari attori sociali provocando la nascita di una responsabilità comune nei confronti del patrimonio culturale: ogni individuo avrà un interesse diversificato in base alla propria conoscenza, esperienza e ruolo all'interno della società stessa. Da questo punto di vista il patrimonio culturale è visto come una risorsa importante di inclusione sociale, di partecipazione attiva da parte della comunità nello sviluppo di una propria identità.

Infine, gli Stati hanno il compito di “promuovere l'obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali”¹⁵¹.

È quindi opportuno che le innovazioni contemporanee non entrino in contrasto con i valori e le espressioni artistiche del passato, per cui ad esempio a livello architettonico, la creatività si esprimerà rispettando il più possibile l'ambiente culturale in cui si inserisce, al fine di arricchire ed accrescere il patrimonio culturale esistente e formare quello del futuro.

Proprio la partecipazione a livello sociale nei confronti del patrimonio culturale è essenziale nel favorire la formazione, la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio diversificato, la pluralità della sua interpretazione e la sua fruizione democratica attraverso la promozione

¹⁵⁰ *Explanatory Report*, cit., p. 9.

¹⁵¹ Art. 8, lett. d).

della sua conoscenza, ma anche tramite l'uso dei nuovi mezzi tecnologici¹⁵². È proprio grazie alla partecipazione attiva a livello sociale che si genera una responsabilità comune in grado di promuovere la creatività contemporanea e lo sviluppo economico ad essa collegata, favorendo inoltre l'accrescimento della qualità della vita della società¹⁵³.

Tutto questo è possibile ed auspicabile rispettando il principio fondamentale dell'*uso sostenibile dell'eredità culturale* (art. 9).

In primo luogo, gli Stati promuovono *il rispetto per l'integrità* del patrimonio culturale che non riguarda esclusivamente la protezione del patrimonio dal punto di vista fisico, bensì include il rispetto dei valori connessi ad esso che possono essere anche contrastanti.

Le parti devono elaborare e diffondere principi per una *gestione sostenibile* che sia duratura nel tempo e che si avvalga di tutte le *regolamentazioni tecniche generali* in grado di rispettare i *requisiti specifici di conservazione* del patrimonio culturale al fine di incoraggiare la sua salvaguardia.

Una *gestione sostenibile* si avvale di un apparato complesso di studio, ricerca, formazione e dibattito in cui giocano un ruolo fondamentale la conoscenza e le capacità tradizionali, acquisite nel tempo con lo studio di determinati territori o materiali. Quindi anche l'impiego di tecniche e pratiche tradizionali deve essere diffuso il più possibile, cercando di sviluppare il loro potenziale nell'ottica di un adattamento alle applicazioni contemporanee (*lett. d*). In questo modo, per *sviluppo sostenibile* si intende la possibilità di trovare dei modi per connettere il passato con il contemporaneo e con il futuro, cercando di custodire i valori passati e di crearne di nuovi. Una *gestione sostenibile* del patrimonio vede, non solo la conservazione del patrimonio culturale del passato, ma anche la volontà da parte della società di essere consapevole di essere essa stessa responsabile della formazione di un patrimonio che è in continuo mutamento. È la società

¹⁵² P. LIÉVAUX, *The Faro Convention, an original tool for building and managing Europe's heritage*, in *Heritage and beyond*, cit., p. 45.

¹⁵³ *Ibidem*

che decide ed identifica ciò che ritiene avere un valore culturale e cosa può essere sviluppato al fine di migliorare la qualità della vita e creare un miglioramento a livello collettivo.

La *gestione sostenibile* del patrimonio culturale affonda le radici nel concetto secondo cui il patrimonio si inserisce inevitabilmente nell'evoluzione sociale ed economica, creando una sfida per la società che dovrà interrogarsi su che cosa esprima valore per sè stessa¹⁵⁴.

A questo proposito lo Stato ha il compito di promuovere "l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni"¹⁵⁵. Lo Stato assume un ruolo importante sia a livello di preparazione professionale, sia in quanto ha il compito di effettuare dei controlli sulla qualità dei beni e servizi offerti alla società, sia esso stesso l'erogatore o meno, in modo tale da garantire la giusta applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione.

Al fine di considerare il patrimonio culturale come una risorsa capace di contribuire allo *sviluppo economico sostenibile* gli Stati devono in primo luogo promuovere il suo utilizzo in questo senso ed incrementare la consapevolezza del suo potenziale (art. 10).

La conoscenza da parte di tutti gli attori sociali del patrimonio culturale disponibile permette una partecipazione allargata in base alle risorse che si possono incrementare e usare al fine di rendere un territorio attrattivo dal punto di vista culturale e turistico.

La Convenzione concepisce il patrimonio culturale come *capitale culturale*, considerandolo un'importante risorsa capace di produrre benefici all'interno di un nuovo modello di sviluppo sostenibile¹⁵⁶. Tuttavia, rimane di primaria importanza la sua conservazione e protezione, che non deve essere messa in secondo piano. Pertanto, le Parti hanno il compito di includere gli interessi che derivano dall'eredità culturale nella pianificazione di politiche economiche che devono rispettare la sua

¹⁵⁴ G. FAIRCLOUGH, *The cultural context of sustainability – Heritage and living*, in *Heritage and beyond*, cit., p. 127.

¹⁵⁵ Art. 9 lett. e).

¹⁵⁶ *Explanatory Report*, cit., p. 1.

integrità; strategie di sviluppo adatte a mettere in rilievo i valori che il patrimonio è capace di trasmettere.

2.4 Il meccanismo di monitoraggio e i sistemi informativi

La Parte terza della Convenzione si sofferma ed approfondisce la questione del coinvolgimento della società per quanto riguarda la *governance* del patrimonio culturale.

Lo strumento giuridico in analisi pone la responsabilità primaria in capo agli Stati di essere fautori di un apparato legislativo, finanziario e professionale in grado di facilitare “l’azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile”¹⁵⁷. Per fare questo, *in primis*, devono diffondere *un approccio integrato e bene informato* da parte delle istituzioni pubbliche in modo da direzionare le sinergie che si possono venire a creare tra le varie parti sociali interessate. Inoltre, devono favorire la cooperazione tra autorità pubbliche e altri attori sociali, sostenere l’azione di organizzazioni non governative e “rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli della autorità pubbliche”¹⁵⁸. La cooperazione tra le parti sociali, siano esse pubbliche o private, locali o regionali o internazionali deve essere incentivata al fine di permettere la partecipazione di tutti coloro che evidenziano la necessità di assegnare dei valori al patrimonio culturale¹⁵⁹. La cooperazione promossa dalla Convenzione si esprime in concreto attraverso il legame che si viene a creare tra soggetti privati legati al settore turistico, o tra gruppi e associazioni legati alla difesa di un determinato territorio, o tra istituzioni pubbliche impegnate nella promozione di determinati valori o attività ispirate ai principi europei¹⁶⁰.

¹⁵⁷ Cfr. Art. 11.

¹⁵⁸ Art. 11, punto 4.

¹⁵⁹ È interessante la riflessione effettuata da Jean-Michel Leniaud che si interroga sulla ripartizione delle responsabilità tra autorità pubbliche e società civile. Cfr. J.-M. LENIAUD, *Heritage, public authorities, societies*, in *Heritage and beyond*, cit., pp. 137-139.

¹⁶⁰ P. WANNER, *Per un patrimonio europeo vivo, oggetto di dibattito e come responsabilità condivisa*, in Cartaditalia, vol. II, 2018, pp. 448 ss. L’articolo si può trovare on line al sito

La volontà della Convenzione di dare l'opportunità di coinvolgere la maggior parte degli attori del territorio si traduce nell'invitare gli Stati a non assumersi la responsabilità assoluta del patrimonio culturale, ma piuttosto di collaborare con la società civile¹⁶¹. Così, da una parte dovrebbero incoraggiare l'attività delle organizzazioni non governative in materia di patrimonio al fine di trarre un aiuto importante per quanto riguarda procedimenti amministrativi o giudiziari¹⁶², dall'altra incentivare qualsiasi forma di volontariato, assecondando i principi enunciati nella terza *Dichiarazione di Portoroz* del 2001¹⁶³. Lo Stato quindi potrebbe “alleggerire” il proprio carico di responsabilità favorendo la partecipazione degli attori sociali e incoraggiando la collaborazione tra il privato e il pubblico.

L'articolo 12 delinea in che modo l'accesso e la partecipazione democratica vengano promosse e garantite dalle Parti. In primo luogo, è importante che

web <https://farovenezia.org/2018/04/13/per-un-patrimonio-europeo-vivo-oggetto-di-dibattito-e-come-responsabilità-condivisa/#more-1757> [data di accesso: 15/12/2018]. L'autore racconta l'esempio del progetto europeo di patrimonio integrato promosso dall'amministrazione di Marsiglia, l'università e il Consiglio d'Europa. Per *rendere operativo un servizio pubblico patrimoniale* era stato messo a disposizione un posto per la figura di un “*conservatore del patrimonio*”. Alla fine attraverso la collaborazione del conservatore, di soggetti esterni (artisti, architetti, docenti universitari, scrittori etc.), di associazioni, cittadini e imprese, il patrimonio culturale è stato identificato, interpretato e reso disponibile alla fruizione del pubblico. L'impegno da parte della comunità ha portato da una parte all'elaborazione di pubblicazioni, creazioni artistiche e alla nascita di nuovi metodi di utilizzo del patrimonio; dall'altra alla nascita di *iniziativa “Faro” in ambito turistico, sociale, culturale, urbano e artistico*, all'interno di zone marginali della città. Questo è stato uno dei primi esempi di “*buone pratiche*” utili come riferimento alle altre comunità che intendono agire in questo senso (un esempio è il caso delle *passeggiate patrimoniali* organizzate a Venezia).

¹⁶¹ “*Public authorities should see themselves as leaders in a partnership*”. *Explanatory Report*, cit., p. 11.

¹⁶² *Ibidem*

¹⁶³ La Dichiarazione di Portoroz del 2001 mette in luce il grande aiuto che le attività di volontariato possono conferire allo Stato. In particolare, la Dichiarazione afferma che le organizzazioni di volontariato dovrebbero essere incluse nei lavori pubblici assumendosi esse stesse le responsabilità che ne conseguono, dovrebbero essere agevolate dalle misure finanziarie e non essere ostacolate da problemi burocratici, infine avere libero accesso alle forme di educazione e formazione professionale per accrescere la propria partecipazione in questo campo. Il testo completo della Dichiarazione, in lingua inglese, si trova all'indirizzo web <https://rm.coe.int/fifth-european-conference-of-ministers-responsible-for-the-cultural-he/16808fde15> [data di accesso: 13/12/2018].

gli Stati favoriscano la partecipazione dei cittadini per identificare, studiare, interpretare, proteggere, conservare e presentare il patrimonio culturale. La società è invitata a riflettere e a confrontarsi *sulle opportunità e sulle sfide che l'eredità culturale rappresenta*. In questo modo le opinioni dei vari attori sociali dovrebbero essere tenute in considerazione al fine di inserire in un piano di sviluppo sostenibile le priorità legate al patrimonio culturale; a tale scopo proprio le organizzazioni volontarie potrebbero essere utili per interpretare le esigenze delle categorie sociali più “emarginate”¹⁶⁴.

Gli Stati hanno il compito di capire e riconoscere il valore attribuito dalle diverse comunità patrimoniali, promuovendo in questo modo il dialogo tra la collettività, la partecipazione e la cooperazione al fine di migliorare l'accesso e la fruizione del patrimonio culturale soprattutto per i giovani e le persone svantaggiate. Infatti, Proprio l'azione combinata dei vari attori sociali può dare un importante aiuto nell'intento di favorire la consapevolezza riguardo ai benefici che si possono trarre da un'adeguata protezione e conservazione del patrimonio culturale (*lett.d*).

L'aspetto innovativo di un approccio orizzontale (*bottom-up*) ha lo scopo di incrementare il potere delle comunità patrimoniali che concorrono nelle varie attività riguardanti il patrimonio culturale: dalla sua identificazione alla sua gestione. La partecipazione della società civile contribuisce a determinare il dialogo interculturale, la coesione sociale, il rispetto per la diversità e lo sviluppo di una società fondata sui diritti democratici¹⁶⁵.

Successivamente la Convenzione si preoccupa di invitare gli Stati a “facilitare l'inserimento della dimensione dell'eredità culturale in tutti i livelli di formazione”¹⁶⁶ anche nelle materie in cui l'oggetto principale non è il patrimonio culturale. Gli Stati devono impegnarsi a facilitare l'accesso alla dimensione professionale da parte di coloro che hanno eseguito una

¹⁶⁴ *Explanatory Report*, cit., p. 11.

¹⁶⁵ S. BALDIN, *I beni culturali immateriali e la partecipazione della società nella loro salvaguardia: dalle convenzioni internazionali alla normativa in Italia e Spagna*, in DPCE online, n. 3, 2018.

<http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/553/534/> [ultimo accesso: 13/12/2018].

¹⁶⁶ Art. 13.

formazione in quell’ambito. Hanno, poi, l’obiettivo di favorire la ricerca sul patrimonio culturale, sul concetto di comunità patrimoniale e sul ruolo svolto da queste ultime sul territorio.

La formazione professionale in questo campo deve essere incentivata in modo continuo dallo Stato, che si impegna a diffondere lo scambio delle competenze oltre il contesto educativo.

La Convenzione sottolinea l’importanza dello sviluppo delle tecnologie digitali che concorrono ad accrescere l’accesso al patrimonio culturale. I Paesi Parte si impegnano a favorire le “iniziativa che promuovono la qualità dei contenuti”¹⁶⁷, garantendo la diversità culturale e linguistica.

Sebbene lo sviluppo digitale si concentri maggiormente e rapidamente in determinate lingue, gli Stati si impegnano a combattere la standardizzazione al fine di preservare il più possibile la “*ricchezza della diversità umana*”¹⁶⁸. È importante trovare il giusto approccio al potenziale che si può ricavare dall’uso della tecnologia digitale nel campo della cultura, soprattutto per quanto riguarda la creazione di contenuti relativi al patrimonio culturale, stando attenti a pregiudicarne la conservazione.

Gli Stati si impegnano a sviluppare “standard internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione”¹⁶⁹ del patrimonio culturale in modo da condividere esperienze e buone pratiche che possano essere recuperate come modello di azione da parte di tutti. Lo sviluppo di metodi operativi comuni nel campo tecnologico fornisce un aiuto prezioso non solo per migliorare l’accesso da parte di un pubblico maggiore e diversificato, ma anche per far fronte al traffico illecito del patrimonio stesso.

La tecnologia è un ottimo strumento per migliorare ed accrescere l’accesso alle informazioni riguardanti il patrimonio culturale soprattutto dal punto di vista educativo, ed è stato osservato che addirittura a volte l’uso del

¹⁶⁷ Art. 14.

¹⁶⁸ “*The richness of human diversity*”, *Explanatory Report*, cit., p. 12. Sul tema è interessante la lettura dell’articolo on line

<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/patrimonio-culturale-se-la-convenzione-di-faro-nega-il-digitale-il-problema/> [data di accesso: 13/12/2018].

¹⁶⁹ Art. 14 lett. b).

digitale si sostituisce all'esperienza reale dei beni culturali¹⁷⁰. Tuttavia, se da una parte lo sviluppo tecnologico permette un accesso allargato alle informazioni riguardanti il patrimonio culturale, dall'altro si fa sempre più evidente la necessità di proteggere alcune libertà individuali tutelate a livello europeo, come il diritto della proprietà intellettuale¹⁷¹. È quindi essenziale e di primaria importanza che gli Stati bilancino e trovino il giusto equilibrio al fine di garantire il rispetto dei diritti di proprietà (materiali e immateriali); la libertà di espressione, il diritto all'informazione (alla cultura ed all'educazione); la libertà di commercio e la libertà di comunicazione¹⁷². Riguardo alle nuove tecnologie non si deve dimenticare il cambiamento di competenze avvenuto nelle figure professionali legate al patrimonio culturale¹⁷³.

Con la quarta Parte, intitolata *Controllo e cooperazione*, la Convenzione delinea le modalità di cooperazione attraverso le quali le Parti possono raggiungere gli obiettivi previsti, applicando un sistema di monitoraggio efficace e utile in questo senso.

Così secondo l'art. 15 gli Stati, insieme al Consiglio d'Europa, si impegnano a sviluppare un sistema di monitoraggio, rispettoso dei principi convenzionali, che si applica alla sfera legislativa, alle politiche ed alle attività che riguardano il patrimonio culturale. Hanno il compito di creare, sviluppare, aggiornare un *sistema informativo comune* e accessibile al pubblico che raccoglie le modalità attraverso cui gli Stati intendono

¹⁷⁰ "For some people, digital cultural media replace certain uses of real cultural media. However, new increasingly user driven and oriented usage practices are emerging thanks to the combined effect of the intensive use of information and communication technologies among young people and the widespread availability of the Internet and growing prevalence of its use across all generations, within a globalised space". C. LEDING, *The Faro Convention and the information society*, in *Heritage and beyond*, cit., p. 159.

¹⁷¹ C. LEDIG, A. KLEI, *Some fundamental elements of the legal framework governing cultural heritage protection in the information and knoledge society*, in *Heritage and beyond*, cit., p. 189.

¹⁷² *Ibidem*

¹⁷³ È interessante lo studio effettuato C. LEDIG, *Integration of information technology in the daily practice of the cultural heritage professions – Article 13, 14 and 17 of the Faro Convention*, in *Heritage and beyond*, cit., pp. 169-171; che riporta alcuni esempi europei dell'uso della tecnologia nelle professioni artistiche.

raggiungere gli obiettivi che si sono incaricati di portare a termine ratificando la Convenzione.

A tale proposito nel 1999 il Consiglio d'Europa in collaborazione con la Comunità Europea sviluppa un progetto che ha lo scopo di riunire l'attività delle amministrazioni pubbliche che operano in Europa nel campo dei beni culturali con lo scopo di creare una rete di cooperazione. Tale sistema informativo, che si chiama HEREIN (*European Cultural Heritage Information Network*) consente di:

- accedere a una banca dati che riguarda il repertorio, in continuo aggiornamento, delle politiche culturali (*good practices*) sviluppate dai diversi paesi europei in materia di patrimonio culturale. Una sezione è dedicata alle diverse convenzioni elaborate dal Consiglio d'Europa, in questo modo è possibile sapere le modalità attraverso le quali gli Stati si impegnano a raggiungere gli obiettivi prefissati dalle disposizioni e quanto questi siano stati raggiunti;
- accedere a un servizio on line che prevede:
- un *thesaurus* multilingue (14 lingue) di oltre 500 vocaboli in materia di patrimonio culturale e naturale;
- una sezione che rimanda a banche dati e a siti internet;
- notizie in materia;
- accedere ad una sezione dedicata a mostre virtuali intitolata “*Heritage Discovery*” con lo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale in Europa e della sua diversità;
- organizzare un forum su temi comuni¹⁷⁴.

Ciascun paese che partecipa a tale progetto è rappresentato da un coordinatore nazionale che si occupa di gestire il profilo all'interno del sistema condividendo con le altre parti le politiche e le strategie nel campo dei beni culturali adottate a livello nazionale¹⁷⁵. Quindi i profili nazionali

¹⁷⁴ C. LEDIG, *Pan-Europea co-operation HEREIN, the Council of Europe information system on cultural heritage*, in *Heritage and beyond*, cit., p. 183.

¹⁷⁵ Si veda <https://www.coe.int/en/web/herein-system/network> [data di accesso: 10/01/2019].

evidenziano la politica interna riguardo al patrimonio culturale, il quadro istituzionale e quello legislativo, le convenzioni internazionali ratificate in questo ambito¹⁷⁶.

Ad oggi sono 46 i rappresentanti nazionali che partecipano al sistema, che ha l'obiettivo principale di sviluppare la realizzazione di progetti relativi al patrimonio culturale al fine di migliorare la qualità della vita della società attraverso la condivisione e la cooperazione internazionale¹⁷⁷.

Un altro sistema di monitoraggio e di condivisione di informazioni è il *Compendium of Cultural Policies and Trends* nato nel 1998 dall'iniziativa dello *Steering Committee for Culture* del Consiglio d'Europa. Il sistema mette a disposizione i profili dei paesi che vi aderiscono, elaborati da esperti indipendenti insieme ai ministeri ed alle associazioni culturali, sulle politiche adottate in materia di patrimonio culturale¹⁷⁸. Le informazioni presenti nel sistema derivano da una vastità di risorse, dalle ricerche e dagli studi sulle politiche ai media; la struttura di tale sistema informativo consente la partecipazione di diversi *stakeholders* allo sviluppo dei contenuti e ad oggi sono 43 i paesi che vi hanno aderito. Ogni anno viene pubblicata una nuova versione del sistema che raccoglie le sfide, i temi emergenti e le necessità che riguardano le politiche culturali del momento. I temi principali che il sistema ha ritenuto di mettere in evidenza sono: la diversità culturale, il dialogo interculturale, la situazione degli artisti, la cooperazione internazionale a livello culturale, i diritti alla cultura, l'accesso e la partecipazione alla cultura, le politiche culturali regionali, la gestione in ambito culturale rispetto ai diversi stakeholders, la digitalizzazione della cultura, gli effetti economici e sociali della cultura¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Cfr. <https://www.coe.int/en/web/herein-system/country-profiles> [data di accesso: 10/01/2019].

¹⁷⁷ Si veda <https://www.coe.int/en/web/herein-system/about> [data di accesso: 10/01/2019].

¹⁷⁸ Per tutte le informazioni relative al Compendium si rinvia ai siti web: <https://www.culturalpolicies.net/web/index.php> <https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/compendium> [ultimo accesso: 10/01/2019].

¹⁷⁹ <https://www.culturalpolicies.net/themes/> [data di accesso: 10/01/2019].

Il sistema si rivolge ad una vasta gamma di fruitori: funzionari pubblici, che utilizzano i dati per osservare l'andamento delle politiche in materia e per informare i cittadini del proprio paese; ricercatori, che effettuano analisi ed elaborano statistiche; ONG; al Consiglio d'Europa, che attraverso di esso, può controllare l'applicazione delle disposizioni convenzionali; giornalisti, che usano i dati messi a disposizione per scrivere riguardo all'evoluzione che interessa l'ambito culturale nei diversi paesi; studenti, che trovano uno spazio fertile di informazioni in materia¹⁸⁰.

Si stabilisce che il Consiglio d'Europa ha il compito di costituire un comitato responsabile dell'applicazione delle disposizioni della suddetta Convenzione¹⁸¹, attraverso le modalità descritte in seguito. Il Comitato ha il compito di gestire il sistema informativo di cui all'art. 15 e quindi controllare gli obiettivi raggiunti dalle parti e le modalità attraverso le quali gli Stati intendono raggiungerli. Il sistema di controllo adottato dal Consiglio d'Europa si basa sulle reti online HEREIN e COMPENDIUM delle politiche culturali, che forniscono strumenti utili non solo per il monitoraggio, ma anche come banche dati per diffondere informazioni e *best practices*.

La Convenzione si avvale di un sistema di controllo che si discosta da quelli tradizionali perché non prevede l'elaborazione di rapporti periodici da parte degli Stati riguardo l'applicazione delle prescrizioni dettate nello strumento giuridico, destinati ad una valutazione tecnico-giuridica¹⁸², ma

¹⁸⁰ Cfr. <https://www.culturalpolicies.net/extra-features/impact-actors-and-partners/> [data di accesso: 10/01/2019].

¹⁸¹ In base all'art. 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa “*Il Comitato dei Ministri può costituire, per ogni scopo che reputi desiderabile, dei comitati o delle commissioni consultive o tecniche.*”. Lo statuto si può trovare online all'indirizzo <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680306054> [data di accesso: 10/01/2019].

¹⁸² M. F. MERAVIGLIA, *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, in L. DEGRASSI (a cura di) *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 57-58.

piuttosto un sistema fondato sulla democratizzazione della cooperazione, dal momento che ad esso può contribuire la società civile¹⁸³.

Quindi, da un lato questo metodo consente alle Parti di aggiornare e modificare il proprio profilo senza redigere relazioni formali, dall'altro, permette al Consiglio d'Europa di avere un quadro di riferimento sempre aggiornato per quanto riguarda lo stato di applicazione della Convenzione, gli obiettivi raggiunti e le modalità utilizzate dagli Stati¹⁸⁴.

Il Comitato competente, oltre a gestire il sistema informativo, ha il compito di “fornire un parere consultivo su ogni richiesta concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa”¹⁸⁵.

Assume una certa rilevanza la cooperazione e la collaborazione tra le parti finalizzata a “perseguire gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, e in particolare a promuovere il riconoscimento dell'eredità comune europea”¹⁸⁶.

In particolare, gli Stati si impegnano a promuovere e sviluppare strategie di collaborazione tra i vari *stakeholders*, elaborare attività *transfrontaliero* al fine di sviluppare delle reti di cooperazione, diffondere ed aggiornare le buone pratiche per ciò che riguarda la governance del patrimonio culturale, informare il pubblico sugli obiettivi e sui principi della Convenzione. Gli Stati hanno la facoltà di stipulare accordi finanziari per agevolare la cooperazione internazionale.

La Parte V della Convenzione definisce le clausole finali, ossia la firma e l'entrata in vigore, la procedura da seguire per la ratifica, la procedura di adesione, l'applicazione territoriale, i termini di una potenziale denuncia, gli emendamenti e le notifiche.

¹⁸³ S. PINTON, *The Faro Convention, the Legal European Environment and Challenge of Common Goods*, in S. PINTON, L. ZAGATO (eds.), *Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2017, pp. 319-320.

¹⁸⁴ *Explanatory Report*, cit., p. 13.

¹⁸⁵ Cfr. Art. 16 lett. b).

¹⁸⁶ Cfr. Art. 17.

La Convenzione è aperta alla firma dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche agli Stati che non ne fanno parte, che dovranno ratificiarla, accettarla o approvarla. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa¹⁸⁷.

La Convenzione di Faro fu firmata il 27 novembre 2005 ed entrò in vigore il 1° giugno 2011, dopo tre mesi dalla data di ratifica da parte di dieci Stati membri del Consiglio d'Europa¹⁸⁸.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo ad un periodo pari a tre mesi dalla data di ratifica per qualsiasi Stato che abbia intenzione di prenderne parte successivamente.

Il Comitato dei Ministri ha la facoltà di invitare qualsiasi Paese non membro del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea a prendere parte alla suddetta Convenzione, ai sensi dell'art. 20 *lett. d)* dello Statuto del Consiglio d'Europa¹⁸⁹.

Infine, si definisce l'applicazione territoriale della Convenzione di Faro. A tale proposito è interessante notare come ogni Stato possa decidere di specificare su quali territori si applichino le disposizioni presenti nella suddetta Convenzione. Tale prescrizione non vuole che siano sottratte alle presenti disposizioni alcune parti di territorio che gli Stati preferiscono non sottoporre alle norme convenzionali. Semplicemente, cerca di adeguarsi al principio secondo il quale alcuni territori hanno uno *status legale e storico* tale per cui hanno il diritto di decidere autonomamente di aderire o meno alla Convenzione¹⁹⁰. Inoltre, è lasciato il potere ai Paesi membri di

¹⁸⁷ La sede centrale del Segretariato Generale del Consiglio d'Europa si trova a Strasburgo.

¹⁸⁸ Le firme e le ratifiche aggiornate si possono vedere al sito web

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199/signatures?p_auth=7W0plx3q [data d'accesso: 20/01/2019].

¹⁸⁹ L'articolo 20 *lett. d)* dello Statuto del Consiglio d'Europa afferma che:

"Tutte le altre risoluzioni del Comitato sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato. Tali sono segnatamente le risoluzioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione, il regolamento interno, il regolamento finanziario e quello amministrativo, le raccomandazioni circa emendamenti degli articoli del presente Statuto non menzionati nel paragrafo (a) (v), e la determinazione, in caso di dubbio, del paragrafo del presente articolo che convenga applicarsi".

¹⁹⁰ *Explanatory Report*, cit., p. 14.

modificare l'estensione territoriale su cui ricadono gli obblighi previsti dal testo.

Ogni Parte ha la facoltà di proporre degli emendamenti alla Convenzione (art. 22), che dovranno essere inviati al Segretario Generale. È compito del Comitato dei Ministri esaminare ed approvare gli emendamenti che potranno essere accettati o meno dagli Stati parte.

Infine, viene affidato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il compito di notificare:

- Ogni firma;
- Il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, adesione o adesione alla presente Convenzione;
- Qualsiasi data dell'entrata in vigore ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.
- Gli emendamenti presentati in aggiunta al testo convenzionale (*ex art. 22*) e la relativa data di entrata in vigore;
- Ogni altra dichiarazione, atto, notifica, comunicazione che riguarda la presente Convenzione¹⁹¹.

Riassumendo, il Segretario Generale, oltre al compito di notificare una serie di operazioni, è depositario:

- degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione (art 18 lett. b);
- delle denunce delle Parti (art 21 lett. a);
- di ogni proposta di emendamento da parte degli Stati membri (art 22 lett. b).

¹⁹¹ Cfr. Art. 23.

2.5 La Convenzione di Faro e la Convenzione Unesco del 2003

Partendo dai Preamboli delle convenzioni in esame si nota innanzitutto che entrambe riconoscono i diritti umani, le libertà individuali e collettive riconosciuti dalla *Dichiarazione Universale sui diritti umani* del 1948 (art. 27)¹⁹², dal *Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali* (art. 15) e dal *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici* (art. 27), ambedue del 1966¹⁹³. Riguardo a quest'ultimo articolo è interessante sottolineare che la Convenzione del 2003 all'art. 2 stabilisce che le attività non rispettose dei diritti sanciti dagli strumenti internazionali non rientrano nel regime di tutela previsto dalla convenzione stessa¹⁹⁴. Infatti, alcune pratiche ed espressioni di gruppi o comunità possono contrastare con i principi internazionali e risultare offensive nei confronti di altre comunità o individui, perciò è necessario garantire il rispetto reciproco tra le diverse

¹⁹² Cfr. p. X di questo Capito.

¹⁹³ I testi dei Patti internazionali del 1966 si trovano online rispettivamente: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>. Per i testi in lingua italiana si veda: <http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p1> [ultimo accesso: 27/01/2019]. L'art. 15 del *Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali* sancisce che “1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

2. *The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.*

3. *The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.*

4. *The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.”*

L'art. 27 del *Patto Internazionale sui Diritti Sociali e Politici* stabilisce che: “*In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language*”.

¹⁹⁴ T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 23.

espressioni culturali e i diritti umani fondamentali¹⁹⁵. Lo stesso viene affermato nella Convenzione di Faro precisando che le disposizioni non devono essere interpretate con l'obiettivo di "limitare o mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possono essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali"¹⁹⁶.

Entrambi gli strumenti giuridici riconoscono che è fondamentale promuovere il dialogo interculturale e che la tutela del patrimonio culturale e della sua diversità debba essere l'obiettivo da raggiungere per contrastare il processo di globalizzazione che caratterizza il mondo contemporaneo. Così, infatti, la Convenzione Unesco del 2003 sottolinea che è importante proteggere il patrimonio culturale immateriale in quanto "fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo"¹⁹⁷, mentre la Convenzione di Faro afferma la rilevanza di raggiungere un'unione sempre più stretta tra membri del Consiglio d'Europa al fine di "salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto"¹⁹⁸. In particolare, la Convenzione di Faro sancisce *una responsabilità individuale e collettiva nei confronti* del patrimonio culturale, la cui protezione e il suo "uso sostenibile hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita"¹⁹⁹ della società stessa.

La Convenzione del 2003 afferma che il patrimonio culturale immateriale (inteso come "prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how"²⁰⁰) è riconosciuto da *comunità, gruppi e in alcuni casi individui* che lo tramandano ai posteri e lo ricreano in relazione

¹⁹⁵ L. ZAGATO, *Intangible cultural heritage and human rights*, in *ivi*, p. 31. Si pensi ad esempio alle mutilazioni sessuali femminili, la discriminazione religiosa, o il sistema delle caste.

¹⁹⁶ Cfr. Art. 6.

¹⁹⁷ Cfr. Preambolo della Convenzione Unesco del 2003.

¹⁹⁸ Cfr. Preambolo della Convenzione di Faro.

¹⁹⁹ Cfr. Art. 1.

²⁰⁰ Cfr. Art. 2 comma 1 e comma 2, nel quale viene specificato quali sono i modi attraverso cui si manifesta il patrimonio intangibile.

all’ambiente in cui vivono. Il patrimonio intangibile è considerato come un elemento vivo ed in continua evoluzione, è elemento identitario che deve essere manifestato e nel contempo protetto con l’obiettivo di garantire il rispetto della diversità culturale e della *creatività umana*. In questo modo la Convenzione attribuisce indirettamente alle comunità, ai gruppi ed agli individui un ruolo attivo nei confronti delle operazioni, elencate all’art. 2 comma 3²⁰¹, che rientrano a far parte della *salvaguardia* del patrimonio intangibile²⁰².

Il patrimonio intangibile deve essere riconosciuto, mostrato e condiviso con gli altri: in questo modo un determinato gruppo di individui depositari o praticanti vengono a distinguersi proprio in relazione ad un sapere, una pratica o una tradizione che si configura come un segno distintivo ed identitario²⁰³.

La partecipazione della società riguarda in primo luogo l’individuazione, insieme allo Stato, del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio²⁰⁴. Inoltre, ogni Stato “farà ogni sforzo²⁰⁵ per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione”²⁰⁶. È interessante notare come

²⁰¹ Con il termine salvaguardia si fa riferimento a: “le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale”.

²⁰² L. ZAGATO, *The Notion of “Heritage Community” in the Faro Convention*, in N. ADELL et al., cit., 153.

²⁰³ T. SCOVAZZI, *Il patrimonio culturale intangibile e le Scuole Grandi veneziane*, in M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), cit., p. 138. L’autore quindi che le attività diffuse ovunque come i blue jeans o il gioco del calcio non contraddistinguono nessun gruppo, individui o comunità perciò non fanno parte del patrimonio culturale immateriale, proprio perché non conferiscono a nessuno un’identità.

²⁰⁴ Art. 11 lett. b).

²⁰⁵ Nel testo inglese “shall endeavour”.

²⁰⁶ Cfr. Art. 15. È interessante sottolineare che possono verificarsi dei casi in cui singoli individui riconoscono gli stessi valori di altri individui, senza che essi appartengano a comunità o a gruppi patrimoniali. Tuttavia, il testo utilizza il termine al plurale proprio perché è necessario che vi sia una pluralità di individui che condividono il medesimo interesse nei confronti del patrimonio. Cfr. T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia*

questa disposizione chiarisca che ricade innanzitutto in capo agli Stati l'obbligo di salvaguardare il suddetto patrimonio e che esso può, ma non è obbligato, rendere partecipe delle attività di salvaguardia la comunità depositaria o partecipante²⁰⁷.

A tale proposito si è espresso in più occasioni l'Organo sussidiario per l'esame delle candidature della lista rappresentativa del patrimonio intangibile dell'umanità. Nel 2007 il Comitato Interpretativo affidò ad un organo sussidiario creato *ad hoc* il compito di elaborare un progetto che si occupasse di definire le forme di partecipazione riservate alle comunità, ai gruppi ed eventualmente agli individui praticanti o detentori del patrimonio intangibile²⁰⁸, rimarcando “*the importance of their participation, as well as that of experts, centres of expertise and research institutes in the implementation of the Convention*”²⁰⁹. Tale documento²¹⁰ venne modificato e poi approvato dall'Assemblea Generale (2008) che lo inserì nel terzo capitolo delle Linee Guida²¹¹. Sebbene la Convenzione non descriva in modo chiaro le modalità di partecipazione della società nelle attività di salvaguardia del patrimonio intangibile, la tendenza è quella di attribuire alle comunità patrimoniali una posizione primaria per quanto riguarda la protezione del patrimonio immateriale ed anche la preparazione delle liste, con la speranza che forse in un futuro esse abbiano la possibilità di intervenire e prendere parte all'applicazione della Convenzione²¹².

del patrimonio culturale intangibile, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), cit., p. 12.

²⁰⁷ S. URBINATI, *Considerazioni su ruolo di “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui” nell'applicazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), cit., p. 61.

²⁰⁸ Decision 2.COM 8, si può trovare in <https://ich.unesco.org/en/decisions/2.COM/8> [data di accesso: 20/12/2018].

²⁰⁹ Si veda il testo in: <https://ich.unesco.org/doc/src/00227-EN-WORD.doc> [data di accesso: 20/12/2018].

²¹⁰ Si rimanda al testo al seguente link <https://ich.unesco.org/doc/src/00289-EN-WORD.doc> [data di accesso: 20/12/2018].

²¹¹ Cfr. https://ich.unesco.org/doc/src/ICH-Operational_Directives-7.GA-PDF-EN.pdf [data di accesso: 20/12/2018].

²¹² S. URBINATI, *Considerazioni su ruolo di “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui” nell'applicazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio intangibile*,

Di particolare importanza assume infatti il ruolo che queste ricoprono nella stesura delle liste²¹³, in quanto:

*"The element has been nominated following the widest possible participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent"*²¹⁴.

La partecipazione della società può sostanziarsi dalla sola informazione dei cittadini fino alla loro attiva partecipazione per quanto riguarda l'identificazione del patrimonio, questo in base alla qualifica professionale ed alle competenze in materia degli attori sociali²¹⁵.

Tuttavia, dal momento che risulta difficile dare una definizione esaustiva di comunità e quantificare il suo livello di *partecipazione* appare corretto ritenere che lo strumento abbia voluto conferire agli Stati un margine di libertà interpretativa in base alle proprie esigenze in materia, alla propria struttura istituzionale ed ai principi della propria politica culturale²¹⁶.

È chiaro che la Convenzione in esame fa esplicito riferimento alla necessità di un ruolo attivo da parte delle comunità per quanto riguarda la salvaguardia e la gestione del patrimonio immateriale, proprio perché senza la loro partecipazione queste attività non avrebbero lo stesso effetto, dal momento che stiamo parlando di un patrimonio che si mantiene vivo ed evolve grazie all'esistenza delle comunità che lo praticano e/o lo

in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), cit., p. 73. Per il ruolo partecipativo delle ONG si veda V. L. ZINGARI, *Ascoltare i territori e le comunità. Le voci delle associazioni non governative (ONG)*, in M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), cit., pp. 71-92.

²¹³ Come spiegato nel Capitolo I di questo elaborato, la Convenzione Unesco del 2003 prevede la stesura della *Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale*, della *Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela* e di un *Registro delle buone pratiche di salvaguardia*.

²¹⁴ Criterio R.4, *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, https://ich.unesco.org/doc/src/ICH-Operational_Directives-7.GA-PDF-EN.pdf [data di accesso: 20/12/2018].

Si noti che il consenso da parte delle comunità, gruppi o individui sia necessario per l'iscrizione nelle Liste, ma non per la rimozione di un bene da queste (cfr. paragrafi 39-40).

²¹⁵ C. BORTOLOTTO, *Gli inventari del patrimonio culturale intangibile- Quale "partecipazione" per quali "comunità"?*, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), cit., p. 80.

²¹⁶ *Ivi*, pp. 85-86.

custodiscono²¹⁷. È per questo motivo che le riunioni e i *workshop* organizzati dall'Unesco sono aperti anche alle comunità e ai gruppi patrimoniali, con lo scopo di educare ed informare riguardo alle metodologie necessarie ad identificare gli aspetti da inserire nelle liste²¹⁸.

Per quanto riguarda la Convenzione di Faro la partecipazione da parte degli attori sociali è l'elemento fondante dello strumento giuridico stesso, tanto che in tutto il testo, a partire dal titolo, vi si fa menzione. Così la collettività è da una parte il beneficiario diretto del patrimonio culturale (*eredità culturale*) e dall'altra responsabile della sua identificazione, tutela, valorizzazione, e diffusione alle generazioni future.

Innanzitutto, come già affermato in precedenza, va sottolineato che la Convenzione di Faro è il primo strumento internazionale che riconosce a tutti il diritto al patrimonio culturale, includendolo nella sfera dei diritti umani²¹⁹. Ognuno, da solo o collettivamente, ha la facoltà di beneficiare dell'eredità culturale e di partecipare al suo accrescimento, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui²²⁰. La Convenzione prevede una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale, che deve essere salvaguardato e gestito al fine di favorire lo sviluppo sostenibile della società, la diffusione della diversità culturale e sostenere la creatività contemporanea.

Partendo dal principio secondo il quale il rispetto e l'uso sostenibile del patrimonio culturale sia fondamentale per la costruzione di una società

²¹⁷ J. BLAKE, *UNESCO's 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage: the implications of community involvement in 'safeguarding'*, in L. SMITH, N. AKAGAWA (edited by), *Intangible Heritage*, Londra, Routledge, 2009, pp. 66-67. È interessante il ragionamento che l'autrice propone sull'importanza della decisione di inserire un elemento nella Lista del patrimonio intangibile, perché da questo possono nascere degli effetti collaterali non previsti; inoltre si vedano gli esempi positivi che dimostrano i benefici che si possono trarre dalla *partnership* tra Stato e comunità patrimoniali (pp. 62-65).

²¹⁸ C. BORTOLOTTO, *Gli inventari del patrimonio culturale intangibile- Quale "partecipazione" per quali "comunità"?*, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), cit., p. 89.

²¹⁹ L. ZAGATO, *The Notion of "Heritage Community" in the Council of Europe's Faro Convention. Its Impact on the European Legal Framework*, cit., p. 142.

²²⁰ Il diritto al patrimonio culturale può essere limitato per proteggere l'interesse pubblico o le libertà e i diritti dei singoli individui; cfr. L'art. 4 (*Rights and responsibilities relating to cultural heritage*) dell'*Explanatory Report*, cit., p. 7.

democratica, aperta al dialogo culturale ed all'integrazione sociale e culturale, tutti gli attori sociali, sia pubblici che privati, sono chiamati a collaborare.

La differenza fondamentale tra le due Convenzioni è certamente l'ambito di applicazione: se quella Unesco del 2003 si riferisce solo al patrimonio immateriale, quella di Faro prende in considerazione il patrimonio culturale nelle sue dimensioni materiali ed immateriali.

L'eredità culturale, nella sua forma materiale o immateriale che sia, è identificata da un gruppo di individui che riconoscono in essa i propri valori, le proprie credenze, conoscenze o tradizioni. Proprio perché l'individuazione, l'esistenza e l'evoluzione dell'eredità culturale è operata da una collettività, la Convenzione parla di *comunità patrimoniali*, caratterizzate da un insieme di persone che sentono la necessità di diffondere la conoscenza di determinati valori, che vengono ad assumere una rilevanza identitaria, al fine di tramandarli alle generazioni future²²¹.

La Convenzione di Faro focalizza la sua attenzione non tanto sul valore del patrimonio culturale in sé, quanto piuttosto sul valore che gli viene conferito dalla comunità²²².

Le comunità patrimoniali, oltre ad essere la fonte del patrimonio culturale, hanno anche l'obiettivo di creare uno spazio di riflessione e mediazione culturale; divengono il luogo in cui si sviluppa una riflessione sull'elaborazione di "politiche interculturali"²²³.

²²¹ Art. 2 della Convenzione di Faro. Per il concetto di *heritage community* si veda P. MEYER-BISCH, *On the 'right to heritage' – The innovative approach of Articles 1 and 2 of the Faro Convention*, in Council of Europe, *Heritage and Beyond*, cit., pp. 64-65, che spiega la distinzione tra *political community* e *cultural community*, affermando che l'ultima può oltrepassare i confini politici e territoriali.

²²² L. ZAGATO, *The Notion of "Heritage Community" in the Council of Europe's Faro Convention. Its Impact on the European Legal Framework*, cit., p. 157.

²²³ A. D'ALESSANDRO, *La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi. I casi di Marsiglia e Venezia*, in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2015, p. 81. L'autore afferma che soprattutto nel sud Italia rafforzare il ruolo partecipativo della collettività sociale può contribuire alla modernizzazione della società, caratterizzata dal dialogo e dall'incontro dei bisogni della popolazione nei confronti delle espressioni culturali con la classe politica, connotata anche da una maggior responsabilità e partecipazione da parte della popolazione all'attività politica del territorio in generale.

Discostandosi da una visione elitaria del patrimonio culturale²²⁴, questo diventa importante e sottoposto ad un sistema di protezione per il fatto che viene riconosciuto e considerato rilevante dalla comunità, la quale diventa la protagonista nel sistema di *patrimonializzazione* che sta alla base della Convenzione di Faro.

L'approccio *bottom-up* che si concretizza nella partecipazione da parte della società civile nell'identificazione, conservazione e gestione del patrimonio culturale si distingue dalla tendenza *top-down* delle Convenzioni Unesco, in cui gli Stati sono i responsabili dell'individuazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale esistente sul proprio territorio, nonché garanti del diritto di accesso e della sua fruizione nei confronti della popolazione²²⁵.

A tale proposito la Convenzione incoraggia gli Stati a sviluppare una politica culturale che tenga conto dei bisogni dei diversi *stakeholders*, ed anzi che incentivi i cittadini a condividere le proprie competenze con l'obiettivo di raggiungere il benessere sociale, attraverso, per esempio, la promozione di campagne di riqualificazione di centri urbani che coinvolgono nello stesso tempo parte del patrimonio tangibile con quello immateriale²²⁶.

Così la Convenzione promuove lo sviluppo di strategie di gestione integrate che si basano sulla collaborazione di esperti, di autorità istituzionali nazionali e locali, auspicando la condivisione a livello internazionale di buone pratiche e di modelli di *governance* nel settore culturale²²⁷.

²²⁴ Come quella della Convenzione Unesco del 1972.

²²⁵ C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa*, cit.

²²⁶ A. SCIURBA, *Moving beyond the collateral effects of the Patrimonialisation. The Faro Convention and the 'Commonification' of Cultural Heritage*, in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, cit., p. 168. L'autrice porta numerosi esempi che evidenziano la rilevanza della partecipazione da parte della società civile per quanto riguarda lo sviluppo di politiche di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

²²⁷ A. D'ALESSANDRO, *La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi. I casi di Marsiglia e Venezia*, cit., pp. 82-83.

2.6 Caso Studio: il Parco della Pace della Benedicta

2.6.1 L'inquadramento giuridico

I *luoghi della memoria*²²⁸ sono difficilmente inquadrabili nell'ambito giuridico poiché fino ad oggi non sono ancora stati riconosciuti ufficialmente in quanto patrimonio storico e culturale, e come tali meritevoli di un adeguato sistema di tutela e valorizzazione²²⁹, disciplinato da una normativa a livello nazionale.

Con l'auspicabile possibilità che possa essere elaborata una disciplina di riferimento per la tutela e la valorizzazione di questi luoghi, si può cercare di fare chiarezza riguardo alle leggi a livello regionale, nazionale ed infine a carattere universale che possano essere prese come esempio nella nostra materia.

A livello nazionale il Codice dei Beni culturali, oltre a definire come beni culturali *le cose immobili e mobili* che si caratterizzano per il loro interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o che sono testimonianze *aventi valore di civiltà*²³⁰, specifica che sono considerate beni culturali anche “le cose le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”²³¹. Tra queste categorie rientrano anche “le architetture rurali a venti interesse storico od

²²⁸ Questo termine è stato coniato dallo storico francese Pierre Nora negli anni Ottanta in *Les lieux de la mémoire* e successivamente ripreso da vari studiosi, tra cui Mario Isnenghi. Questi luoghi non sono considerati solo come spazi fisici, ma vengono ad assumere una rilevanza simbolica. Quossono assumere diverse forme ed esprimere significati differenti in relazione all'intreccio tra la storia e la memoria di un popolo.

²²⁹ In Italia i luoghi legati alla memoria della Prima Guerra Mondiale sono tutelati dalla legge specifica *Tutela del Patrimonio storico della Prima guerra Mondiale* (legge del 07/03/2001 n. 78).

²³⁰ Art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

²³¹ Art. 10 lett. d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale”²³², in cui possono rientrarvi i luoghi dove vivevano e si rifugiavano i partigiani²³³ (di conseguenza la Cascina della Benedicta).

Riguardo al nostro caso studio e a realtà vicine come a Sant'Anna di Stazzema o a Perloz²³⁴, è opportuno sottolineare che le strutture tipicamente usate per conservare e diffondere la storia legata alla Seconda guerra mondiale sono i cosiddetti *Centri di documentazione*. Tali istituti rappresentano lo spazio in cui gli studiosi, i cittadini o i semplici visitatori, possono reperire delle informazioni o avere accesso ai documenti legati alla storia locale nell'ambito in cui il centro nasce e si sviluppa. Si può affermare che essi si configurano come luoghi che sono insieme biblioteche, archivi²³⁵ e musei. Ai sensi del Codice “si intende per:

- a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca”²³⁶.

²³² Art. 10 lett. I) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

²³³ M. CARCIONE, *Per una corretta valorizzazione dei Luoghi della Memoria*, in E. Montalenti, M. V. GIACOMINI (a cura di), *Memoria fragile da conservare: i luoghi della Deportazione e della Resistenza in Piemonte*, Carrù, La Stamperia, 2014, p. 89.

²³⁴ Qui i Centri di Documentazione sono associati a Musei storici della Resistenza.

²³⁵ M. CARCIONE, *Per una corretta valorizzazione dei Luoghi della Memoria*, cit., p. 90.

²³⁶ Art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Un esempio esemplare è l'ecomuseo urbano di Palermo *Mare memoria viva*, cfr. <https://www.marememoriaviva.it> [ultimo accesso: 4/01/2019].

L'importanza della conservazione e della valorizzazione del patrimonio relativo a questa parte di storia nazionale si esprime in modo più dettagliato attraverso la legislazione regionale ed il Piemonte fu una delle prime regioni che con la L.R. 18 aprile 1985, n. 41 si è posta l'obiettivo di valorizzare i luoghi del territorio legati a episodi della Lotta di Liberazione attraverso il recupero delle aree, degli immobili e dei monumenti al fine di renderli fruibili al pubblico.

Risulta particolarmente difficile inquadrare la natura di tale patrimonio: da una parte la materialità degli edifici, dei monumenti, dei documenti che testimoniano episodi e avvenimenti passati, dall'altra la memoria e le testimonianze orali e ancora viventi degli ultimi testimoni oculari. Ecco che da questo punto di vista è difficile riscontrare uno strumento giuridico che a livello nazionale definisca i principi di tutela e valorizzazione del patrimonio intangibile, principi che ogni regione ha cercato di stabilire in modo diverso.

Un altro tipo di istituzione che si è sviluppata con l'obiettivo di valorizzare la memoria storica è l'*ecomuseo*, struttura solitamente gestita dalla comunità locale, attraverso la cooperazione di soggetti privati e pubblici. Nel territorio di Capanne di Marcarolo esiste l'ecomuseo di Cascina Moglioni²³⁷ che ha l'obiettivo di valorizzare la cultura materiale del luogo, promuovere la conoscenza del territorio locale e le attività agricole che hanno caratterizzato la storia economica del luogo.

La Regione Piemonte fu una delle prime ad avviare una politica sugli ecomusei attraverso la legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 che è stata abrogata dalla nuova l.r. 3 agosto 2018, n. 13 che definisce gli ecomusei come strutture culturali con lo scopo di "recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale,

²³⁷ Per info cfr.

https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/index.php?option=com_content&view=category&id=117&layout=blog&Itemid=133 [ultimo accesso: 4/01/2019].

ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro componenti”²³⁸.

Tra le categorie di istituzioni culturali proposte dal Codice quella che si avvicina di più al nostro caso studio è quella di *parco archeologico*²³⁹: luogo che esprime valori storici, paesaggistici o ambientali, caratterizzato da evidenze archeologiche e che si presenta quindi come un “museo all’aperto”.

Alla luce delle Convenzioni Unesco del 2003, del 2005 e della Convenzione di Faro, chi ha il compito di gestire i luoghi della memoria della Resistenza, e in generale della Seconda Guerra Mondiale, dovrebbe interrogarsi sui modi attraverso i quali poter assicurare una giusta conservazione e valorizzazione della “memoria” che questi luoghi vogliono raccontare e tramandare alle generazioni future.

A tale proposito il Codice del 2004 non dà indicazioni precise su come individuare, salvaguardare e valorizzare gli elementi del patrimonio immateriale²⁴⁰, limitandosi a sostenere che tale patrimonio è meritevole di tutela qualora presenti delle testimonianze materiali²⁴¹.

La Regione Lombardia è la sola che ha emanato una legge in materia di patrimonio intangibile affermando l’importanza della salvaguardia della “memoria di eventi storici significativi”²⁴² che sono considerati dalle comunità locali, dai singoli e dai gruppi sociali rilevanti in quanto espressione della propria identità e del proprio patrimonio storico e culturale²⁴³. Pur in assenza di una legge specifica, sul territorio nazionale si

²³⁸ Art. 1 comma 2 della l.r. 3 agosto 2018, n. 13. La legge si può trovare online sul sito web della Regione Piemonte al seguente indirizzo

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2018;13@2019-2-19> [data di accesso: 4/01/2019].

²³⁹ Art. 101 lett. e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio. M. CARCIONE, *Per una corretta valorizzazione dei Luoghi della Memoria*, cit., p. 91.

²⁴⁰ Risulta difficile capire quali siano in materia le competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

²⁴¹ Art. 7bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

²⁴² Art. 2 lett. b) della Legge Regionale Lombardia 23 ottobre 2008, n. 27, “Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”, successivamente modificata dall’art. 45 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25. Si rimanda al Capitolo 1 del presente elaborato.

²⁴³ Cfr. Art. 1 della legge di cui sopra.

sono sviluppati diversi progetti di comunità locali in collaborazione con Comuni ed altre istituzioni amministrative, che hanno dimostrato la volontà di sperimentare politiche di gestione del patrimonio locale. Ne sono un esempio le *passeggiate patrimoniali*²⁴⁴ o anche il progetto transfrontaliero *Memoria delle Alpi*²⁴⁵ (più vicino al nostro caso studio), che si proponeva di diffondere la memoria del territorio delle Alpi attraverso le varie declinazioni del concetto di “memoria”, sviluppando una rete di musei, centri di documentazione, di sentieri e mettendo a disposizione un portale online ed una banca dati al fine di condividere e rendere accessibili le risorse.

2.6.2 La Benedicta: tra patrimonio materiale e patrimonio intangibile

Recentemente è stata presentata la candidatura “*Il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia medievale*” per l’inserimento dei siti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO²⁴⁶.

La proposta è una candidatura di tipo *seriale*²⁴⁷ e comprende per ora: la Sacra di San Michele (TO), San Pietro al Monte (LC), San Vittore alle Chiuse (AN), l’Abbazia di Santa Maria di Farfa, i Monasteri di Subiaco, l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno (IS), l’Abbazia di Montecassino (FR) e Sant’Angelo in Formis (RI).

Nel Medioevo il territorio di Capanne di Marcarolo (Comune di Bosio) incomincia ad acquisire importanza economica e commerciale in seguito allo sviluppo delle nuove reti stradali. Nel XI inizia a diventare rilevante,

²⁴⁴ Si vedano le passeggiate patrimoniali organizzate dall’Associazione Faro di Venezia: <https://farovenezia.org/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/> [ultimo accesso in data: 5/01/2019].

²⁴⁵ Cfr. Il sito web del progetto: <http://www.memoriadellealpi.org/index.php> [data di accesso: 6/01/2019].

²⁴⁶ Per qualsiasi approfondimento sulla candidatura cfr. il sito web http://www.treccani.it/monasteri_benedettini/index.html.

²⁴⁷ Per candidatura seriale si intende la proposta di una rete di luoghi che possono estendersi entro il territorio nazionale o coinvolgere il territorio di diverse nazioni (siti seriali transnazionali). Questo tipo di candidatura mette insieme diversi luoghi, che avrebbero costituito una candidatura singola, riducendo così il numero di proposte al fine di favorirne l’inserimento nella Lista poiché rappresentative di valori condivisi.

come via di comunicazione, il tracciato denominato la “Via del sale”, attraverso il quale veniva trasportato il medesimo minerale, molto prezioso a quell’epoca, tanto da costruire le più grandi strade commerciali, tra cui la Strada Cabanera.

A Marcarolo esisteva addirittura un deposito del sale, una cascina soprannominata appunto “Salera”. Proprio all’XI risalgono le prime notizie degli insediamenti dei monaci benedettini nel territorio, che diviene luogo di liturgia e insieme tappa di sosta per i numerosi viaggiatori e pellegrini che si dirigevano verso i principali luoghi di culto. La dimora dei monaci rappresentava il luogo dell’economia e del commercio, soprattutto del legname che veniva usato come materiale per costruzioni e naviglio.

Secondo la Convenzione Unesco del 1972 la candidatura di un bene o un sito nella Lista del Patrimonio dell’umanità, che parte dall’iniziativa dello Stato (art. 11), deve seguire un particolare e delicato iter che si conclude con il riconoscimento dell’eccezionale valore universale dal punto di vista storico, artistico, etnologico, antropologico, scientifico o estetico (artt. 1 e 2). L’obiettivo della Convenzione è quello di salvaguardare il patrimonio che si distingue per la sua unicità e per il fatto che rappresenta per l’umanità intera un esempio singolare e raro di monumento, sito o paesaggio.

A tale proposito nel Preambolo della Convenzione viene specificato che "la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo" e che l’importanza riservata alla tutela del patrimonio dichiarato di eccezionale valore è un’attività che prescinde dalla popolazione a cui i beni appartengono e che coinvolge l’intera comunità internazionale²⁴⁸. Così la Convenzione detta criteri ben precisi che i beni devono soddisfare per essere iscritti nella Lista del patrimonio mondiale, questi sono elencati al

²⁴⁸ L’assistenza e la cooperazione internazionale prevista dalla Convenzione non sostituisce l’attività primaria dello Stato nei confronti del patrimonio iscritto nella Lista Unesco. Sulla questione tra la sovranità territoriale del Paese in cui si trova il bene e l’interesse internazionale si veda T. SCOVAZZI, *Le concept d’espace dans trois conventions UNESCO sur la protection du patrimoine culturel*, «Observateur des Nations Unies», 26, 2009, pp. 7-23.

paragrafo 77 delle Linee Guida Operative per l'applicazione della Convenzione.

È interessante notare che tra questi dieci criteri²⁴⁹ che i beni candidati devono dimostrare di soddisfare, ve ne sono alcuni che non si riferiscono solo ai valori "tangibili" ed estetici, ma piuttosto "*be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change*"²⁵⁰, oppure "*bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared*"²⁵¹. È a quest'ultimo punto che si possono collegare le candidature recenti e che coinvolgono realtà vicine al nostro caso studio, come i percorsi devozionali dei Sacri Monti e i paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. In quest'ultimo caso ciò che si rileva di eccezionale valore per l'umanità, non è tanto il valore artistico o estetico delle cascine, delle case vitivinicole e delle cantine, quanto piuttosto il loro valore storico ed etnoantropologico legato alle tradizioni antiche della lavorazione dell'uva, che uniscono questo territorio alla popolazione locale²⁵².

Non è un caso che tra le raccomandazioni finali riguardo all'inserimento nella WHL (*World Heritage List*) dei paesaggi Vitivinicoli venga espressamente affermato:

"Paying greater attention to the social values that make an important contribution to the management and conservation of

²⁴⁹ Oltre a questi vi sono anche la protezione, l'autenticità, l'integrità e la gestione che sono criteri indispensabili ai fini della valutazione della candidatura.

²⁵⁰ Criterio V, paragrafo 77, *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, 12 July 2017, <https://whc.unesco.org/en/guidelines/> [ultimo accesso: 15/01/2019].

²⁵¹ Criterio III, paragrafo 77, *Operational Guidelines*, cit., p. 26.

²⁵² Per la candidatura dei paesaggi vitivinicoli piemontesi si veda M. CARCIONE, *I vigneti del Monferrato: Patrimonio dell'Umanità?*, in "Iter - Ricerche fonti e immagini per un territorio", II (3), 2007, pp.113-127.

the property: winegrowers, companies and workers, winegrowing and winemaking trade organisations, the transmission of expertise and know-how, popular traditions, etc.”²⁵³.

Nel caso della Benedicta si tratterebbe di salvaguardare un patrimonio che si lega alla religiosità del luogo ed alle tradizioni benedettine, valorizzando questo territorio in concomitanza con i valori legati all’esperienza partigiana che rendono il luogo famoso.

Si potrebbe affermare che l’inserimento all’interno di questa recente candidatura o preferibilmente un collegamento per quanto riguarda, per esempio, percorsi turistici alla scoperta dei luoghi benedettini che caratterizzano il territorio nazionale, porterebbe una grande attenzione alla valorizzazione del luogo, che è stato per anni lasciato al suo destino. L’attuale attenzione da parte della Provincia di Alessandria, del Comune di Bosio²⁵⁴, della Regione Piemonte e di molti altri enti ed istituti locali potrebbe dirigersi verso questa opportunità che può aggiungersi alle altre legate alla salvaguardia ed alla valorizzazione del luogo in quanto espressione della memoria della Resistenza.

Dal momento che, purtroppo, non sono ancora state messe in opera le indagini di verifica da parte della Soprintendenza in questo territorio, non possiamo sostenere che ci sia qualche elemento che, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), sia dichiarato di importanza culturale. Per questo motivo, ad oggi non vi è alcun elemento che abbia una rilevanza tale da essere sottoposto ai regimi di tutela previsti dalla legislazione nazionale e di conseguenza a quelli previsti dagli strumenti internazionali in materia di patrimonio storico-artistico. È infatti di competenza dello Stato, come già affermato precedentemente,

²⁵³ Cfr. il punto 4 lett. c) della Decisione Unesco 38 COM 8B.41 (Doha, 2014), *Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato (Italy)*. Il testo della Decisione si può trovare on line al sito web <https://whc.unesco.org/en/decisions/6127> [ultimo accesso: 24/01/2019].

²⁵⁴ L’attenzione del Comune di Bosio si è già manifestata nella Deliberazione del 22 febbraio 2018, n. 14 “*Sostegno e attività del “Centro Alti Studi Fabio Maniscalco” per la documentazione e la formazione sulla pbc*”, che si trova in appendice della presente tesi.

avviare la procedura riguardante la *Tentative List*, seguire la candidatura ed elaborare e attuare i piani di gestione del monumento o del sito. È compito dello Stato “prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio”²⁵⁵, attraverso l’applicazione delle misure in materia di beni culturali dettate nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 e attraverso la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni delineate dall’art. 117 del testo costituzionale.

Ad avviso di chi scrive appare di interesse intavolare una rete di cooperazione tra i vari soggetti privati e pubblici locali al fine di valorizzare questo luogo sfruttando la possibilità fornita dal coinvolgimento della Sacra di San Michele come riferimento in quanto sito Unesco.

Un’idea può essere quella di creare un percorso che coinvolge i luoghi in cui abitarono i monaci benedettini in Italia. Solo in Piemonte si possono ricordare: l’Abbazia di Santa Maria di Rivalta (AL), le abbazie delle Langhe (chiesa San Martino di Mercenasco- La Morra, resti chiesa Maria vergine della Neve, Abbazia S. Frontiniano-Alba), l’Abbazia della Novalesa, il Monastero Ss. Trinità Benedettine del SS. Sacramento- Ghiffa (VB), il Monastero Mater Ecclesiae-Isola San Giulio (NO), la Cattedrale San Giusto-Susa (TO) e l’Abbazia di Staffarda (CN).

Di maggior rilevanza per quanto riguarda il coinvolgimento degli attori sociali è, senza dubbio, l’attenzione nei confronti della memoria legata all’evento storico dell’eccidio dei partigiani avvenuto nella Pasqua del 1944. A tale proposito si può affermare che la sensibilizzazione verso la ricerca e lo studio degli insediamenti benedettini che riguardano questo territorio non escluderebbe a livello giuridico alcun riconoscimento, anzi sarebbe da considerarsi come valore aggiunto. Infatti ai sensi dell’art. 3

²⁵⁵ Cfr. Art. 5 della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale. Il testo in lingua italiana si trova online: <http://unescobllob.blob.core.windows.net/documenti/4299643f-2225-4dda-ba41-cbc3a60bb604/Convenzione%20Patrimonio%20Mondiale%20-%20italiano%201.pdf> [data accesso: 24/01/2019].

della *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale*, una parte del patrimonio intangibile può essere *direttamente associata* a beni appartenenti al patrimonio dell'umanità secondo la Convenzione Unesco del 1972, anche se secondo le Linee Guida di quest'ultima è considerato elemento del patrimonio dell'umanità un bene che dimostra di essere “*an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history*”²⁵⁶, e quindi avere un carattere materiale.

2.6.3 La Benedicta e la Convenzione di Faro

Il Consiglio d'Europa ha delineato nove criteri attraverso i quali è possibile misurare il livello di coinvolgimento della società e la partecipazione attiva a livello locale nei confronti del patrimonio culturale, ai sensi dei principi della Convenzione di Faro:

1. La rivendicazione da parte di un gruppo definito di cittadini di uno specifico patrimonio culturale;
2. l'emergere di un consenso all'interno della stessa comunità di un concetto di patrimonializzazione dello specifico patrimonio;
3. l'esistenza di un territorio delimitato a cui viene associata tale patrimonializzazione;
4. la capacità, attraverso il gruppo, di produrre una ‘narrativa’ e di stimolare dei racconti di vita degli abitanti e della comunità locale;
5. la presenza di personalità locali che possono trasmettere il messaggio;
6. il supporto di attori politici interessati a dare sostegno al messaggio;
7. l'emergere di un nuovo modello economico;
8. il consolidamento di un modello partecipativo a sostegno dell'azione pubblica ufficiale;

²⁵⁶ Criterio IV, paragrafo 77, *Operational Guidelines*, cit., p. 26.

9. l'apertura e la disponibilità della comunità verso pratiche di *empowerment*²⁵⁷.

In base a tali principi, si può affermare, innanzitutto, che è evidente ed in continua crescita l'attenzione da parte della comunità locale nei confronti della memoria degli episodi resistenziali legati al luogo della Benedicta.

In primo luogo, l'interesse per la rivalutazione e la valorizzazione del luogo è dimostrata dal Protocollo di Intesa stipulato tra: il Comune di Bosio (luogo in cui si trova il Parco della Benedicta), l'Unione Montana dei Comuni tra il Tobbio e la Colma, il Comune di Novi Ligure, la Provincia di Alessandria e la Regione Piemonte, approvato con d.g.r. 20 dicembre 2018 n. 42-8195²⁵⁸.

L'obiettivo principale di questa intesa è quella di portare a termine i lavori e l'allestimento del Centro di documentazione presso i ruderi della Benedicta, in modo tale da coordinare la gestione e le attività con le sedi già esistenti nell'area²⁵⁹. Sotto i ruderi del vecchio cascinale della Benedicta, che divenne il rifugio dei partigiani e il luogo del loro eccidio, è stato ideato e costruito un locale ipogeo al fine di non disturbare a livello paesaggistico l'armonia naturale del Parco.

Secondo il protocollo le Parti si impegnano a collaborare al fine di sviluppare un piano gestionale finalizzato a rendere efficace ed efficiente il servizio di accoglienza dei visitatori, delle scolaresche e del pubblico in genere. Il piano di gestione dovrà cercare di coinvolgere anche le realtà istituzionali della Liguria in modo tale da configurare una rete di cooperazione tra le varie strutture che sia in grado di migliorare le forme di accesso alle risorse e la circolazione delle informazioni con lo scopo di aumentare la proposta culturale del consumatore finale. A tale proposito proprio il Sistema Bibliotecario di Novi Ligure sarà la piattaforma utilizzata per lo scambio di documentazione e l'accesso da parte del pubblico in attesa

²⁵⁷ A. D'ALESSANDRO, *La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi. I casi di Marsiglia e Venezia*, cit., p. 84.

²⁵⁸ La Delibera della Giunta Regionale si trova in allegato al presente elaborato.

²⁵⁹ L'ecomuseo di Cascina Moglioni, Cascina Foi e la Cascina Mulino Vecchio.

di un'auspicabile adesione al progetto da parte della Città Metropolitana di Genova e della Regione Liguria.

La Regionale Piemonte ai sensi della l.r. 28 agosto 1978, n. 58²⁶⁰ si impegna a promuovere le iniziative intraprese da parte di enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private locali. Nel rispetto del principio costituzionale della libertà della cultura, la Regione si impegna a diffondere lo sviluppo delle attività e delle strutture culturali nel proprio territorio e di promuovere “la tutela, la valorizzazione e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni culturali”²⁶¹. È importante quindi sostenere la fruizione del patrimonio documentale dei soggetti sia pubblici che privati, in quanto testimonianza della storia e della cultura delle comunità e degli individui del territorio piemontese. La Regione si impegna a favorire lo sviluppo di reti e collaborazioni tra i vari enti ed istituti territoriali ed extra-regionali al fine di facilitare lo scambio delle risorse, la diffusione della conoscenza e l'organizzazione di attività culturali.

Secondo il “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020”²⁶² della Regione la costruzione del nuovo centro di documentazione della Benedicta si colloca nel progetto della rete documentale che riguarda i luoghi legati alla Seconda Guerra Mondiale e alla Resistenza, che sarà integrato all’ *Ecosistema Digitale della Cultura*. Questo sistema unisce i siti e i portali sui beni culturali presenti sul territorio regionale ed è costituito da tre componenti. La piattaforma *Mèmora* mette a disposizione la descrizione del patrimonio culturale della regione: i documenti degli archivi, le fotografie, i monumenti, le opere d’arte e siti architettonici. Inoltre, permette di raccogliere immagini digitalizzate del patrimonio piemontese, file audiovisivi e ricostruzioni 3D.

²⁶⁰ Il testo completo della legge regionale *Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali*, modificata da una serie di leggi successive (l.r. 49/1984, l.r. 45/1986, l.r. 23/1986, l.r. 51/1989, l.r. 05/2012, l.r. 08/2013, l.r. 01/2014, l.r. 03/2015), si può trovare online al sito web <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1978058.html> [data di accesso: 16/01/2019].

²⁶¹ Cfr. Art. 1.

²⁶² Delibera della Giunta Regionale del Piemonte 8 giugno 2018, n. 23-7009.

Librinlinea raccoglie i cataloghi delle biblioteche del territorio e *Giornali del Piemonte* fornisce la possibilità di consultare i giornali locali dall'Ottocento ad oggi²⁶³.

La Benedicta rappresenta secondo la Regione Piemonte:

“uno dei luoghi più importanti nella storia e nella memorialistica della Resistenza piemontese ed italiana, al punto da essere stato visitato nel corso degli anni da tre Presidenti della Repubblica (Saragat, Pertini e Ciampi) ed espressamente citato nella motivazione della Medaglia d’Oro alla Provincia di Alessandria (1977)”²⁶⁴.

L’attenzione da parte della comunità e delle istituzioni locali è stata dimostrata soprattutto dalla partecipazione al progetto UE Interreg-Alcotra *La Memoria della Alpi* (2003-7) e al progetto FESR 2007-13 (Docup. 3.4-*competitività ed attrattività del territorio*) al fine di reperire fondi per la realizzazione del Parco della Pace.

A partire dal 1999 è iniziato un processo di valorizzazione e recupero della zona: inizialmente l’interesse si è concentrato sulla parte monumentale delle “Fosse dei Martiri”, del “Sacrario” e della “Cappella dei Martiri”, successivamente è stato progettato il recupero del sito archeologico, attraverso lotti finanziati dalla Regione e dalla Provincia di Alessandria in collaborazione con l’Associazione Memoria della Benedicta. Proprio quest’ultima (costituita dalla Provincia di Alessandria, dalla Città Metropolitana di Genova e dai rispettivi Istituti della Resistenza, dall’ANPI e da una cinquantina di comuni e associazioni piemontesi e liguri), rappresenta “la storia secolare di queste valli e di questi monti e con

²⁶³ Sito web della Regione Piemonte, *Ecosistema digitale dei beni culturali*, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/ecosistema-digitale-dei-beni-culturali> [data di accesso: 1/02/2019].

²⁶⁴ D.g.r. Piemonte 20 dicembre 2018 n. 42-8195.

l'eccidio del 7 aprile 1944 è diventata l'emblema della resistenza delle popolazioni dell'Appennino ligure-piemontese al nazifascismo”²⁶⁵.

L'Associazione rappresenta la volontà della società civile che abita questa zona di esprimere e diffondere la storia del territorio e la storia della Resistenza partigiana, una memoria che si lega al tragico evento dell'eccidio della Pasqua del 1944, che ha coinvolto direttamente la maggior parte dei cittadini di questo territorio.

Secondo le parole del Presidente dell'Associazione, Daniele Borioli, la Benedicta è un luogo che porta con sé “un episodio in cui molte persone si riconoscono, tant'è che le manifestazioni alla Benedicta di solito sono significativamente partecipate a differenza di altre in cui ci sono le autorità e pochi altri. Alla Benedicta viene il popolo con gli striscioni e talvolta diciamo che è luogo in cui alcune vicende della discussione e della polemica politica contemporanea arrivano a rappresentarsi. Questa è la dimostrazione che la Benedicta viene vista dalle comunità locali in senso largo ancora come un elemento identitario in cui riconoscersi”²⁶⁶.

Il concetto è ribadito anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Isral, Mariano Giacomo Santaniello che sottolinea: “quel luogo è un ruolo simbolo per tutta un'importante fetta del territorio piemontese e ligure” e che durante la celebrazione dell'eccidio alla Benedicta “si concentrano i gonfaloni di gran parte dei comuni che affacciano sulla provincia di Alessandria e sulla provincia di Genova e di Savona”. Questa presenza istituzionale molto consolidata denota che la “vicenda è molto innervata sul tessuto sociale e nella memoria diffusa di una popolazione”²⁶⁷.

La legge della Regione Piemonte del 9 gennaio 2006, n. 1 ha istituito il Centro di Documentazione nell'area della Benedicta al fine di

“conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale
d'archivio relativi alla guerra e alla resistenza nell'Appennino

²⁶⁵ Cfr. il sito web dell'Associazione Memoria della Benedicta

<http://www.benedicta.org/sito/pages/chisiamo/scopi.php> [data accesso 1/02/2019].

²⁶⁶ Cfr. Intervista a Daniele Borioli in appendice a questa tesi.

²⁶⁷ Cfr. Intervista a Mariano Giacomo Santaniello in appendice a questa tesi.

Ligure-Piemontese, nonché la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni dell'area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Il Centro propone assistenza didattica alle scuole, anche attraverso scambi culturali, offre strumenti di conoscenza ai cittadini ed ai turisti dell'area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”²⁶⁸.

Sarà l'Associazione ad occuparsi della gestione e della valorizzazione del Centro e del sito della Benedicta attraverso la pianificazione di mostre, convegni, spettacoli, eventi culturali e rassegne. Il Centro di Documentazione sarà insieme luogo di accoglienza per i visitatori dal punto di vista funzionale e luogo di educazione, ricerca e riflessione²⁶⁹.

La gestione del sito sarà un banco di prova in merito al coordinamento dei vari enti coinvolti, ognuno responsabile di portare a termine gli obiettivi previsti attraverso le proprie competenze specifiche.

In sintonia con la Convenzione di Faro per quanto riguarda lo sviluppo e la creazione di contenuti digitali al fine di conservare il patrimonio storico e culturale e di renderlo più facilmente accessibile da parte di un pubblico maggiore e diversificato, sarà la progettazione di un sistema informativo in grado di collegare gli archivi documentali relativi alla storia della Resistenza. Tale piattaforma permetterà di condividere le risorse disponibili presso l'ISRAL, l'ILSREC, i Musei della Resistenza e gli Istituti culturali della rete documentale regionale, il Polo del '900 di Torino e le banche dati già presenti nell'*Ecosistema digitale di condivisione della conoscenza*²⁷⁰.

Per concludere, vale la pena ricordare la necessità di continuare a mantenere un rapporto con le realtà francesi dei Luoghi della Memoria (i

²⁶⁸ Art. 2 della l.r. Piemonte del 9 gennaio 2006, n. 1; la legge è stata commentata nel capitolo 1 del presente elaborato ed inserita tra gli allegati.

²⁶⁹ È interessante sottolineare che, sebbene non vi sia nessun vincolo nella zona territoriale da noi studiata, la Soprintendenza dei beni culturali abbia dettato delle regole da rispettare in merito alla costruzione di tale struttura.

²⁷⁰ Cfr. Art. 3 del Protocollo d'Intesa.

raderi di Valchevrière e il Mémorial de la Résistance di Vassieux²⁷¹) con lo scopo non solo di poter elaborare progetti europei, ma anche per poter acquisire le strategie da loro utilizzate ai fini della conservazione e della valorizzazione del patrimonio legato alla memoria storica dei luoghi e ai fini di ricerca e documentazione²⁷². A tale proposito sarebbe interessante creare una rete dei Luoghi della Memoria a livello nazionale da inserire negli *Itinerari Culturali* europei di modo da intraprendere una cooperazione con Paesi in cui questo tema ha avuto una forte rilevanza storica²⁷³. Ecco che questo ultimo aspetto potrebbe essere un esempio di collaborazione internazionale che contribuisce alla creazione o comunque alla divulgazione di un patrimonio “*tipicamente europeo*”.

²⁷¹ Il Memoriale della Resistenza di Vassieux nasce all'interno di un Parco Naturale Regionale del Vercors e per questo si configura come una realtà molto simile al caso della Benedicta, cfr. http://memorial-vercors.fr/fr_FR/index.php [ultimo accesso: 20/01/2019].

²⁷² Cfr. Art. 4 del Protocollo d'Intesa.

²⁷³ M. CARCIONE, *Per una corretta valorizzazione dei Luoghi della Memoria*, cit., p. 98. Per maggiori informazioni sugli *itinerari culturali* si veda il sito <https://www.coe.int/it/web/cultural-routes>.

CAPITOLO 3. PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

3.1 La storia del territorio

3.1.1 Il periodo medievale e i monaci benedettini

Il primo documento che riguarda il territorio Capanne di Marcarolo risale all'epoca romana. Tale documento (117 a. C. circa) racconta i conflitti delle tribù del luogo che volevano affermare la propria supremazia su queste terre.

Tuttavia, è in epoca medievale che il territorio Capanne di Marcarolo inizia ad acquisire rilevanza economica e commerciale in seguito allo sviluppo delle reti stradali. Infatti, questo territorio viene attraversato dalla cosiddetta “Strada Cabanera”, una via di comunicazione tra la Padania e la costa, attraverso la quale veniva trasportato e commercializzato il sale. Nel contempo, tale territorio cominciò ad assumere importanza anche per il commercio di legname, utile combustibile, ma anche elemento fondamentale per la costruzione di imbarcazioni.

Risalgono all'XI i primi insediamenti da parte di monaci benedettini, che fecero di questo luogo un punto di ristoro per i numerosi viaggiatori, nonché un luogo di preghiera per i devoti. Capanne di Marcarolo divenne un luogo importante per chi percorreva la *via del sale*, tanto che vi era un deposito del sale, una cascina che fu soprannominata *Salera*.

Intorno alla seconda metà del XVI si avviò un processo di rifeudalizzazione che interessò le zone a fondo valle e che si suppone abbia portato all'insediamento di famiglie contadine in queste zone montane, a causa dell'aggravarsi delle condizioni contrattuali stipulate con i proprietari.

La nobiltà del fondovalle doveva sfruttare a pieno questa “corsa alla terra” e le condizioni di sostentamento per le famiglie contadine erano diventate problematiche.

3.1.2 Le famiglie Spinola e Pizzorno e lo sfruttamento del legname

Lo sviluppo della domanda di legname fece sì che tra il XVII e XVIII secolo si stabilirono in queste zone delle comunità sotto l'autorità delle famiglie Spinola e Pizzorno.

Gli Spinola erano tra gli esponenti più importanti della nobiltà genovese e si stabilirono in questi territori al fine di ampliare i propri possedimenti che comprendevano anche gli stabilimenti siderurgici di Masone e di Campo Ligure. Il controllo sul commercio del legno sul territorio di Marcarolo forniva loro un ulteriore punto di forza.

I Pizzorno di Rossiglione, invece, vedevano nel legname del territorio boschivo di Marcarolo un utile mezzo di combustione per le proprie attività di lavorazione del ferro e un'importante fonte di guadagno nelle trattative intraprese con gli armatori genovesi.

Il legname che caratterizza la vegetazione boschiva di queste zone fu la ragione per cui a partire dal XII iniziarono a stabilirsi le prime comunità. Il tipo di insediamento rurale utilizzato era caratterizzato da una struttura che aveva la funzione di abitazione e da una cascina che era utilizzata come stalla o fienile. Questo tipo di insediamento, cosiddetto “a case sparse”, sfruttava al meglio le risorse legate alla vegetazione boschiva tipica di questo territorio.

Intorno alla metà del XVIII si verificò un drastico cambiamento: le famiglie Spinola e Pizzorno avevano in proprietà solo la propria abitazione, mentre le altre le avevano affittate a famiglie contadine. Questo provocò un periodo di sfruttamento intensivo del bosco caratterizzato da un ritmo molto elevato.

Domenico Gaetano Pizzorno ci ha lasciato uno scritto molto importante per capire quanto il legname di questa zona fosse considerato un elemento prezioso nonché una risorsa economica e di sostentamento. Questo documento fornisce la testimonianza di come la famiglia si fosse adoperata per utilizzare al meglio quello che il bosco poteva offrire. Così, infatti, il

legno aveva un triplice utilizzo. Oltre ad essere utilizzato come combustibile nelle ferriere, il legname veniva impiegato per le costruzioni di naviglio ed infine come fonte di nutrimento per il bestiame.

Nel corso del Novecento il territorio subì un progressivo spopolamento causato dall'impossibilità del bosco di fornire un'adeguata fonte di reddito a tutta la popolazione. Da una parte i proprietari non concedevano l'avviamento di nuove cascine e dall'altra le infezioni fungine provocarono il declino della vegetazione boschiva.

3.1.3 La storia Resistenziale e l'eccidio del 1944

Nella zona del Monte Tobbio tra il 1943 e il 1944 iniziarono a rifugiarsi i primi gruppi di partigiani. Si trattava principalmente di giovani che non volevano arruolarsi e che si opponevano al fascismo. Nacque, così, un comando partigiano con sede nell'antico convento benedettino della Benedicta, il comando della III Brigata "Liguria". Tale gruppo costituiva un pericolo agli occhi dei nazifascisti, che decisero nella primavera del 1944, di organizzare un rastrellamento al fine di eliminare i gruppi ostili e spaventare la popolazione. Il gruppo partigiano che si era stabilito in questa zona poteva rappresentare una minaccia nei confronti di Genova e della zona alessandrina, così i nazifascisti decisero di sventare un duro colpo con il fine di spaventare i giovani intenzionati a ribellarsi e di mettere a tacere la solidarietà nata tra la società civile e il nemico. I partigiani che si erano stabiliti alla Benedicta erano soprattutto ragazzi che non avevano avuto un'istruzione militare e non possedevano la quantità di armi necessarie a difendersi in modo adeguato da un attacco militare.

L'attacco delle forze nazifasciste iniziò la notte tra il 5 e il 6 aprile del 1944 e si concluse il 9 aprile. I morti furono 147 e i prigionieri 368, che furono deportati nei campi di concentramento. La maggior parte dei partigiani erano addirittura disarmati a differenza dei fascisti e dei nazisti che possedevano un equipaggiamento militare decisamente superiore ed erano assistiti, inoltre, da un aereo che controllava dall'alto gli spostamenti dei

nemici. L'azione militare fu preparata nel dettaglio e rappresenta la più imponente azione contro i partigiani combattenti, ma anche contro la società civile che aveva sostenuto quei giovani.

Diversi gruppi, spaventati, decisero di mettersi in salvo rifugiandosi nel Cascinale della Benedicta, questo luogo per loro fu una trappola. Dopo aver fucilato i prigionieri le forze nazifasciste distrussero l'antico convento benedettino. Il numero dei morti dei partigiani combattenti è il più alto a livello nazionale, anche se ancora resta difficile una stima precisa dei deceduti in quella missione. Oltre ai partigiani fucilati, bisogna tener conto di coloro che morirono durante i combattimenti, dei contadini che abitavano quelle zone, dei morti a causa della deportazione nel campo di Mauthausen. Solo nei giorni successivi i parenti e gli amici riuscirono a raggiungere il luogo del tragico evento per riconoscere i partigiani caduti, recuperarne le salme al fine di donargli una degna sepoltura.

3.2 Composizione del luogo

Il complesso monumentale della Bendicta nasce all'interno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, in Provincia di Alessandria.

Il sito è composto essenzialmente dai ruderi della Cascina Benedetta, dalla cappella costruita nella zona in cui furono fucilati i partigiani, dalla fossa comune in cui vennero depositati i morti e dal Sacrario.

Nell'ambito del Parco della Pace, realizzato in seguito al progetto Interreg *Memoria delle Alpi*, è stato istituito il *Centro di documentazione della Benedicta*, ai sensi della legge regionale del Piemonte n. 1 del 2006.

Il completamento di tale struttura rappresenta una tappa molto importante del percorso, intrapreso da anni, attraverso il quale le istituzioni locali si pongono come obiettivo la giusta valorizzazione di quel territorio. Tale spazio sarà luogo di riparo per i visitatori, ma anche un luogo dedicato alla memoria e alla riflessione.

3.3 Relazione sull'ipotesi di allestimento per il Centro di documentazione della Benedicta

L'edificio è costituito sostanzialmente da due ambienti simmetrici rispetto all'ingresso principale. Il primo, a sinistra, di forma trapezoidale, è costituito da gradinate e si conclude sul fondo con una parete che avrà tutte le caratteristiche per ospitare proiezioni. Si cercherà di mantenere uno spazio sufficiente per allestire una conferenza.

La seconda, oggetto dell'intervento, posta a destra dell'ingresso, sarà destinata alle esposizioni permanenti o temporanee, a convegni, dibattiti, eventi e attività culturali in genere. Quindi questa sala avrà un ruolo didattico-educativo dove il visitatore potrà reperire informazioni legate alla storia del territorio.

Il progetto è caratterizzato da un lungo muro di colore rosso, dalla forma sinuosa e ondulata, alto circa 3 metri. Il colore rosso prende ispirazione dal colore del papavero, fiore simbolo dei Partigiani, e ricorda al tempo stesso la memoria tragica del sangue versato nella Pasqua del 1944, durante il crudele episodio che rende tristemente noto questo luogo.

L'impatto visivo dovrà essere forte andando a sorprendere il pubblico, che si ritroverà avvolto da questa forma che richiama la bandiera mossa dal vento e dallo spirito della Resistenza. In questo modo, i gruppi di visitatori si ritroveranno idealmente e fisicamente uniti in un momento di raccolta e riflessione.

La nuova struttura sinuosa, su cui verrà fissato l'allestimento, nasconderà i molteplici angoli e spigoli degli ambienti di servizio adiacenti, creando così un ambiente fluido e morbido adatto alla concentrazione visiva ma anche agli incontri e ai dibattiti che vi si potranno organizzare.

In nessun modo il visitatore, concentrato nella visita alla mostra o impegnato in una conferenza, sarà disturbato dalla presenza dell'ufficio, del

magazzino o dei servizi igienici. Questo nastro rosso idealmente potrebbe essere assimilato a quell'elemento di congiunzione tra il presente e il passato, tra ciò che storia e ciò che è memoria, invitando tutti al ricordo ed alla riflessione.

Su questo muro saranno installati dei pannelli light-box che mostreranno riproduzioni di fotografie storiche, che per questioni di conservazione non verranno fisicamente esposte, ma adeguatamente conservate in luoghi sicuri e protetti.

Questa scelta è stata dettata dal fatto che non è previsto un servizio di guardiania continuo ed inoltre il luogo potrebbe non avere le caratteristiche adatte alla tutela e alla conservazione duratura del materiale originario, che quindi rimarrà depositato negli Istituti Storici della Resistenza piemontesi.

Oltre ai light-box sono previsti una serie di pannelli sui quali si potranno proiettare video come: filmati d'epoca del territorio che testimoniano le difficoltà della vita in montagna; documentari che descrivono le caratteristiche peculiari di flora e fauna che contraddistinguono il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Tra tutte queste documentazioni acquisiranno primaria rilevanza le interviste originali ai testimoni di guerra.

I pannelli potranno essere fissati nell'estremità superiore del muro dal quale verrà fatta passare l'energia elettrica. Quindi, la parte sommitale della parete fornirà energia ai video, ai light-box e all'occorrenza a corpi illuminanti per il materiale utilizzato nelle esposizioni temporanee o permanenti. Il muro sorreggerà le fonti luminose che andranno ad illuminare il soffitto e la sua decorazione.

Il soffitto, come tutte le pareti, sarà caratterizzato da una tinteggiatura scura, vicina al blu notte, per creare maggiore drammaticità e concentrazione sulla parete rossa. Questo andrà a richiamare il cielo


notturno del bosco, luogo in cui si rifugiarono e trascorsero le notti i partigiani.

Una decorazione in mosaico riprodurrà, con una vista dal basso verso l'alto, le fronde di un bosco. Questa decorazione partirà dalle pareti perimetrali in modo tale da creare una sorta di spazio aperto centrale racchiuso tra le fronde degli alberi. La relazione tra la decorazione musiva, le pareti ed il soffitto-cielo illude il visitatore con una possibile via di fuga, ma allo stesso tempo l'intelaiatura che sovrasta e circonda lo spazio vitale della sala esclude qualsiasi idea di salvezza. In questo modo si cercherà di rievocare e far rivivere l'ambiente immerso nella vegetazione in cui vissero e si nascosero i Partigiani; quel bosco che fu per loro come una tana: sì, luogo di rifugio necessario alla sopravvivenza, ma anche trappola mortale. La parte centrale del soffitto sarà in penombra così da rimanere fedeli al concetto di precarietà che la notte trasmette ed induce su ogni essere vivente. Le uniche parti illuminate rimarranno le fronde che renderanno quello spazio anche un luogo di contemplazione verso la natura qui rappresentata da quest'opera musiva.

Il mosaico, oltre a creare una ghiera di fronde protettive, esalterà lo spazio al cui centro saranno collocate alcune sedute realizzate da blocchi di pietra recuperati dal territorio circostante. Queste pietre verranno levigate unicamente sulla parte superiore per poter essere impiegate come elemento di seduta e di riposo.

L'asperità della pietra grezza vuole sottolineare la durezza della vita dei Partigiani nei boschi. Si è fatta questa scelta per rimanere in sintonia con le caratteristiche naturali di questo territorio e per fare in modo che l'individuo venga proiettato in un ambiente simile a quello originario.

Il pavimento verrà realizzato con un cemento grezzo con all'interno ossidi di ferro che conferiranno un tono bruno a tutta la superficie, con l'evidente obiettivo di creare un effetto naturale che ricordi il terreno montano.



Stato esistente



Sala oggetto dell'intervento



Immagine di ispirazione 1





Immagine di ispirazione 2




Immagine di ispirazione 3




Schizzo di progetto




Stato di progetto, pianta



Soffitto, mosaico



Stato di progetto, soffitto



Stato di progetto, sala espositiva. Vista n°1



Stato di progetto, sala espositiva. Vista n°2

CONCLUSIONI

Risultati raggiunti

Nel presente elaborato si è proposta l'analisi della *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, cercando di far emergere la portata innovativa dei suoi principi. Per poter comprendere adeguatamente quali siano i concetti che la rendono uno strumento innovativo di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, si è rivolta l'attenzione agli strumenti internazionali Unesco in materia di beni culturali. Si ricorda che la Convenzione di Faro è stata ratificata, per ora, solo da 18 Stati, che sono per la maggior parte del sud-est Europa, Paesi segnati dalla guerra fino a poco tempo fa e perciò desiderosi di essere coinvolti a livello europeo per ciò che riguarda le politiche culturali, economiche e sociali. Analizzando le disposizioni contenute nel testo si è cercato di mettere in luce gli elementi fondamentali, a partire dalla decisione della sua natura giuridica in quanto "convenzione quadro".

In relazione al caso studio il Parco della Pace della Benedicta è stato utile fare un confronto tra la Convenzione di Faro e gli strumenti Unesco sulla tutela del patrimonio dell'umanità e sul patrimonio intangibile. È stato possibile così osservare come questo luogo sia un caso particolare che fornisce molteplici spunti di riflessione dal punto di vista giuridico per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Come si è affermato negli ultimi paragrafi del capitolo secondo, il coinvolgimento della comunità locale nei confronti della riqualificazione e valorizzazione territoriale hanno portato ad una serie di iniziative che dimostrano l'esistenza di un forte legame identitario con il territorio. Stiamo parlando di comuni molto piccoli i cui abitanti sono stati colpiti da vicino, a livello familiare, dal tragico evento che si è consumato nella lotta resistenziale. Un evento di portata nazionale si lega a questo territorio e partendo da questo presupposto le istituzioni locali dovranno cercare di attivare un adeguato sistema di diffusione di informazioni al fine di

acquisire maggiore visibilità, al pari di altri luoghi italiani legati allo stesso contesto storico. Questo sarebbe importante perché, se da un lato la Benedicta rappresenta un punto di riferimento nella memoria collettiva della zona, dall'altro diventa una responsabilità economica importante per queste realtà così piccole. È per questo che l'impegno della comunità locale ha rivolto l'attenzione nei confronti della partecipazione a progetti di livello europeo con lo scopo di reperire fondi utili alla riqualificazione territoriale. In una prospettiva futura sarà necessario intraprendere rapporti che si basano su collaborazioni interregionali con i luoghi legati al periodo resistenziale, non solo liguri, con lo scopo di creare una rete che permetta di diffondere informazioni relative al periodo storico, mettere a disposizione documenti, organizzare percorsi di visite congiunte.

Le collaborazioni sarebbero utili anche per accedere all'utilizzo di tecnologie multimediali per ampliare l'orizzonte esperienziale del visitatore di questi luoghi, che per loro natura, creano difficoltà nei confronti di una loro possibile valorizzazione.

Il tema della guerra dovrebbe essere preso come spunto per concentrare l'attenzione sui temi sempre attuali della pace, dei valori democratici, dei diritti e dell'integrazione sociale.

La dimostrazione più importante che ci fa pensare all'esistenza di una vera e propria *comunità patrimoniale*, nei termini della Convenzione di Faro, è senza dubbio la fondazione dell'Associazione Memoria della Benedicta, costituita da una cinquantina di comuni, associazioni e istituzioni locali, che ha promosso e guidato la ripresa di coscienza nei confronti di questo territorio così importante da riunire ogni anno centinaia di persone e che ha visto in passato la partecipazione di importanti personaggi politici e istituzionali, che ci si augura possano di nuovo presenziare a partire da quest'anno. Un evento che è motivo di aggregazione sociale a distanza di più di settanta anni è espressione di un legame molto forte tra gli individui che abitano quelle zone, il loro territorio e la storia nazionale. Tuttavia, si può affermare che, il caso preso in riferimento deve ancora portare in luce elementi tali da poter parlare a tutti gli effetti di una vera e propria *comunità*

patrimoniale. Il completamento del centro di documentazione sarà l'espressione più importante della volontà da parte delle istituzioni locali di custodire e diffondere la storia del territorio. Proprio questa struttura sarà, sì il coronamento di una serie di attività di valorizzazione territoriale, ma anche il punto di partenza di future iniziative capaci di portare in luce più di quanto fino ad ora è stato "scoperto" riguardo a questo territorio, che come già ricordato, potrebbe avere diversi elementi che potrebbero essere approfonditi al fine di una giusta tutela e valorizzazione.

Considerazioni critiche

La Convenzione di Faro propone un'idea innovativa di patrimonio culturale, che viene ad assumere una vastità di connotazioni in quanto viene lasciata alla discrezione degli individui la possibilità di identificarlo. Il concetto di patrimonio culturale, peraltro elemento dinamico in continua evoluzione, può avere molteplici interpretazioni e può assumere diversi significati in relazione alla comunità che ne decreta la sua esistenza. Le comunità patrimoniali sono responsabili non solo dell'identificazione dell'eredità culturale, ma anche della sua gestione e valorizzazione. Ogni Stato ha la responsabilità di determinare entro quali termini si debba svolgere la partecipazione della società civile ed il ruolo che i vari *stakeholders* vengono ad assumere nei confronti della gestione patrimoniale.

Probabilmente la portata innovativa della Convenzione ha bloccato la ratifica da parte di molti Paesi, tra cui l'Italia, per la quale comporterebbe un radicale cambiamento a partire dall'identificazione del patrimonio culturale, che non sarebbe più di competenza esclusiva delle istituzioni governative.

Nonostante vi sia un interesse vivace in merito all'argomento da parte di accademici e giuristi, la Convenzione è tuttavia recente e non offre ancora un riferimento completo in ambito normativo. Infatti, la letteratura di riferimento è al giorno d'oggi in continua evoluzione e questo rende difficile uno studio completo della materia, soprattutto in ambito italiano.

Invece, per quanto riguarda il caso di studio proposto in questo elaborato, le criticità si sono manifestate soprattutto nella ricerca di fonti complete che potessero fare da linea guida e dall'impossibilità di avere un quadro definito della situazione. È per questo che la mia ricerca è da considerarsi come una valutazione iniziale dalla quale si potrebbero sviluppare ulteriori indagini che coinvolgeranno il Parco della Pace della Benedicta.

Cambiamenti in corso d'opera

Durante la stesura della tesi, per le ragioni appena menzionate, si è deciso di offrire un apporto concreto e un'idea all'Associazione Memoria della Benedicta che si dovrà occupare della gestione del futuro centro di documentazione. Quindi il terzo capitolo è stato dedicato all'ipotesi di un possibile allestimento dal quale si possa prendere spunto.

Possibili approfondimenti sul tema

Un tema molto attuale che non si è potuto approfondire nell'economia di questo lavoro di tesi, benché inerente alla natura della Benedicta, è la distruzione dei monumenti in tempo di guerra.

Uno studio più approfondito sulla tutela del patrimonio culturale durante i conflitti armati in riferimento alla *Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato* del 1954 con i relativi Protocolli sarebbe interessante al fine di inquadrare la situazione dei Luoghi della Memoria da questo punto di vista. Si potrebbero creare dei legami tra i vari luoghi italiani rappresentativi di questo tema, un esempio è proprio il collegamento tra la Benedicta e Montecassino. Territori entrambi collegati a livello storico sia dagli insediamenti benedettini che dalla distruzione bellica, avvenuta in entrambi i casi nel 1944. In relazione alla Convenzione Unesco sul Patrimonio dell'Umanità che prevede una *Lista del patrimonio in pericolo* si potrebbe approfondire il legame tra i cosiddetti memoriali e il valore storico che essi ricoprono.

APPENDICE I **FOTO STORICHE**



I raderi della cascina dopo il rastrellamento, 1944



Cascina Poggio, sede del III distaccamento della III brigata Garibaldi Liguria



Tre giovani partigiani



Gruppo di partigiani in marcia nella zona del monte Tobbio prima della strage della Benedicta, marzo 1944



Arrivo della popolazione civile presso la Benedicta in seguito al rastrellamento nazifascista



*"Benedicta" Pellegrinaggio.
Messa al Campo "*


Le prime messe commemorative sui ruderi della Benedicta



Donna in preghiera commemora i caduti



Corteo funebre dei caduti nella Pasqua del 1944



Commemorazione presso Serravalle Scrivia per i caduti nella strage della Benedicta, aprile 1945



Verso della fotografia precedente




Funerali a Serravalle Scrivia dei caduti durante l'eccidio della Benedicta



Discorso commemorativo del Presidente del Consiglio, Ferruccio Parri

Tutte le foto sono state prese da: <http://www.metarchivi.it> con la gentile collaborazione di Paolo Carrega, bibliotecario ed archivista dell'Isral.

APPENDICE II FOTO DEL LUOGO



Area geografica del sito della Benedicta. In evidenza il territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo



Veduta aerea dei ruderi della Benedicta



Ruineri della cascina Benedicta



Ecomuseo di Cascina Moglioni presso il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Tutte le foto sono state prese da: <http://www.parks.it/parco.capanne.marcarolo/>,
https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2470:sentiero-della-pace&catid=36:sentieri&Itemid=11.

APPENDICE III INTERVISTE

Intervista al Presidente dell'Associazione Memoria della Benedicta,
Daniele Gaetano Borioli

"Il progetto di realizzare un Centro di Documentazione nel luogo in cui si svolse in maniera prevalente l'eccidio della Benedicta, che ha avuto poi una coda tanto tragica nella vicenda dei deportati, delle decine e decine di deportanti, che sono stati mandati a Mauthausen e che in gran parte non hanno fatto ritorno, nasce come dedica a questa vicenda della nostra lotta di liberazione della seconda metà degli anni 90 stanzialmente. Io lo ricordo perché, non per celebrarmi, ma in quel periodo ero vice presidente della Provincia di Alessandria e mi occupavo, in particolare, di tutte le commemorazioni, le celebrazioni e le attività istituzionali collegate ad episodi della Guerra di liberazione a cui noi guardavamo con particolare attenzione, anche perché oltretutto, proprio in quegli anni, il presidente Scalfaro concesse alla Provincia di Alessandria il riconoscimento con la medaglia d'oro al valor militare per i meriti acquisiti nella lotta di liberazione e quindi era un tema in cui noi, in quel momento, dedicavamo una particolare attenzione istituzionale. È uno dei pilastri per quel riconoscimento fu proprio l'episodio della Benedicta, che come si sa è stata la più grande strage di partigiani combattenti perpetrata durante i 20 mesi di guerra partigiana. L'idea nasce lì, la Benedicta è stato per molto tempo, anche prima di quel periodo, un luogo veramente significativo per la memoria, per la cultura democratica di questo territorio ed ha anche avuto la visita di alcuni Presidenti della Repubblica, l'ultimo fu Ciampi. La Benedicta naturalmente era già stata fatta oggetto di attenzione da Pertini, per citare solo un episodio tra i più celebri, però in quegli anni, stiamo parlando appunto della seconda metà degli anni 90, io ricordo, che era anche fisicamente soggetta ad un processo di non dico proprio di abbandono, ma certamente di lenta dimenticanza. Anche l'aspetto fisico dei luoghi non era più confacente all'onore che si deve ad un posto che è stato teatro di un episodio così cruento, ma così importante per la nostra libertà. Io ricordo anche gli stessi ruderi, quello che era rimasto della cascina Benedicta dopo l'incendio di quella tragica settimana di Pasqua, erano ricoperti da sterpaglie ed erano poco leggibili ormai. In quel frangente, io che mi stavo occupando di questi aspetti istituzionali insieme all'ANPI e a chi la presiedeva allora, cioè Ezio Gemma (che ci ha lasciato da qualche anno purtroppo), valutammo insieme di non solo ridare anche un po' di decoro ai luoghi, ma di provare a lavorare a un progetto. Noi ci dicevamo

sostanzialmente: nella stessa regione Piemonte ci sono diversi luoghi che sono stati teatro di storie molto importanti per quanto riguarda la vicenda Resistenziale e, (pensiamo a Boves o a Paralup, pensiamo alla casa di Fondotoce), secondo noi vale la pena provare a lavorare perché anche alla Benedicta si realizzi una struttura di questo tipo. Una struttura che serva ad ospitare scolaresche o semplici cittadini che sono coinvolti dalla curiosità e dalla volontà di approfondire gli avvenimenti di quel periodo in quel luogo. Tutto questo, naturalmente, allestendo un centro, una struttura che possa ospitarli e che possa ospitare mostre, iniziative, attività. Quella fu la prima idea. Poi, la progettazione di un vero e proprio centro di documentazione fu soggetta a una serie di valutazioni e anche se vogliamo qualche controversia, perché si doveva agire in un territorio particolarmente sensibile anche dal punto di vista ambientale, quindi capire che tipo di struttura fare in mezzo alle montagne in mezzo all'Appennino con la normale dialettica tra chi lo voleva in un modo e chi in un altro. Io ricordo, senza nessun problema, che avrei visto meglio una struttura magari più leggera, fatta di materiali non troppo invasivi: legno, vetro, materiali che non coprissero il territorio, ma che si trattasse di una struttura sopra il livello del suolo. Mi sembrava una cosa più semplice e più leggera e devo dire che poi alla fine incominciamo a lavorare invece ad un progetto, che come si dice tecnicamente, ipogeo, perché questo pareva ad alcune associazioni ambientaliste meno invasivo. Ci avviammo verso questa ipotesi che è stata ha conosciuto un po' delle traversie che molti dei lavori pubblici purtroppo conoscono, come il fallimento della ditta che aveva cominciato i lavori. Quindi, ora siamo al punto in cui io spero, finalmente, dopo uno stop che dura da qualche anno, si riesca a riprendere e a concludere quel progetto, che adesso diventa prioritario terminare; anche perché così com'è ora non è completo ed è diventato deturpante dal punto di vista ambientale. L'idea nasce lì, noi volevamo ed immaginavamo, di realizzare nel luogo dell'eccidio un punto che potesse diventare riferimento per studenti, per visite, cosa che da qualche anno già succede, grazie anche all'attività di chi mi ha preceduto: prima Andrea Fuoco, poi Don Giampiero Armano. L'attività di visita delle scolaresche in modo particolare, naturalmente nella buona stagione, si caratterizza in una formazione prima in ambito scolastico, e poi si accompagnano gli studenti in questo percorso che li porta a conoscere sia il luogo specifico dell'eccidio, sia anche un po' i camminamenti che i partigiani lì intorno percorrevano quando erano clandestini. È un'attività che, grazie al cielo, funziona e che comunque ha già un punto di riferimento, che non è il centro documentazione che non c'è ancora, ma è Cascina Pizzo. È un luogo attrezzato anche con un punto lettura, che comincia ad avere un po' di

repertorio bibliografico. È un luogo dove gli studenti e gli alunni possono avere una prima informazione per poi avviarsi alla visita ecc. Quindi, la struttura in realtà di centro di documentazione in parte c'è perché anche Cascina Pizzo è concepita come una delle due gambe del centro di documentazione, quello che ancora manca perché non ancora completata, è appunto questa struttura ipogea, che poi io immagino dovrà essenzialmente ospitare mostre, momenti di dibattito nella stagione buona. Non sarà un luogo dove c'è permanentemente una presenza di persone, anche perché la collocazione si presta più ad un uso specifico. Quindi l'idea nasce allora ed è accompagnata da una serie di step di avvicinamento, alcuni li abbiamo anche ricordati prima chiacchierando. Non ricordo esattamente, comunque sempre negli anni intorno alla metà del 2000 abbiamo agganciato, sempre in collaborazione con gli istituti storici, con le amministrazioni provinciali e regionali, l'opportunità di inserire la Benedicta nell'ambito dei cosiddetti "Sentieri delle Alpi". Il progetto Interreg ha finanziato interventi finalizzati a delineare, a tracciare e anche a segnalare con una cartellonistica specifica i punti più rilevanti della Resistenza in diversi territori del Piemonte, compreso il nostro. La Benedicta è uno dei punti dei Sentieri di Memoria delle Alpi, così come per esempio anche Ponzone e PianmCastagna. Ci sono alcuni luoghi, in particolare nel sud della nostra Provincia, a ridosso dell'Appennino ligure, che sono entrati a far parte di questo circuito.

Ora, naturalmente, si tratta di completare questo Centro, e contemporaneamente, lavorare ad un progetto culturale. In questo senso vanno ad esempio i rapporti che abbiamo stretto adesso con il Polo del 900, il tentativo di inserire la Benedicta all'interno di una rete più ampia dei luoghi della memoria, che sono molti in Italia: Il Museo del Deportato di Fossoli piuttosto che quello di Fosdinovo. Ci sono diversi luoghi, soprattutto nella parte occupata del Paese, che conservano tutti quanti la memoria di episodi diversi, ma ugualmente tragici anche per i riflessi sul piano umano, del costo di sangue che si è pagato.

Per quanto riguarda i rapporti con la comunità locale diciamo che con tutte le curve, le impennate e le discese di un grafico immaginario dell'attenzione dei cittadini, delle comunità locali verso questo tipo di temi, l'episodio della Benedicta, che non è così conosciuto fuori dall'ambito territoriale Ligure-Alessandrino in rapporto all'importanza che ha in base al costo di vite umane che porta con sé. In quel senso bisogna fare un po' di più perché l'episodio in realtà occupa una posizione particolare e rilevante nell'ambito della vicenda Resistenziale. Però fatta questa premessa che riguarda la capacità e lo sforzo di renderlo maggiormente noto in tutto il resto d'Italia e non solo; per quanto riguarda la dimensione locale, pur con

gli alti e bassi un po' legati anche alla contingenza (ci sono periodi in cui l'insieme della storia della resistenza è finito un po' carsicamente tra gli argomenti meno forse meno dibattuti) la memoria di quell'evento è rimasta viva.

C'è stato un periodo, io ricordo, in un certo numero di anni in cui sembrava che la Resistenza fosse un dato in qualche modo acquisito e questo vale anche poi per la dimensione locale. Poi ci sono stati anni in cui, anche un po' devo dire, grazie alla storiografia revisionista che ha determinato una reazione che ha costretto un po' tutti a riportare l'attenzione su un periodo storico che sembrava un po' dato per scontato. Tuttavia, a livello locale è comunque rimasto ancora in tutti questi anni un episodio anche molto identitario, (intendo per locale tutta l'area dell'Alessandrino e genovesato). È un episodio in cui in cui molte persone si riconoscono, tant'è che le manifestazioni alla Benedicta di solito sono significativamente partecipate, a differenza di altre in cui ci sono le autorità e pochi altri. Alla Benedicta viene il popolo con gli striscioni e talvolta diciamo che è luogo in cui alcune vicende della discussione e della polemica politica contemporanea arrivano a rappresentarsi. Questo, talvolta, può dare fastidio perché uno dice: "ma cosa c'entra?" Però è sempre anche il segno che comunque la Benedicta viene vista dalle comunità locali in senso largo ancora come un elemento identitario in cui riconoscersi, in cui richiamare in causa quelli che si ritengono i valori che poi magari uno tira un po' anche al proprio bisogno. Questo aspetto può essere positivo, ma anche negativo. Io dico sempre, anche un po' da osservatore storico e anche politico, che non c'è nulla di più improprio e forzato che assegnare ai partigiani combattenti un pensiero, o peggio ancora una posizione politica, su alcune questioni dell'oggi quando non si ha modo di sapere che cosa avrebbero pensato. Un riferimento classico di tutta la discussione sulla Tav. Come possiamo noi sapere? Però nello stesso tempo, anche se questa è una cosa che a volte ha le sue controindicazioni, è anche vero che in qualche modo la chiamata in causa vuol dire che quello è un punto di riferimento. Le comunità locali in senso stretto, se pensiamo anche alle istituzioni, vivono questa questione naturalmente con molta partecipazione, anche se la Benedicta poi rilascia su di loro anche dei problemi. Parliamo ad esempio di comuni molto piccoli che hanno problemi enormi di gestione, quindi da un lato sono ovviamente molto attenti al fatto che questo luogo venga conservato in buone condizioni eccetera, però talvolta non hanno le risorse necessarie e quindi, soprattutto in rapporto con le istituzioni di livello, c'è una vivacità anche dialettica che riguarda una questione 'sacrosanta'. Le istituzioni locali si sentono in qualche modo custodi di questo patrimonio di memoria; a tale proposito vorrebbero avere

più attenzione intanto da chi deve prendere le decisioni perché i loro desiderata siano tenuti maggiormente in considerazione; nello stesso tempo vorrebbero avere anche un po' più di risorse perché giustamente hanno bisogno di far funzionare gli scuolabus per portare i bambini a scuola, per effettuare le attività di manutenzione di tutto il territorio, ecc. Questa vivacità è anche spia di un'attenzione: questa idea di realizzare un centro di documentazione a suo tempo ha anche un po' rivitalizzato, perché ci sono stati anni in cui questa cosa, dopo momenti di gloria come quelli delle visite di Pertini eccetera, era un po' caduta non nel dimenticatoio, ma data un pochino per scontata. Questo progetto ha dato intanto a loro la sensazione di essere custodi del territorio in cui c'è la Benedicta, ma anche un po' l'orgoglio di sentirsi "al centro dell'attenzione" con tutte le contraddizioni del caso: innesca qualche volta discussioni vivaci, qualche polemica, ma credo che nel complesso sia per loro un evento positivo. Tenga presente che parliamo di una questione che ha una grande rilevanza storica, che si colloca comunque in un contesto che per molti aspetti è uno dei contesti più delicati della geografia politica ed economica italiana perché si colloca in un punto del territorio, che come molte altre realtà montane è soggetto a fenomeni di marginalizzazione, di abbandono. Quindi è chiaro che, oltre al valore morale che ha l'eccidio della Benedicta, per le comunità che vivono lì è anche un'opportunità per avere in qualche modo un'attenzione centrata su di sé che magari altre aree montane non hanno. Credo che sia molto importante questo rapporto tra la comunità locale ed un episodio, che sebbene non sia solamente un episodio locale, ma di scala molto più ampia, che loro sentono molto come un fatto personale".

Intervista al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Isral,
Mariano Giacomo Santaniello

"Sicuramente la vicenda della Benedicta per le sue ricadute sulla storia di questo territorio è stata uno dei punti di svolta che in qualche modo hanno caratterizzato la vicenda resistenziale in queste aree che sono, ricordo, territorio di confine tra il Piemonte e la Liguria e che di fatto, rispetto al baricentro-città di Torino, questo territorio verde molto di più sul versante Ligure, sul fronte Genovese. In quella stagione, essendo la stagione delle grandi industrie pesanti (Genova aveva un ruolo molto importante), c'era una classe operaia molto forte; quando ci fu la vicenda resistenziale la stragrande maggioranza dei giovani che provenivano dal ceto sociale legato alla classe operaia fece la scelta della resistenza, di diventare partigiano. Andarono nelle montagne appunto dell'Appennino e lì si concentrarono, in quella vicenda si configura l'evento tragico della Benedicta.

L'operazione che culturalmente viene fatta di ricordo e di valorizzazione di quell'aerea è sicuramente un'operazione che ha un duplice aspetto. Il primo è proprio quello di celebrare e ricordare quella vicenda storica, quel fatto storico, ma contemporaneamente ribadire il fatto di come un territorio sia identificato in una stagione della storia. Nel corso degli anni, la strage della Benedicta - che ricordo fu la più importante, la più rilevante strage di Partigiani che ci fu in Italia, rispetto agli altri eventi stagisti che ci sono stati nel periodo della guerra - è passata un po' in secondo piano. Hanno prevalso realtà dove ci furono, invece, un maggior numero di morti legati alla popolazione civile, come ad esempio Montesole, Sant'Anna di Stazzema etc. Questa realtà ha una connotazione molto forte in relazione al fatto che, essendo figli del territorio, quel luogo è un ruolo simbolo per tutta un'importante fetta del territorio piemontese e ligure, prova ne è che quando c'è la celebrazione nella prima domenica di Aprile della strage, su quel luogo - che è un luogo difficilmente raggiungibile perché è proprio perduto in mezzo ai boschi degli appennini (rispetto al comune capoluogo ci sono almeno venticinque minuti di automobile salendo e scendendo valli in mezzo ai boschi) - si concentrano i gonfaloni di gran parte dei comuni che affacciano sulla provincia di Alessandria, sulla provincia di Genova e di Savona. Quindi già una presenza istituzionale molto consolidata, il che denota appunto il fatto di come quella vicenda è molto innervata sul tessuto sociale e nella memoria diffusa di una popolazione.

Nel '66/'67 fu fatto il primo sacrario, quello attualmente visibile dove ci sono le lapidi con l'elenco dei caduti, che fu inaugurato dal presidente della Repubblica Saragat. Fu un evento molto rilevante: io ricordo, ero un bambino, che era venuto con l'automobile di rappresentanza e si era fermato

in città a salutare la cittadinanza. Fu un evento insomma memorabile. Nel corso degli anni il luogo della Benedicta, anche per la sua dislocazione geografica, è diventato meta di pellegrinaggio ed in altre occasioni, come ad esempio la Festa della Repubblica, quando si organizzano eventi sul sito, luogo di ritrovo: è un luogo della memoria a tutti gli effetti. L'operazione che è stata pensata per conferire maggior rilevanza al luogo, è figlia di quella legge regionale che l'ha istituita come luogo della memoria, come ce ne sono altri in Piemonte, Fondo Tocce, il Martinetto di Torino. È sicuramente un'operazione importante dal punto di vista sicuramente storico ma anche politico-istituzionale perché lo Stato, la Repubblica Italiana, riconosce quel luogo, come appartenente alla sua storia fondativa. L'operazione che è stata costruita di realizzare lì il centro di documentazione è sicuramente un'operazione ardita. Su quella zona dove c'era la cascina della Benedicta, l'ex convento dei frati, che com'è noto fu fatta saltare...brillare con le mine dai nazisti dopo il rastrellamento, di cui sono rimasti dei ruderi, son stati già fatti da subito alcuni interventi di conservazione di ciò che rimaneva.

L'intervento che era stato previsto è stato il frutto di un lungo dibattito che è intervenuto sul territorio dove i vari soggetti (popolazione, soggetti istituzionali, associazioni, partiti) hanno in qualche modo intessuto un dibattito pubblico e hanno fatto la scelta di individuare su quell'area il terreno in cui costruire la struttura che sarà adibita a centro di documentazione. Una scelta ardita e complicata che si traduce nel costruire un fabbricato ipogeo. Ora, personalmente io (faccio l'architetto di lavoro, l'architetto e l'urbanista) avrei fatto un altro tipo di operazione a fronte del fatto che su quel piccolo territorio dell'area della Benedicta insistono anche altri fabbricati - Cascina Pizzo, Cascina Foi (che sono fabbricati che venivano chiamati 'cabanet' - che sono stati in parte recuperati grazie ai finanziamenti comunitari e in cui (in alcuni) sono stati realizzati degli ecomusei. Credo che potesse essere questa l'occasione di utilizzare quelle strutture, potenziandole con interventi probabilmente anche meno invasivi di quelli che sono si stanno operando, ottenendo probabilmente anche costi inferiori, ed una maggiore operatività e disponibilità del bene. Il luogo della Benedicta è da allora meta di pellegrinaggi da parte di chi ha avuto familiari caduti. Questi sono parecchi perché, tenga conto, che nel comune di Voltaggio che è un comune molto vicino, limitrofo a Benedicta - e comunque ci vuole mezz'ora da voltaggio per andare a Benedicta di automobile per raggiungerla - le classi 22, 23, 24 maschile furono sterminate, questo per dare la dimensione di quella che è stata la portata su certe realtà locali. Oltre ai pellegrinaggi e alle gite scolastiche, organizzate dall'Associazione della Memoria della Benedicta (che era guidata fino a poco tempo fa dal

professore e sacerdote Don Gian Piero Armano che ha come dire concentrato delle sorte di viaggi della memoria costruendo sul luogo ai ragazzi spiegando ciò che è accaduto e come era successo, per fargli toccare con mano) quei luoghi sono obiettivamente lasciati a sé stanti. Qualche viaggiatore può recarsi in questa zona perché il paesaggio è molto piacevole e particolare - è un paesaggio montano appenninico sotto il profilo naturalistico è anche di grande pregio- però proprio per questa difficoltà di collegamenti è difficilmente raggiungibile se non in maniera voluta. Questo è il grande limite, secondo me, della posizione. Però, alla luce di quello che dicevo prima, ovvero del fatto che ci si concentra in quel luogo in determinati momenti dell'anno in gruppi che a volte sono anche molto numerosi, sicuramente un punto di riferimento dove sostare, dove ci sia la possibilità di rifocillarsi, di incontrarsi - essendo una zona montana cioè anche il clima è mutevole - è sicuramente un'operazione più che valida. Personalmente io ritengo che bisognerebbe limitarsi a questo - so di dire cose sulle quali probabilmente Massimo Carcione non è d'accordo – però, personalmente, l'idea di creare in quella zona il centro di documentazione pensando qualcuno si rechi a fare ricerca, è utopia. Rendere fruibile con i mezzi e le tecnologie del giorno contemporaneo quei luoghi è altrettanto follia, nel senso che tutto è fattibile, ma conoscendo un attimino le dimensioni della situazione, risulta difficilmente proponibile una situazione di questo tipo. L'idea per esempio di portare in quella zona la fibra ad alta velocità è inverosimile tenendo presente che non prende nemmeno il telefono cellulare. Se ci limitiamo invece al discorso meramente strutturale di individuare un luogo di ricovero, un luogo di adunanza e un luogo di protezione/sosta per fare una narrazione, un racconto, una descrizione dei luoghi di ciò che è stato, di quello che è accaduto, allora il progetto risulta di diversa dimensione ed è funzionale. Tutto ciò che riguarda gli aspetti della ricerca e della documentazione non può essere contemplato nella stessa struttura. Si può pensare di avere a disposizione qualche strumento, come ad esempio un proiettore video attraverso il quale si possa proiettare qualche documento riprodotto, ma non bisognerebbe andare oltre a questo. Tutto questo anche perché c'è un problema di custodia del luogo. Ad esempio, ha visto, qua è nevicato in questi giorni. Ecco che alla Benedicta ci sarà decisamente molta più neve, perciò è difficilmente raggiungibile. Per quanto riguarda il territorio, stiamo parlando di comuni - sono cinque o sei che si trovano a cavallo tra Liguria e Piemonte - che sono legati tendenzialmente a realtà istituzionali tipo le ex comunità montane. Stiamo parlando di microscopici comuni - non so se lei abbia presente la realtà territoriale piemontese: su 8000 comuni italiani, oltre 1200 sono in regione Piemonte perché è un

retaggio sabaudo che ci siamo portati dietro - come il Comune di Bosio, che hanno territori molto estesi sotto il profilo quantitativo, ma con un numero di abitanti residuo e quindi con disponibilità di risorse assolutamente improprie per poter sostenere certe gestioni.

La presenza del sito della Benedicta valorizzato, alla luce del fatto anche che la Benedicta rientra all'interno di un'area protetta che recentemente ha cambiato nome in Parco naturale, può diventare un ulteriore elemento aggiuntivo di valorizzazione territoriale che può contribuire alla sostenibilità ed all'esistenza di queste realtà locali.

Sul versante piemontese la sesta zona operativa ligure aveva due ambiti operativi, uno era il versante della Benedicta e delle cosiddette capanne di Marcarolo, l'altra era quella che dall'autostrada A7 va in direzione Genova, dalla cosiddetta Val Borbera fino alla Valle Staffora. Questo ambito è stato molto più vivace sotto il profilo resistenziale, ci furono parecchi scontri e fu costituita una sorta di repubblica autonoma. Qui, le formazioni partigiane avevano tutto un altro regime di rapporto con la popolazione.

La zona in cui si trova la Benedicta ha questo valore aggiunto conferitogli dal fatto che vi si trova il luogo in cui è accaduto il disastro del 1944.

Sulle vicende storiche che hanno condotto a quel disastro militare e umano non sto qua a dilungarmi perché ci son libri e libri che l'hanno raccontato, però fondamentalmente io penso che ci sia un aspetto duplice in cui le realtà istituzionali territoriali giocano un ruolo fondamentale. Da una parte c'è il fattore di valorizzazione territoriale in sé, dall'altra la valorizzazione di un luogo 'di custodia del territorio, un luogo legato alla memoria di quel territorio. Una buona parte della popolazione di quei luoghi ha nel suo tessuto sociale i caduti legati a quel tragico evento... una grandissima parte dei morti della Benedicta erano i figli e i nipoti dei cittadini di allora, che abitavano quei territori, che erano ovviamente molto più densamente abitati rispetto ad oggi'.

Intervista al Dott. Massimo Carcione

"La Legge Regionale n. 1/2006 istituendo il Centro di Documentazione mirava a dare unicità e coerenza a una serie di progetti vicini e analoghi (il recupero dei ruderii, l'ecomuseo, il progetto europeo "La Memoire des Alpes" con la Francia, la ricostruzione delle cascine, il Parco della Pace, ecc.) anche nella prospettiva di un significativo finanziamento che al termine della vicenda assommerà a circa 2,5 milioni di Euro. Purtroppo, i ritardi nella realizzazione delle diverse opere, ma soprattutto della struttura ipogea, ha creato notevoli problemi gestionali, contrasti, polemiche e anche reazioni negative da parte della comunità locale, cui il protocollo d'intesa del dicembre 2018 (elaborato e discusso per oltre un anno) prova a dare risposta. In tutto questo periodo recente purtroppo l'Associazione non è stata in grado per diverse ragioni di svolgere pienamente quel ruolo di coinvolgimento, mediazione, partecipazione e tramite con le istituzioni e associazioni locali (e non solo con gli Enti pubblici), piemontesi ma soprattutto liguri, ruolo per cui invece era stata appositamente creata nel 2003 in occasione della visita del Presidente Ciampi.

In questa fase la difficoltà maggiore sta nel totale capovolgimento di ruoli tra:

- la lunga fase precedente (1999-2014), in cui ogni scelta e responsabilità operativa era in capo alla Provincia (stazione appaltante) e all'Associazione;*
- quella odierna in cui tutti gli enti stanno lavorando insieme al tavolo tecnico di coordinamento del protocollo - sotto la regia della Regione, quindi - per riuscire a portare a termine l'opera edilizia e i relativi procedimenti tecnici e amministrativi (2015-2020);*
- quella futura della gestione ordinaria, in cui la Provincia non avrà più alcuna competenza se non di tipo istituzionale e promozionale in occasione delle manifestazioni. L'Associazione sarà soggetto gestore convenzionato con gli Enti locali (e quindi in una certa misura sottoposto al loro indirizzo e controllo), mentre tutta l'attività scientifica dovrà far capo alla rete integrata degli Istituti storici, delle Università (Genova, Piemonte Orientale e Torino, ma non solo) e degli altri luoghi della memoria (in base all'art. 25 della LR 11/2018).*

Già adesso, ma sempre di più in futuro, il Centro di Documentazione istituito dalla LR 1/2006 ma pienamente riconosciuto come Istituzione culturale di rilevanza regionale (e nazionale) solo con l'art. 24.4 della stessa LR 11/2018 non dovrà occuparsi solo della vicenda locale legata alla Resistenza e all'eccidio del 1944, e quindi limitarsi a operare nelle poche occasioni

celebrative in primavera e in estate; dovrà invece tenere attiva la struttura quasi tutto l'anno, accogliere un numero molto più rilevante di visitatori e scolaresche, e a tal fine sarà indispensabile sviluppare e ampliare partendo da quel tragico episodio anche gli altri temi previsti dal Protocollo d'Intesa nello spirito di un vero "Parco della Pace":

- studiare la storia dell'insediamento benedettino dall'XI secolo in poi;*
- recuperare e utilizzare tutte le fonti orali sulla storia e sul patrimonio intangibile relativo ai temi trattati (territorio, vita in montagna, accoglienza e ospitalità degli estranei, vicende belliche, ecc.) e per il periodo più recente anche i giornali locali digitalizzati;*
- sviluppare e approfondire il grande tema della distruzione dei monumenti storici (e non solo del saccheggio delle opere d'arte e dei capolavori architettonici) nel corso delle guerre del Novecento;*
- indagare il tema interessantissimo dei processi contro gli autori di crimini di guerra e contro l'umanità, a partire da quello relativo alla Benedicta;*
- riprendere sui temi precedenti il rapporto con le analoghe realtà francesi del Vercors, già avviato tra il 2003 e il 2007.*

In questo senso non basterà più quindi avvalersi delle molte strutture di ricerca già collegate e interessate (Associazione, Isral, Ilsrec ecc.), ma sarà necessario dotarsi di una propria autonoma (minima) struttura scientifica di direzione e ricerca, che agirà in stretto e diretto collegamento con l'analogia realtà torinese del "Polo del 900" e sulla base degli indirizzi culturali della Regione".

APPENDICE IV FONTI GIURIDICHE DI RIFERIMENTO

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società¹ (CETS no. 199)

Faro, 27.X.2005

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione

Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono la loro eredità comune;

Riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale;

Rimarcando il valore ed il potenziale di un'eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;

Riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi all'eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale, sancito dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);

Convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell'eredità culturale;

Convinti della fondatezza dei principi di quelle politiche per il patrimonio culturale e delle iniziative educative che trattano equamente tutte le eredità culturali, promuovendo così il dialogo fra le culture e le religioni;

Richiamando i vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione Culturale Europea (1954), la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d'Europa (1985), la Convenzione Europea sulla protezione del

¹ Il testo è stato estrappolato dal sito web <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf> [ultimo accesso: 26/01/2019].

Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e la Convenzione Europea del Paesaggio (2000);

Convinti dell'importanza di creare un quadro di riferimento pan-europeo per la cooperazione che favorisca il processo dinamico di attuazione di questi principi;

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I: Obiettivi, definizioni e principi

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione convengono nel:

1. riconoscere che il diritto all'eredità culturale è inherente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
2. riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale;
3. sottolineare che la conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
4. prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:

- al ruolo dell'eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale;
- a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti.

Articolo 2 - Definizioni

Per gli scopi di questa Convenzione,

1. l'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;
2. una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che

desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

Articolo 3 - Eredità comune dell'Europa

Le Parti convengono nel promuovere la comprensione dell'eredità comune dell'Europa, che consiste in:

1. tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e,
2. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

Articolo 4 - Diritti e responsabilità concernenti l'eredità culturale

Le Parti riconoscono che:

1. chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall'eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento;
2. chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria e l'altrui eredità culturale e, di conseguenza, l'eredità comune dell'Europa;
3. l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto sol- tanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico e degli altri diritti e libertà.

Articolo 5 - Leggi e politiche sull'eredità culturale

Le Parti si impegnano a:

1. riconoscere l'interesse pubblico associato agli elementi dell'eredità culturale, in conformità con la loro importanza per la società;
2. mettere in luce il valore dell'eredità culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
3. assicurare che, nel contesto dell'ordinamento giuridico specifico di ogni Parte, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto all'eredità culturale, come definito nell'articolo 4;
4. favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l'eredità culturale;

5. promuovere la protezione dell'eredità culturale, quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea;
6. riconoscere il valore dell'eredità culturale sita nei territori che ricadono sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
7. formulare strategie integrate per facilitare l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 6 - Effetti della Convenzione

Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di:

1. limitare o mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possono essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;
2. influenzare disposizioni più favorevoli riguardo all'eredità culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
3. generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità.

Parte II: Il contributo dell'eredità culturale alla società e allo sviluppo umano

Articolo 7 - Eredità culturale e dialogo

Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti a:

1. incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione dell'eredità culturale, così come il rispetto per la diversità delle interpretazioni;
2. stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse;
3. sviluppare la conoscenza dell'eredità culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, attraverso la promozione della fiducia e della comprensione reciproca, in un'ottica di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;
4. integrare questi approcci in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.

Articolo 8 - Ambiente, eredità e qualità della vita

Le Parti si impegnano a utilizzare tutte le dimensioni dell'eredità culturale nell'ambiente culturale per:

- a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull'eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni;
2. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
3. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita delle popolazioni;
4. promuovere l'obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

Articolo 9 - Uso sostenibile dell'eredità culturale

Al fine di rendere sostenibile l'eredità culturale, le Parti si impegnano a:

1. promuovere il rispetto per l'integrità dell'eredità culturale, assicurando che le decisioni riguardo alle modifiche siano basate sulla comprensione dei valori culturali ad essa connessi;
2. definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione;
3. accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione dell'eredità culturale;
4. promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità basati sulla tradizione, ed esplorarne il potenziale per le applicazioni contemporanee;
5. promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

Articolo 10 - Eredità culturale e attività economica

Per utilizzare pienamente il potenziale dell'eredità culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano a:

1. accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell'eredità culturale e utilizzarlo;

2. considerare il carattere specifico e gli interessi dell'eredità culturale nel pianificare le politiche economiche; e
3. accertarsi che queste politiche rispettino l'integrità dell'eredità culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti dell'eredità culturale e partecipazione del pubblico

Articolo 11 – Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di eredità culturale

Nella gestione dell'eredità culturale, le Parti si impegnano a:

1. promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
2. sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;
3. sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori;
4. rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;
5. incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione dell'eredità ad agire nell'interesse pubblico.

Articolo 12 - Accesso all'eredità culturale e partecipazione democratica

Le Parti si impegnano a:

a. incoraggiare ciascuno a partecipare:

- al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell'eredità culturale;
 - alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che l'eredità culturale rappresenta;
2. prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale all'eredità culturale in cui si identifica;

3. riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato, sia come partner nelle attività, sia come portatori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per l'eredità culturale;
4. promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.

Articolo 13 - Eredità culturale e conoscenza

Le Parti si impegnano a:

1. facilitare l'inserimento della dimensione dell'eredità culturale in tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche per altri ambiti di studio;
2. rafforzare il collegamento fra la formazione nell'ambito dell'eredità culturale e la formazione professionale;
3. incoraggiare la ricerca interdisciplinare sull'eredità culturale, sulle comunità di eredità, sull'ambiente e sulle loro interrelazioni;
4. incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all'interno che fuori dal sistema educativo.

Articolo 14 - Eredità culturale e società dell'informazione

Le Parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso all'eredità culturale e ai benefici che ne derivano:

1. potenziando le iniziative che promuovono la qualità dei contenuti e si impegnano a tutelare la diversità linguistica e culturale nella società dell'informazione;
2. favorendo standard internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione dell'eredità culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito dei beni culturali;
3. adoperandosi per abbattere gli ostacoli che limitano l'accesso alle informazioni sull'eredità culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;
4. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi all'eredità culturale non dovrebbe pregiudicare la conservazione dell'eredità culturale attuale.

Parte IV: Controllo e cooperazione

Articolo 15 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano:

1. a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio sulla legislazione, le politiche e le pratiche riguardanti l'eredità culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;
2. a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte rispetta gli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 16 - Meccanismo di monitoraggio

1. il comitato dei Ministri, in conformità all'articolo 17 dello statuto del Consiglio d'Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, il quale sarà autorizzato a definire le modalità di svolgimento della sua missione;
2. Il comitato così designato dovrà:

- stabilire delle norme di procedura quando necessarie;
- gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15, mantenendo la supervisione sulle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;
- fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo

in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;

- su iniziativa di una o più Parti, intraprendere la valutazione di ogni aspetto dell'applicazione da parte loro della Convenzione;
- promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa;
- riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.

Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Articolo 17 - Cooperazione nei seguiti

Le Parti si impegnano a cooperare le une con le altre ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, e in particolare a promuovere il riconoscimento dell'eredità comune europea:

1. Mettendo in opera strategie di collaborazione, in risposta alle priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;

2. Promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti di per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
3. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
4. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione

Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Parte V: Clausole finali

Articolo 18 - La firma e l'entrata in vigore

1. questa Convenzione è aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
2. essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
4. per ogni Stato firmatario che successivamente esprima il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 19 - Adesione

- a. Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e l'Unione europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti aventi diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.

- b. Per ogni Stato aderente, o per l'Unione Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di

un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.

Articolo 20 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui si applica la presente Convenzione.
2. Ogni Stato, in qualsiasi data successiva, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione di questa Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Nei confronti di detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22 - Emendamenti

1. Ogni Parte, ed il comitato di cui all'articolo 16, possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed ad ogni Stato non membro e all'Unione europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.
3. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei

partecipanti al comitato dei Ministri per l'approvazione. A seguito dell'approvazione del Comitato dei Ministri, in base alla maggioranza prevista dall'articolo 20 dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto all'unanimità degli Stati Parti aventi diritto a sedere nel Comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione.

4. Ogni emendamento entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo abbiano accettato, il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbia informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che la accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui detta Parte abbia informato il Segretario Generale della relativa accettazione.

Articolo 23 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e all'Unione Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo:

1. ogni firma;
2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
3. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;
4. ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 22, così come la relativa data in cui l'emendamento entrerà in vigore;
5. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente questa Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato questa Convenzione.

Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, nonché a ogni Stato o all'Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.



DELIBERAZIONE N. 14

COMUNE DI BOSIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SOSTEGNO ATTIVITA' DEL "CENTRO DI ALTI STUDI FABIO MANISCALCO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA FORMAZIONE SULLA PBC.

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze.

Sono presenti gli Assessori Comunali come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres	Ass
1	PERSANO Stefano - Sindaco	X	
2	GUIDO Carmen	X	
3	RATTI Marco	X	
	TOTALE	3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Gian Franco CAVIGGIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. PERSANO Stefano - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<i>D.Lgs 267/2000, Art. 49.</i>
<i>Pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla:</i>
REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Favorevole
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO Caviggia dr. Gian Franco

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa all'ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Gian Franco CAVIGGIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- dal 1998 è attivo presso la Biblioteca civica, Archivio Storico e Museo di Moncalvo (AT) un Centro di Documentazione intitolato a Fabio Maniscalco studioso e docente universitario, già addetto stampa della Brigata Garibaldi a Sarajevo negli anni del sanguinoso conflitto dell'ex-Jugoslavia, scomparso nel 2008 a causa di una forma rara ed anomala di tumore del pancreas causata dall'esposizione con metalli pesanti ed uranio impoverito, cui si era esposto per fotografare e documentare i danni ai monumenti della Bosnia;
- per questa ragione nell'anno 2007, già ammalato, era anche stato candidato al Premio Nobel per la Pace;

- nel novembre 2015 i Comuni di Moncalvo, Rosignano Monferrato, Ponzano Monferrato e Grazzano Badoglio hanno formalmente riconosciuto il "Centro Alti Studi Fabio Maniscalco per la documentazione e la formazione sulla PBC", proponendo poi ad altri Enti e Comuni di partecipare alle sue attività in materia di salvaguardia, sicurezza, conservazione e protezione, informazione e sensibilizzazione sui beni culturali materiali ed immateriali;

RILEVATO che:

- la direzione scientifica è stata assunta dal dottor Massimo Carcione, stretto collaboratore di citati Fabio Maniscalco, il quale ha svolto dal 2000 al 2004 l'incarico di coordinatore del Comitato Promotore dello Scudo Blu Italiano (progetto posto nel 2003 sotto l'egida della Commissione Nazionale Italiana UNESCO) e che, in seguito, ha partecipato, dal 2005 al 2012, come capo delegazione ICOMOS e consulente giuridico ICBS ai lavori del comitato Unesco per la protezione dei beni culturali con sede a Parigi;

— che tale Centro costituisce ad oggi il riferimento ufficiale, a livello nazionale, dello Scudo Blu Internazionale (ICBS) che opera presso l' UNESCO quale istituzione non governativa riconosciuta dal II Protocollo addizionale dell'Aja del 1999, trattato internazionale ratificato dall'Italia in data 10/07/2009 in seguito alla Legge 16/04/2009, n. 45;

- che dall'ottobre 2016 il Centro ha contribuito ad attivare la rete di studio e ricerca "Blue Shield Expert Network" che ha coinvolto il CNR-IIESI, le Università di Pavia e Venezia Ca' Foscari, il CISP di Torino, WATCH e altre istituzioni, organizzazioni e singoli esperti;

TENUTO conto che le attività del Centro Studi Maniscalco, in passato limitate all'interesse di studiosi e ricercatori italiani e stranieri, hanno assunto maggiore rilevanza in considerazione del riconoscimento o della candidatura dei siti piemontesi quale Patrimonio Unesco materiale e immateriale, essendo utili ai fini di informazione, documentazione e formazione per gli operatori e per le associazioni del territorio, ed in particolare per i gruppi di protezione civile e per le associazioni culturali;
 RILEVATO che analoghe attività sono già state avviate ad Alba e nelle Langhe dall'Associazione

"Proteggere Insieme", -con la quale potrà essere avviata una stretta collaborazione anche sotto l'Egida del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tenuto altresì, conto che:

- il comune di Bosio appartiene all'area del Parco delle Capanne di Marcarolo in cui opera il Centro di Documentazione della Benedicta, che ospita attività e manifestazioni presso i ruderi del sito medioevale benedettino, in collaborazione con l'Associazione Memoria della Benedicta, la Protezione Civile comunale AIB, la Croce Rossa, l'ANA-Gruppo Alpini e altre istituzioni culturali; possibili partners dei progetti culturali sono anche l'Ecomuseo di Cascina Mogliani, la Casa della Resistenza di Bolzaneto e il Centro Studi sul Diritto Umanitario della CRI di Campomorone (GE).

- i siti storici benedettini sono oggetto dal 2017 di una candidatura come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, in cui sono inseriti tra l'altro la Sacra di San Michele (Simbolo del Piemonte) e l'Abbazia di Montecassino distrutta nel corso della Seconda guerra mondiale.

RILEVATO, inoltre, che la Biblioteca Civica di questo Comune, potrà accogliere eventuali volumi e documentazione informativa sull'Unesco e sul patrimonio mondiale;

RITENUTO, pertanto, opportuno riconoscere ufficialmente e sostenere in modo concreto la realtà del Centro

Maniscalco, mettendo i materiali e i documenti, il sito internet e le competenze del Comitato scientifico a disposizione del sito Unesco e del territorio, a fini di salvaguardia e valorizzazione dello stesso;

DATO ATTO che per il finanziamento necessario per l'avvio del progetto sopra esposto potrà essere richiesto

apposito contributo alla Regione Piemonte, all'Associazione Memoria della Benedicta o ad altri soggetti finanziatori;

ACCERTATO, inoltre, che il Comune di Bosio concede a tal fine l'utilizzo dei locali e delle strutture della biblioteca civica, mentre le altre attività sin qui elencate non comporteranno ulteriori oneri finanziari a carico del Comune;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di SOSTENERE ufficialmente il "Centro Alti Studi Fabio Maniscalco per la documentazione e la formazione sulla PBC", che svolge dal 1998 attività in materia di salvaguardia, sicurezza, conservazione e protezione, informazione e sensibilizzazione sui beni culturali materiali ed immateriali;

DI DARE ATTO che il Centro mantiene la propria sede principale presso la Biblioteca di Moncalvo ed avrà sede operativa presso la Biblioteca civica di Bosio e presso la Cascina Pizzo alle Capanne di Marcarolo;

DI MANIFESTARE l'interesse specifico di Bosio per il tema della distruzione dei monumenti in guerra, in considerazione del tragico evento che colpì il sito storico della Benedicta nel 1944, ed anche per l'eventuale coinvolgimento diretto o indiretto nel circuito turistico-culturale piemontese e ligure degli insediamenti benedettini dell'Italia Medievale, insieme alla Sacra di San Michele e all'Abbazia di Rivalta Scrivia;

DI ACCETTARE eventuali donazioni di volumi o documenti sull'Unesco e sul Patrimonio Mondiale, saranno posti in consultazione presso la Biblioteca Civica;

DI DARE ATTO che le strutture e le attività del Centro Studi "MANISCALCO" saranno poste a disposizione del Centro di Documentazione della Benedicta oltre che per le attività di ricerca, formazione, informazione, addestramento e promozione in materia di salvaguardia e sicurezza del patrimonio culturale dell'area dell'appenninico alessandrino-genovese;

DI PROPORRE che tutte le attività di cui trattasi siano condivise con tutti i Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario di Novi Ligure, d'intesa ed in collaborazione con il Comune stesso e la Regione Piemonte;

DI PRECISARE che, a parte l'utilizzo dei locali e delle strutture della Biblioteca Civica, non nessun onere finanziario sarà a carico del Comune;

DI DARE ATTO che il Sindaco di Bosio farà parte del "Comitato d'Onore" del Centro

composto dai Sindaci di Moncalvo, Rosignano Monferrato, Grazzano Badoglio e Casale Monferrato, da un rappresentante della famiglia Maniscalco, dal Presidente della SIPBC, dal Presidente dell'Ecomuseo PDC e dal Presidente dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato; DI DICHIARARE, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

 REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 300

Adunanza 20 dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 14:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, Francesco BALOCCHI, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: BALOCCHI

(Omissis)

D.G.R. n. 42 - 8195

OGGETTO:

L.r. n. 1/2006 e n. 78/1978. Approvazione dello schema del Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Novi - Sistema Bibliotecario, l'Unione dei Comuni tra il Tobbio e il Colma e il Comune di Bosio, finalizzato al completamento e alla gestione del Centro di documentazione della Benedicta. Spesa complessiva di 500.000,00 in favore della Provincia di Alessandria.

A relazione dell' Assessore PARIGI:

Premesso che la Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale n. 58 ("Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali"), annovera fra le proprie competenze in materia di beni culturali il sostegno alle principali attività di promozione culturale, anche contribuendo ad agevolare le azioni intraprese da enti locali, istituzioni e associazioni. A tal fine la Regione promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio documentale dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone; coordina le attività di descrizione ed esposizione dei beni documentali; favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio. La Regione, inoltre, promuove le attività di valorizzazione dello stesso patrimonio documentale del territorio, con particolare riferimento a quello relativo alla storia.

Già il precedente Programma di attività 2015-2017 (D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015), nell'intento di attribuire "una nuova fisionomia alla politica regionale in materia culturale", indicava (al paragrafo recante "Promozione dei Beni librari e archivistici, Editoria e Istituti culturali") che nel contesto dei nuovi interventi è opportuno "costituire o rafforzare reti di cooperazione fra enti e soggetti pubblici e privati favorendo rapporti di collaborazione finalizzati alla condivisione di progetti di valorizzazione di beni archivistici e documentali anche attraverso lo strumento di convenzioni o accordi". Ciò in quanto "l'applicazione delle tecnologie connesse a vario titolo al digitale, hanno imposto a tutti i soggetti che si occupano di documentazione e di conservazione della memoria" un drastico "ripensamento delle strategie regionali di intervento in funzione di precisi obiettivi che riguardano da un lato la razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e dall'altro

l'incentivazione di processi di cooperazione, collaborazione e progettazione condivisa su base territoriale, interistituzionale e tematica". Per questo si intendeva "incoraggiare e sostenere la progettazione condivisa", ma più in generale "favorire la concreta realizzazione di reti e sistemi di collaborazione più ampi di quelli finora concepiti che superino le barriere tra ambiti tematici, confini istituzionali, pubblico e privato, impresa o associazioni no profit".

In tale ambito la Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport ha predisposto adeguati standard e strumenti tecnici open access per la descrizione e l'esposizione dei beni culturali, in coerenza con le linee guida nazionali, gli obiettivi del Protocollo di collaborazione tra la Regione, il CSI-Piemonte e il CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituti IIT e ILIESI), con le strategie europee Interreg-Alcotra -in particolare nell'ambito del programma comunitario strategico PITEM "PaCE" (Progetto Con dividere)- e con la nuova strategia macroregionale "Eusalp".

Il sito della Benedicta, nel Comune di Bosio, rappresenta oggi uno dei luoghi più importanti nella storia e nella memorialistica della Resistenza piemontese ed italiana, al punto da essere stato visitato nel corso degli anni da tre Presidenti della Repubblica (Saragat, Pertini e Ciampi) ed espressamente citato nella motivazione della Medaglia d'Oro alla Provincia di Alessandria (1997). Le prime notizie riguardanti il "Priorato della Benedicta" risalgono all'XI secolo: la grangia benedettina era nel corso del Medioevo tappa di sosta obbligata per mercanti e viaggiatori lungo la "via del sale", e nei secoli successivi centro di produzione del legname necessario alla flotta della Repubblica di Genova; in seguito al rastrellamento della Pasqua 1944, alla fucilazione o deportazione di circa 400 Partigiani, il complesso monumentale fu completamente distrutto per rappresaglia da parte dei nazifascisti comandati dal criminale di guerra Siegfried Engel, condannato all'ergastolo dal Tribunale militare di Torino il 15 novembre 1999.

Dopo anni di abbandono, la Regione Piemonte ha concesso in uso con finalità di risanamento conservativo, recupero e valorizzazione (atto rep. 789 del 22 maggio 2000, con scadenza nell'aprile 2019) la "Cascina Benedicta" e gli annessi terreni, chiesetta e sacrario, alla Comunità Montana, cui in seguito è subentrata ex lege l'Unione dei Comuni tra il Tobbio e il Colma; le prime opere realizzate sono state promosse e cofinanziate dalla Regione Piemonte, dapprima tramite interventi di sistemazione e valorizzazione di cui alla L.R. n. 41/1985, finalizzati al recupero dei ruderi dell'antica grangia benedettina, ed in seguito attraverso il coinvolgimento degli stessi Enti nel Progetto Interreg Alcotra "La Memoria delle Alpi" (2003-7) finalizzato alla realizzazione dei "Sentieri della Libertà" e nel Progetto FESR 2007-13 (DOCUP Ob. 2, Misura 3.4) finalizzato alla realizzazione del "Parco della Pace".

Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 "Istituzione del Centro di documentazione dell'area della 'Benedicta' nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo", che al fine di "rendere funzionale" il sito ed "a completamento delle opere già realizzate o in corso di realizzazione dagli Enti territoriali locali e dalle Associazioni partigiane", individua all'art. 2.1 la Provincia di Alessandria quale Ente responsabile dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi necessari alla "realizzazione delle opere" di valorizzazione di un luogo emblematico della lotta di liberazione in Piemonte.

Considerato che in attuazione della suddetta legge regionale:

- con Determina n. 384 del 20 settembre 2007 del Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale e Musei, si era provveduto all'assegnazione alla Provincia di Alessandria del primo dei contributi annuali di Euro 250.000 per tre successive annualità per la progettazione e realizzazione delle opere edili, d'intesa con l'ente concessionario e con gli altri enti di cui all'art. 2.1 della citata L.R. n. 1/2006;
- lo stesso Settore ha proceduto, con atto di liquidazione n. 2018/1722/ALG, sulla base degli atti di collaudo a suo tempo pervenuti, al saldo del contributo regionale complessivo di Euro 750.000, dei lavori realizzati dalla Provincia di Alessandria, per un importo totale di Euro 810.535,33;
- con nota Prot. 85077 del 20 dicembre 2016 la Provincia di Alessandria aveva trasmesso il progetto per il completamento dei lavori, manifestando la propria disponibilità al cofinanziamento di Euro 250.000;

- con nota Prot. 65895 del 3 ottobre 2017 tale disponibilità è stata confermata e il progetto è stato successivamente aggiornato e adeguato ai fini della destinazione d'uso dell'edificio ipogeo come spazio polifunzionale multimediale, recependo tutte le indicazioni del Gruppo di lavoro tecnico appositamente costituito dagli Enti interessati su impulso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale-Comitato Resistenza e Costituzione;
- con L.R. n. 20 del 17/12/2018 ("Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie") il Consiglio regionale ha approvato l'ulteriore stanziamento di un contributo complessivo a favore della Provincia di Alessandria di Euro 750.000,00 per il triennio 2018-2020.

Con D.G.R. n. 8/8161 sono state assegnate le relative risorse.

Dato atto che del completamento dei lavori si è discusso nel corso di riunioni del Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione, e con gli Enti interessati al Protocollo d'intesa in esame, anche ai fini del coinvolgimento nella gestione dell'Associazione "Memoria della Benedicta" che sin dal 2003 collabora con il Consiglio Regionale del Piemonte sulla base di un protocollo d'intesa (Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Reg. n.52 del 17 marzo 2004, più volte rinnovata), in particolare per l'accoglienza di gruppi e scuole in visita al sito d'interesse storico e ai "Sentieri della Libertà".

Preso atto che lo Statuto dell'Associazione Memoria della Benedicta (sottoscritto il 13 ottobre 2003), la cui assemblea è presieduta dal Sindaco di Bosio e di cui fanno parte una cinquantina di Comuni, enti e associazioni piemontesi e liguri (tra cui la Città Metropolitana di Genova e i Comuni di Campomorone, Campo Ligure e Santa Margherita Ligure), assegna alla stessa il compito primario di "assicurare la gestione, valorizzazione e promozione della zona monumentale", sostenendo a tal fine le amministrazioni competenti nella tutela e valorizzazione del Sacario dei Martiri della Benedicta, con la collaborazione dell'ANPI e degli Istituti della Resistenza di Alessandria e Genova.

Tenuto altresì conto che il presente provvedimento è già coerente con gli artt. 24 (Centri di documentazione) e 25 (Rete documentale integrata regionale e locale) della L.R. n. 11/2018, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019, con particolare riferimento alla prevista costituzione e mantenimento di appositi centri di documentazione che valorizzino le testimonianze e il materiale d'archivio relativi al secondo conflitto mondiale e alla Resistenza in Piemonte, sviluppando forme di coordinamento con gli Istituti della Resistenza piemontesi di cui alla L.R. n. 25/1980.

Visto lo schema di protocollo predisposto dai competenti uffici provinciali, inteso a coordinare sotto la regia regionale, mediante un apposito Comitato tecnico-scientifico interistituzionale, presieduto dal Dirigente del Settore Promozione dei Beni librari e archivistici, Editoria e Istituti culturali o da un funzionario da lui delegato - operante presso il Sistema bibliotecario di Novi Ligure- l'emanaone dei provvedimenti amministrativi necessari:
- alla progettazione e realizzazione da parte di Provincia e Unione Montana degli interventi di completamento funzionale della nuova struttura ipogea polifunzionale (Auditorium e Laboratorio didattico multimediale);
- alla sistemazione degli spazi esterni e di accesso al sito storico;
- alla realizzazione dell'allestimento multimediale e del relativo sistema informativo, integrato con la rete documentale regionale, oltre che con le strutture e servizi di accoglienza, culturali e didattici già esistenti e fruibili del "Parco della Pace" (Cascine Pizzo e Foi, Sentieri della Libertà), nell'area naturalistica del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (Centro di documentazione per la Storia e la Cultura Locale), in modo da garantire la sostenibilità e coerenza.

Vista la nota dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma (Prot. n. 75 del 19 febbraio 2018), con la quale l'Ente concessionario del sito si esprime in senso favorevole alla richiesta di rinnovo della concessione, al completamento delle opere da parte della stessa Provincia e al finanziamento di Euro 6.000 annui, al fine di contribuire all'avvio della gestione condivisa con gli

Enti locali e l'Associazione Memoria della Benedicta, nell'ambito del Sistema bibliotecario di Novi Ligure.

Accertato che lo schema di protocollo demanda al suddetto Comitato tecnico-scientifico la definizione puntuale delle linee di indirizzo e coordinamento scientifico delle attività, il monitoraggio dei progetti comuni e dei relativi risultati, nonché la definizione delle linee di allestimento e sviluppo in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio informativo relativo alla Benedicta, ed in generale alle stragi nazifasciste, alla deportazione e alla distruzione dei monumenti storici piemontesi e liguri durante i conflitti, anche con la realizzazione di progetti specifici di ambito bibliografico e archivistico, tra cui in particolare:

- il recupero, la descrizione e la digitalizzazione della documentazione del processo Engel;
- la digitalizzazione e valorizzazione dei giornali periodici locali piemontesi e liguri del '900;
- la digitalizzazione, il riordino e la valorizzazione delle fonti orali e del patrimonio audiovisivo, tradizionale ed etno-anthropologico e dei beni immateriali relativi agli eventi sopra richiamati;
- lo sviluppo delle relazioni con i *Lieux de la Mémoire* del Vercors e delle Alpi francesi, finalizzate alla partecipazione a reti e progetti europei, in partnership con le omologhe realtà cuneesi e torinesi.

Visti gli atti di approvazione dello schema di protocollo da parte degli enti, nonché le note con cui l'Associazione "Memoria della Benedicta" (che gestirà in convenzione i servizi di fruizione, accoglienza e didattici), l'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino Piemontese (e relativo Centro di Documentazione) e l'Isral – Istituto della Resistenza di Alessandria hanno manifestato la loro disponibilità alla collaborazione istituzionale, senza però sottoscrivere il protocollo.

Vista in ultimo la D.C.P. n. 25 in data 16 luglio 2018 con la quale la Provincia di Alessandria ha modificato e approvato in via definitiva, per quanto di sua competenza, l'allegato schema di protocollo.

Dato altresì atto che detto protocollo resterà aperto, previo assenso unanime delle Parti e senza ulteriori formalità di riapprovazione del protocollo, all'adesione e al sostegno degli altri enti e soggetti piemontesi e liguri citati nel testo o comunque interessati alle attività scientifiche, didattiche e promozionali di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello schema di protocollo, a partire da Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento alla possibilità di inserimento della rete informativa integrata di cui sopra, nei rispettivi progetti comunitari strategici o fondi strutturali.

Accertato che il progetto di completamento e avvio della gestione di cui all'allegato protocollo rientra nel Programma di Attività 2018-2020 della Direzione Cultura, Turismo e Sport – Paragrafo "Centro di documentazione della Benedicta" del Capitolo "Biblioteche, archivi e centri di documentazione. Interventi sulle sedi", sul quale è stato acquisito il parere favorevole della VI Commissione consiliare e che è stato approvato con D.G.R. n. 23 del 6 giugno 2018.

Verificato che gli oneri a carico della Regione derivanti dalla stipula dell'allegato protocollo di intesa ammontano complessivamente ad € 500.000,00 e trovano copertura finanziaria sul bilancio 2018-2019 Capitolo 220883/2018 (Contributi alla Provincia di Alessandria per l'istituzione del Centro di Documentazione nell'area della Benedicta nel Parco Naturale delle Capanne di Marcato - L.R. 1/2006), Missione 5, Programma 2 che presenta la necessaria disponibilità per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" e la D.G.R. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 per le autorizzazioni di spesa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2017.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale unanime

d e l i b e r a

- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi con la Provincia di Alessandria, il Comune di Bosio, l'Unione dei Comuni tra il Tobbio e il Colma e il Sistema Bibliotecario di Novi Ligure (Comune di Novi), per il completamento e la gestione del Centro di documentazione della Benedicta;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale o, in sua assenza o impedimento, l'Assessore alla Cultura e Turismo o suo delegato alla sottoscrizione del suddetto Accordo, con facoltà di apporre eventuali modifiche tecniche non sostanziali;
- di dare atto che la Provincia di Alessandria cofinanzierà l'intervento per un importo di Euro 250.000,00;
- di dare atto che gli oneri a carico della Regione derivanti dalla stipula dell'allegato protocollo di intesa ammontano complessivamente ad € 500.000,00 e trovano copertura finanziaria sul bilancio 2018-2019, nel seguente modo:

per € 250.000,00 sul capitolo 220883/2018 (Contributi alla Provincia di Alessandria per l'istituzione del Centro di Documentazione nell'area della Benedicta nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo - L.R. 1/2006), Missione 5, Programma 2 del bilancio di previsione 2018-2020;

per € 125.000,00 sul capitolo 220883/2019, Missione 5, Programma 2 del bilancio di previsione 2018-2020;

per € 125.000,00 sul capitolo 220883/2020, Missione 5, Programma 2 del bilancio di previsione 2018-2020.

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di costituire il Comitato tecnico-scientifico interistituzionale di cui all'art. 5 dello schema di Protocollo e di adottare gli ulteriori provvedimenti necessari per dare attuazione all'intesa;
- di dare atto che a seguito della sottoscrizione del Protocollo e del rinnovo della concessione all'Unione dei Comuni da parte della Regione, sarà predisposta una convenzione di gestione del Centro di documentazione tra la stessa Unione, il sistema bibliotecario di Novi Ligure e l'Associazione Memoria della Benedicta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 20 dicembre 2018.

cr/rl



REGIONE
PIEMONTE



PROVINCIA DI
ALESSANDRIA



Città di Novi Ligure



Comune di Bosio

UNIONE MONTANA
DAL TOBBIO
AL COLMA

Allegato alla deliberazione
N. 62 - 81 PS del 10/11/2013

Il Segretario della Giunta

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

E

COMUNE DI BOSIO

E

UNIONE MONTANA TRA IL TOBBIO E IL COLMA

E

IL COMUNE DI NOVI LIGURE

PER IL COMPLETAMENTO E LA GESTIONE DEL
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA BENEDICTA

Premesso che

1. La Regione Piemonte, sulla base delle leggi regionali n. 58 e 78 del 1978, annovera fra le proprie competenze in materia di biblioteche e di archivi il coordinamento e la promozione di attività di conservazione, conoscenza e utilizzazione del materiale storico, artistico e scientifico fra soggetti pubblici e privati; la creazione e lo sviluppo del Servizio bibliografico regionale; le attività di descrizione ed esposizione dei beni documentali.
2. Al fine di concretizzare tali obiettivi, la Regione ha stipulato numerosi accordi quadro: il Protocollo d'intesa per lo sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale – SBN firmato il 31 luglio 2009, che individua nelle Regioni il soggetto di programmazione di SBN; l'Accordo per la promozione e l'attuazione del Sistema Archivistico Nazionale – SAN sottoscritto il 25 marzo 2010, che prevede l'impegno dei firmatari per la più ampia collaborazione nel promuovere e sostenere le attività di conservazione e gestione del patrimonio archivistico al fine di assicurarne le migliori condizioni di utiliz-

zazione e fruizione pubblica; l'Accordo quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sottoscritto in data 5 febbraio 2014 (prot. AMMCNT n. 0013035 del 17 febbraio 2014; Rep. R.P. n. 43/2014) per il potenziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione; l'accordo con l'ICAR (Rep. n.14) per lo scambio di dati archivistici del 28 dicembre 2016.

3. In questo contesto da qualche anno è stata avviata la realizzazione di un "*Ecosistema digitale di condivisione della conoscenza*", ovvero un complesso coordinato e integrato di applicativi per la descrizione dei beni culturali, la raccolta di oggetti digitali correlati, la gestione dei dati e delle informazioni e l'esposizione sul web sia per un pubblico professionale, sia per un'utenza generalista; ciò avviene in collaborazione con il CSI-Piemonte, la Compagnia di San Paolo, il Polo del '900 e gli Istituti IIT e Iliesi del CNR (in base all'accordo sottoscritto il 28 dicembre 2016, rep. n.438), nell'ambito di una progettazione congiunta, al fine di definire le specifiche del sistema basato su *Collective Access*, individuando nel CSI-Piemonte le competenze tecniche adeguate per lo sviluppo di un applicativo a scopo archivistico in grado di realizzare un sistema adeguato in prospettiva alle necessità di tutto il sistema degli istituti culturali regionali.
4. Con Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 la Regione ha istituito il Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, al fine di valorizzare e rendere funzionale questo luogo emblematico della lotta di liberazione in Piemonte, a completamento delle opere già realizzate o in corso di realizzazione dagli Enti locali e dalle Associazioni partigiane. Il cascina della Benedicta rappresenta infatti uno dei luoghi più importanti nella storia della Resistenza alessandrina ed italiana, al punto da essere espressamente citato nella motivazione della Medaglia d'Oro al Valor militare alla Provincia di Alessandria (1997). Le prime notizie riguardanti il priorato della "Benedetta" risalgono all'XI secolo; la grangia benedettina nel corso del Medioevo era tappa di sosta per i numerosi viandanti lungo la "via del sale", poi tra il XVII e il XVIII secolo divenne il centro della proprietà terriera delle famiglie genovesi degli Spinola e dei Pizzorno, interessati alla ricchezza di legname che veniva commercializzato come combustibile, ma soprattutto come materiale da opera e da naviglio per la Repubblica marinara. In età moderna - nella primavera del 1944 - fu sede del Comando partigiano e dell'Intendenza della III Brigata Liguria: nell'aprile di quell'anno i nazifascisti attaccarono in forze i partigiani, uccisero un centinaio di ragazzi, ne avvarirono circa trecento ai campi di concentramento e distrussero il cascinale.



Nel dopoguerra i ruderi della Benedicta vennero lasciati in un colpevole stato di abbandono, che provocò un progressivo degrado ambientale e una quasi completa cancellazione dei segni della violenza fascista. Solo alla fine degli anni sessanta, la Provincia di Alessandria avviò la realizzazione del sacrario monumentale, che da allora ha ricevuto la visita di tre Presidenti della Repubblica e numerose altre personalità delle istituzioni e della politica nazionale, piemontese e ligure.

5. Le Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa hanno già collaborato e collaborano in modo stabile allo sviluppo di un sistema culturale integrato e alla condivisione dei patrimoni anche tramite la realizzazione di specifici progetti di conservazione e promozione, nei seguenti termini:
 - la Regione Piemonte, proprietaria dei terreni e degli immobili, gestisce la foresta regionale "Benedicta-Monte Leco" (DGR 28-4518 del 4 settembre 2012); con DGR 19-6109 dell'11 giugno 2007 la Regione ha approvato una variante al Piano d'Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, disponendo espressamente l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 29.9 delle relative Norme di attuazione "al fine di consentire la piena attuazione alle previsioni della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 che stabilisce la "Istituzione del Centro di documentazione dell'area della Benedicta nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo";
 - con L.R. 31 agosto 1979, n. 52 era già stato a suo tempo istituito il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, oggi Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, a seguito della L.R. 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali) che ha tra le sue finalità:
 - a) tutelare, valorizzare e restaurare le risorse paesaggistiche, storiche della zona;
 - b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini ricreativi, didattici e culturali;
 - c) promuovere ed incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione dell'ambiente e prevalentemente le attività turistiche;
 - d) promuovere lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali;
 - ai sensi della L.R. 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale), il "Centro di documentazione per la storia e la cultura locale" del Parco, situato a Voltaggio, fa parte del Sistema bibliotecario e archivistico di Novi Ligure, insieme alle biblioteche comunali di Serravalle, Gavi e Lerma. Le biblioteche collegate hanno propria



autonomia amministrativa e operativa e partecipano all'elaborazione ed all'attuazione dei programmi di animazione culturale del sistema; esse possono avvalersi delle prestazioni tecniche del personale della biblioteca centrale per l'acquisizione e catalogazione del materiale.

- Successivamente, con DCR n. 346-19067 del 10 dicembre 1996, nell'ambito e per iniziativa dello stesso Parco si è provveduto all'istituzione dell'Ecomuseo Cascina Moglioni, dedicato alle attività produttive tradizionali, in specifico alla civiltà del castagno; particolare attenzione è stata dedicata alla fruizione didattica della cascina e dei terreni, con relativo percorso guidato che ne illustra le diverse valenze ecologiche;

- a partire dal 1999 è iniziato un processo di valorizzazione e recupero dapprima della zona monumentale delle fosse e del sacrario, della cappelletta e della strada, poi del sito archeologico, articolato in lotti finanziati dalla Regione Piemonte, a valere sulla L.R. 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte) e dalla Provincia di Alessandria, la quale ne ha gestito la progettazione e la realizzazione in stretta collaborazione con l'Associazione Memoria della Benedicta;

- il 22 maggio 2000, con atto rep. 789, la Regione Piemonte ha concesso in uso fino all'aprile 2019, salvo rinnovo, la "Cascina Benedicta" e annesso appezzamento di terreno alla Comunità Montana, con finalità di risanamento conservativo, recupero e valorizzazione; in seguito - con atto aggiuntivo rep. n. 863 - è subentrata l'Unione Montana, che nell'occasione ha preso altresì in concessione anche la chiesetta e il sacrario. Al concessionario è esplicitamente demandata (art. 6) la custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, nonché l'adeguamento delle strutture alla normativa in materia di sicurezza.


6. L'Associazione Memoria della Benedicta, in base al proprio Statuto (2003) sottoscritto dalle Città e Province di Alessandria e Genova (ora Città Metropolitana), dai relativi Istituti della Resistenza, dall'ANPI e da una cinquantina di Comuni e associazioni piemontesi e liguri, ha come compiti statutari: la gestione, valorizzazione e promozione della zona monumentale; il sostegno alle amministrazioni competenti nella tutela e valorizzazione del Sacrario dei Martiri della Benedicta; la promozione e valorizzazione a tutti i livelli del sito e della memoria della Benedicta, attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, spettacoli teatrali e musicali, rassegne; la cura di sentieri e percorsi



attrezzati sui temi della guerra, della Resistenza e della deportazione; l'organizzazione di eventi culturali in genere. A ciò si è aggiunta un'intensa attività editoriale, con la produzione di volumi, DVD e un ricco sito web di documentazione, cui collaborano i Dipartimenti competenti dell'Università di Torino e del Politecnico di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, che sul tema hanno realizzato ricerche, tesi di laurea, specializzazione e dottorato, anche dal punto di vista economico-gestionale.

Nello stesso statuto la Benedicta è definita come centro di attività culturali sul tema della guerra, della Resistenza e della deportazione, anche attraverso uno "spazio espositivo a carattere museale"; in tal senso nel 2004 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Consiglio regionale del Piemonte (Comitato Resistenza e Costituzione), rinnovato più volte e attualmente in vigore, secondo il quale l'Associazione opera come punto di riferimento dell'attività del Comitato, accogliendo gruppi e scuole in visita ai luoghi d'interesse storico. Tra le finalità del Consiglio regionale era stata anche individuata la prosecuzione delle iniziative avviate con il Progetto Interregionale "La Memoria delle Alpi" (2003-2007), a regia regionale, di cui l'Associazione costituisce "antenna sul territorio", ed in particolare la "Scuola di Pace", la realizzazione di dépliant e pannelli illustrativi e la gestione di un primo "Centro Rete multimediale della Benedicta" (sede provvisoria di Cascina Foi).

7. A seguito del Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2005 tra Provincia di Alessandria e Comunità Montana per il "Parco della Pace" (Progetto DOCUP Ob. 2, Misura 3.4), è stata realizzata una infrastruttura con valenza più propriamente didattica, dotata di piazzole attrezzate all'aperto, di un secondo "Centro di documentazione" con annesso alloggio per il custode (Cascina Pizzo), di un punto informativo e di esposizione al coperto (Cascina Mulino Vecchio) e il vero e proprio percorso della pace, sentiero attrezzato con una decina di pannelli illustrativi, che corrisponde al tracciato di uno dei preesistenti "Sentieri della Libertà"; presso la Comunità Montana è costituito un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti di tutti gli enti co-finanziatori. In tale contesto la Cascina Foi, offre anche uno spazio di ospitalità per i visitatori (bar e foresteria, punto vendita), mettendo inoltre a disposizione la grande area attrezzata adiacente alle Capanne di Marcarolo.
8. la Regione ha realizzato - con la Città di Torino e la Compagnia di San Paolo - presso i Quartieri Militari juvarriani (già sede del "Museo Diffuso") il "Polo del '900", finalizzato alla costituzione e al sostegno di un centro culturale, che ospita numerosi



enti e istituti culturali (tra cui l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, l'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza) al fine di migliorare la fruibilità dell'importante patrimonio bibliografico e documentale a vantaggio di studenti e ricercatori. Gli Istituti del Polo del '900 sono coinvolti dal processo di riprogettazione dei sistemi informativi culturali di cui al primo capoverso della presente premessa; nel contempo si è costituito con l'Università di Torino un Polo bibliografico della Ricerca, al quale possono aderire le biblioteche di ricerca degli Enti culturali del territorio, realizzando economie di scala, migliorando la collaborazione tra i diversi Enti e accrescendo la visibilità a livello nazionale.

Con il presente Protocollo si intende pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1/2006, art. 2, comma 1, definire le modalità di completamento della realizzazione delle opere, a suo tempo demandate alla Provincia di Alessandria, da effettuarsi sentito il Comitato della Regione per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione e d'intesa con l'Unione Montana, l'Ente gestore del Parco naturale Capanne di Marcarolo, l'Associazione Memoria della Benedicta, il Comune di Bosio e gli altri Comuni interessati.

Si intendono inoltre porre le basi per la gestione integrata a regime del Centro di documentazione, inteso quale "Luogo nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale d'archivio relativi alla guerra e alla Resistenza nell'Appennino Ligure-Piemontese, nonché la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni dell'area Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo", assicurando come previsto l'assistenza didattica alle scuole, anche attraverso scambi culturali, e offrendo strumenti di conoscenza ai cittadini ed ai turisti dell'area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

A tal fine gli Enti aderenti hanno formalmente approvato il presente protocollo, mentre l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, l'Associazione Memoria della Benedicta e l'ISRAL - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Alessandria hanno già manifestato in modo formale la loro adesione al protocollo, come di seguito espressamente previsto all'art. 11.3 .



Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato

tra

la Regione Piemonte, CF, nella persona di, domiciliato per la carica presso;

la Provincia di Alessandria, CF, nella persona di....., domiciliato per la carica presso

il Comune di Bosio, CF ..., nella persona di domiciliato per la carica presso...;

l'Unione Montana dal Tobbio al Colma, CF ..., nella persona di, domiciliato per la carica presso...;


il Comune di Novi Ligure, CF ..., in rappresentanza del Sistema Bibliotecario di Novi Ligure, nella persona di domiciliato per la carica presso

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 1. Finalità del Protocollo d'intesa

1. Le Parti concordano di siglare il presente Protocollo d'intesa con l'obiettivo primario di consentire il sollecito completamento delle opere e l'allestimento del Centro (edificio ipogeo presso i ruderi della Benedicta), da realizzarsi in coordinamento e sinergia con le altre strutture già esistenti e operanti (Cascine Pizzo, Moglioni, Foi e Mulino), al fine di rendere funzionali ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni, migliorando la sostenibilità gestionale dei servizi.
2. Una volta completate le opere, le Parti si impegnano ad assicurare a regime la migliore gestione ordinaria coordinata, la qualità tecnico-scientifico e l'efficienza dei servizi di accoglienza per visitatori, scolaresche, studiosi ed escursionisti, promuovendo il coinvolgimento di enti e associazioni della Liguria e dell'area metropolitana di Genova.



3. Tenuto conto del fatto che il patrimonio librario, archivistico e documentale dei soggetti culturali pubblici e privati costituisce per il Piemonte una risorsa che deve essere sostenuta e valorizzata e che l'evoluzione tecnologica e le conseguenti esigenze informative di cittadini, studenti e ricercatori richiedono lo sviluppo di nuove forme di cooperazione tra le differenti reti documentali, si intende di migliorare le condizioni di accesso alle risorse descrittive e digitali, oltre che di ampliare l'offerta dei servizi e consentire una più efficace circolazione dell'informazione a favore dei cittadini.

Articolo 2. Impegni per il completamento e la gestione

1. Le Parti provvedono al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, compatibilmente con le risorse disponibili, mettendo a fattor comune le proprie competenze e le dotazioni tecniche utilizzate per la gestione delle biblioteche e degli archivi.

2. Le Parti in particolare si impegnano a coadiuvare e sostenere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la Provincia nell'espletamento delle procedure amministrative e tecniche di realizzazione delle opere di completamento, impiantistica e allestimento della sala ipogea destinata a spazio polifunzionale di accoglienza a servizio dei visitatori e degli abitanti delle Capanne di Marcarolo, sala convegni e proiezioni, spazio espositivo (mostre multimediali temporanee, vetrina dei reperti, eventi ospitati) e relativi locali tecnici.

3. Per il finanziamento delle opere e dei relativi allestimenti di cui al punto precedente la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria si impegnano reciprocamente a contribuire come segue:

a. la Regione per Euro 500.000,00=, di cui il 50% a titolo di acconto alla stipula del presente protocollo, ulteriore quota pari al 25% al raggiungimento del 50% dello sviluppo dei lavori, ulteriore quota del 15% all'emissione del Certificato di Collaudo ed il rimanente 10% al definitivo conseguimento dell'agibilità dei locali;

b. la Provincia di Alessandria per Euro 250.000,00 mediante impiego di beni immobili quale partita compensativa per i lavori appaltati, ai sensi dell'art. 191, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.


4. Le Parti danno atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle strutture connesse resta in capo agli Enti concessionari, fino alla scadenza e salvo rinnovo; in particolare per il sito monumentale della Benedicta tale soggetto è individuato nell'Unione Montana.



5. Anche gli allacciamenti e le relative utenze (luce, acqua, riscaldamento, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizie e gestione dei servizi igienici, ecc.), precedenti o nuove, necessarie alla fruizione ordinaria dei vari immobili citati, saranno a carico degli Enti concessionari, che per quanto attiene la Cascina Pizzo (direzione, sala studio e laboratorio didattico), è individuato anche in questo caso nell'Unione Montana, cui farà inoltre capo il rapporto con l'eventuale custode del sito, fino alla scadenza e salvo rinnovo.
6. Le Parti continueranno a svolgere le rispettive funzioni con riferimento ai servizi di accesso e fruizione turistica dell'area esterna (in particolare viabilità e segnaletica a carico della Provincia, aree verdi e sentieristica a carico della Regione Piemonte con il personale Forestale che insiste in loco, sorveglianza e manutenzione a carico di Unione e Comune), nonché all'organizzazione e promozione degli eventi celebrativi, culturali, turistici e sportivi, d'intesa con l'Associazione Memoria della Benedicta e con le altre associazioni locali e nazionali (ANPI, Pro Loco, AIB, ANA, Croce Rossa, ecc.).
7. L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, l'ISRAL-Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Alessandria e la stessa Associazione Memoria della Benedicta, manifestando in modo formale la loro adesione al protocollo, hanno assicurato la piena disponibilità a collaborare con il Centro di Documentazione e con le Parti per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 3. Sistema informativo

1. Per lo sviluppo del sistema informativo integrato dei beni documentali, finalizzato alla descrizione, catalogazione, gestione e consultazione di beni librari, archivistici e documentali disponibili presso il Centro di Documentazione, L'ISRAL e L'ILSREC, i Musei della Resistenza e gli Istituti culturali aderenti al sistema documentario regionale, al Polo del '900, come pure nelle banche dati regionali dell'*Ecosistema digitale di condivisione della conoscenza*, la Regione Piemonte si impegna a mettere a disposizione il software *open-source* e multipiattaforma realizzato su base *Collective Access* e a svilupparne le funzionalità di descrizione e gestione sulla base delle esigenze scientifiche e operative del Centro di Documentazione e degli altri Istituti collegati alla rete documentale integrata, anche nel rispetto degli standard e delle regole riconosciute.
2. Si intendono altresì creare i presupposti per l'inserimento del Centro di Documentazione della Benedicta nella rete documentaria integrata regionale, ed in particolare nel sottosistema tematico composto dal Polo del '900, dal Centro di Documentazione di Verbania Fon-



dotoce (istituito con L.R. n. 24/1990) e da altre più significative realtà torinesi e cuneesi come la Scuola di Pace di Boves, la Fondazione Revelli di Paraloup, il Comitato Resistenza Colle del Lys, ecc..

3. Le Parti si impegnano ad attivare un'adeguata connessione internet (via cavo o mediante idonea altra tecnologia), a servizio del Centro di documentazione e della comunità locale, nonché a predisporre le indispensabili strumentazioni tecniche e digitali per la connessione con la piattaforma applicativa (*software*).

Articolo 4. Attività scientifica, didattica e divulgativa

1. Le Parti collaborano alla valorizzazione e promozione del patrimonio informativo relativo alla Benedicta, ed in generale alle stragi nazifasciste, alla deportazione e alla distruzione dei monumenti storici piemontesi e liguri durante i conflitti, anche con la realizzazione di progetti specifici di ambito bibliografico e archivistico, tra cui in particolare:

- il recupero, la descrizione e la digitalizzazione dell'intera documentazione del processo Engel, in collaborazione con la Procura Militare, l'avvocatura della Provincia di Alessandria e gli altri enti a suo tempo coinvolti;
- la digitalizzazione e la valorizzazione dei giornali periodici locali piemontesi e liguri del '900 e delle testate legate alla Resistenza e al CLN;
- la digitalizzazione, il riordino e la valorizzazione delle fonti orali e del patrimonio audiovisivo, tradizionale ed etno-antropologico e dei beni immateriali relativi agli eventi sopra richiamati, in collaborazione con l'Associazione, l'Isral e il Polo del '900;
- lo sviluppo delle relazioni già avviate dal 2003 con gli omologhi *Lieux de la Memoire* del Vercors e delle Alpi francesi, finalizzate all'acquisizione della loro esperienza di ricerca, valorizzazione e documentazione (ruderdi di Valchevrière, "Memorial" e centro documentazione di Vassieux) e alla partecipazione a reti e progetti europei, in necessaria *partnership* con le realtà cuneesi e torinesi.

2. Il centro di documentazione si avvarrà della collaborazione operativa, editoriale e divulgativa dell'Associazione Memoria della Benedicta (cui sono associati anche l'ISRAL, l'ILSREC e l'ANPI), nonché dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni per le attività didattiche ed espositive, definendo le relative modalità operative tramite formali intese.

Articolo 5. Comitato tecnico-scientifico

1. Per l'indirizzo e il coordinamento scientifico delle attività previste all'art. 1, il monito-



raggio e la convalida dei progetti comuni e dei relativi risultati, nonché per la definizione delle linee di sviluppo, è istituito un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti designati da ciascuna delle Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa, nonché da esperti proposti dalla Soprintendenza Archivistica e Libraria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, da ISRAL e ILSREC, dall'Associazione Memoria della Benedicta o da eventuali altri soggetti aderenti; ogni Parte o soggetto aderente può designare un componente, fino a un massimo di dieci.

2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente regionale del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, oppure da un funzionario regionale delegato; le riunioni avvengono ordinariamente per via telematica o videoconferenza.

3. Per le funzioni tecniche di addetto alla biblioteca e all'archivio dell'Ente, in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente, il Centro di Documentazione può inoltre avvalersi, ove previsto e opportuno, del supporto del Sistema bibliotecario e archivistico di Novi Ligure.

Articolo 6. Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

1. Le Parti mantengono la titolarità dei propri dati prodotti e raccolti in qualsiasi forma e conservano la possibilità di gestirli in modo autonomo nelle forme ritenute più opportune.

2. Il trattamento dei dati conferiti in ambienti comuni riferiti a questo Protocollo d'intesa viene svolto nel rispetto di una *policy* concordata fra le Parti.

3. Il contenuto del presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) salvo che per le iniziative concordate o comuni.

4. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia, e secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

5. Le Parti si autorizzano vicendevolmente a promuovere nelle forme più opportune notizie riguardanti il presente atto, fatte salve le informazioni di carattere confidenziale o riservato, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.



Articolo 7. Durata e recesso

1. Il presente Protocollo d'intesa ha validità triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previa dichiarazione sottoscritta dalle parti, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Articolo 8. Registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso o a richiesta delle Parti ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Regione Piemonte; le spese per l'imposta di bollo sono a carico di ciascun contraente in parti uguali.

Articolo 9. Trattamento dei dati

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'atto stesso, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguitamento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i, che potranno essere fatti valere rivolgendosi ai titolari del trattamento, indicati nei rispettivi legali rappresentanti delle parti stesse, nonché su quelli derivanti, per quanto eventualmente riferibile a ciascuna parte.

Articolo 10. Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente protocollo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Torino.




Articolo 11. Norme di riferimento e atti conseguenti

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo, restano ferme le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché quelle previste dalla legislazione vigente in materia, per quanto compatibili.
2. Qualsiasi iniziativa che verrà avviata a fronte del presente protocollo di intesa sarà regolamentata da successive ed apposite convenzioni che verranno sottoposte all'approvazione dei rispettivi Enti, in osservanza della normativa vigente e dei rispettivi regolamenti. Tali accordi dovranno disciplinare in modo esaustivo le specifiche attività, con particolare attenzione agli obiettivi, alla durata, alle modalità di attuazione, alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, alla tutela dell'immagine, all'uso e alla divulgazione dei risultati, agli eventuali oneri economico-finanziari a carico delle parti e a tutti gli altri specifici aspetti connessi ad ogni singola iniziativa.
3. Il presente protocollo è aperto all'adesione formale dei soggetti a vario titolo citati nel testo o comunque interessati alle attività scientifiche, didattiche e promozionali di cui agli artt. 3, 4 e 5, previo assenso unanime delle Parti; tale adesione non comporta per le Parti ulteriori formalità di riapprovazione del protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....,

SOTTOSCRIZIONI



13

BIBLIOGRAFIA

- M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2015.
- A. ALBANESI, *Le organizzazioni internazionali per la protezione del patrimonio culturale*, in L. Casini (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2010.
- S. BALDIN, *I beni culturali immateriali e la partecipazione della società nella loro salvaguardia: dalle convenzioni internazionali alla normativa in Italia e Spagna*, in DPCE online, n. 3, 2018.
- J. BLAKE, *UNESCO's 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage: the implications of community involvement in 'safeguarding'*, in L. SMITH, N. AKAGAWA (edited by), *Intangible Heritage*, Londra, Routledge, 2009.
- C. BORTOLOTTO, *Gli inventari del patrimonio culturale intangibile- Quale "partecipazione" per quali "comunità"?*, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, 2012.
- C. BORTOLOTTO, *Introduzione*, in ASPACI (a cura di), *La partecipazione nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici*, Milano, Editore Regione Lombardia, 2013.
- M. CARCIONE, *I vigneti del Monferrato: Patrimonio dell'Umanità?*, in "Iter - Ricerche fonti e immagini per un territorio", II (3), 2007.
- M. CARCIONE, *Per una corretta valorizzazione dei Luoghi della Memoria*, in E. Montalenti, M. V. GIACOMINI (a cura di), *Memoria fragile da conservare: i luoghi della Deportazione e della Resistenza in Piemonte*, Carrù, La Stamperia, 2014.
- M. CAMMELLO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- M. CARBONI, *La Convenzione Quadro sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società. Uno strumento innovativo del Consiglio d'Europa?*, tesi di laurea magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia, relatore Lauso Zagato, anno accademico 2011/2012.

- C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in Aedon, 2013, n. 1.
- P. CARPENTIERI, *Il ruolo del paesaggio e del suo governo nello sviluppo organizzativo e funzionale del Ministero e delle sue relazioni interistituzionali*, in Aedon, *Rivista di arti e diritto on line*, n. 2, 2018.
- L. CASINI, "Italian Hours": *The Globalization of Cultural Property Law*, in *International Journal of Constitutional Law*, 9, 2011.
- G. F. CARTEI, *Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto*, in Aedon, *Rivista di arti e diritto online*, 2008, n. 3.
- M. CERMEL (a cura di), *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa. Tra stato nazionale e cittadinanza democratica*, Padova, Cedam, 2009.
- I. CIVIERO, *La Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale*, tesi magistrale, Ca' Foscari Venezia, a.a. 2012-2013, relatore L. Zagato.
- COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*, CETS No. 199, Faro, 27.X.2005.
- M. COWARD, *Urbicide. The politics of urban destruction*, New York, Routledge, 2009, pp. 4-8; J. Dodds, *Bridge over the Neretva*, Archeology, 51, 1998.
- A. CROSETTI, D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, Giappichelli, 2014.
- A. CROSETTI, D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, Giappichelli, 2018.
- A. D'ALESSANDRO, *La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi. I casi di Marsiglia e Venezia*, in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2015.
- V. DE FALCO, *Funzioni pubbliche e cultura*, in D. Amirante e V. De Falco (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati*, Torino, Giappichelli, 2005.
- G. FAIRCLOUGH, *The cultural context of sustainability – Heritage and living*, in *Heritage and beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.

- S. FERRACUTI, *L'etnografo del patrimonio d'Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza*, in L. Zagato e M. Vecco, *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli s.r.l., 2011.
- M. FIORILLO, *Verso il patrimonio culturale dell'Europa Unita*, in *Rivista dell'Associazione Italiana Costituzionalisti*, 4, 2011.
- N. FOJUT, *The philosophical, political and pragmatic roots of the convention*, in *Heritage and beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.
- F. FRANCIONI, F. LENZERINI, *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in *EJIL*, 14, 2003.
- M. GIAMPIERETTI, *Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel quadro internazionale ed europeo*, in L. Zagato, M. Vecco (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli s.r.l., 2011.
- A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?*, in Aedon, *Rivista di arti e diritto online*, 1, 2014.
- P. KIMBERLY, L. ALDERMAN, "The Human Right to Cultural Property", *Michigan State Journal of International Law*, 32, 2011.
- C. LEDIG, *Integration of information technology in the daily practice of the cultural heritage professions – Article 13, 14 and 17 of the Faro Convention*, in *Heritage and beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.
- C. LEDIG, *Pan-Europea co-operation HEREIN, the Council of Europe information system on cultural heritage*, in *Heritage and beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.
- C. LEDIG, A. KLEI, *Some fundamental elements of the legal framework governing cultural heritage protection in the information and knowledge society*, in *Heritage and beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.
- C. LEDING, *The Faro Convention and the information society*, in *Heritage and beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.
- J.-M. LENIAUD, *Heritage, public authorities, societies*, in *Heritage and beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.

- F. LENZERINI, *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in L. Zagato (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, Cedam, 2008.
- S. LIETO, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, in D. Amirante- V. De Falco (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati*, Torino, Giappichelli Editore, 2005.
- P. LIÉVAUX, *The Faro Convention, an original tool for building and managing Europe's heritage*, in *Heritage and beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.
- A. MANSI, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio: analisi e commento del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre norme di tutela con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; nonché sulla circolazione delle opere d'arte nel diritto interno, in quello comunitario ed in quello internazionale e sul commercio dei beni e culturali*, Padova, Cedam, 2004.
- A. MARIA IPPOLITO, *Un'utile ricerca per il paesaggio culturale* in I. Konaxis, *Paesaggi culturali ed ecoturismo. Cultural landscapes and ecotourism*, Milano, Franco Angelo, 2018.
- M. F. MERAVIGLIA, *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, in L. DEGRASSI (a cura di) *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, Giuffrè, 2008.
- V. PEPE, *Il paesaggio naturale e culturale e il patrimonio mondiale dell'umanità*, in A. Catelani e S. Cattaneo (a cura di), *Trattato di diritto internazionale - I beni e le attività culturali*, vol.XXXIII, Padova, Cedam, 2002.
- L. PINESCHI, *Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in L. Zagato (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, Cedam, 2008.

- S. PINTON, *The Faro Convention, the Legal European Environment and Challenge of Common Goods*, in S. PINTON, L. ZAGATO (eds.), *Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2017.
- S. PINTON, L. ZAGATO, *Verso un regime giuridico per le comunità patrimoniali?*, in *Antropologia Museale*, n. 37-39, pp. 22-27.
- J. PIRKOVIČ, *Unpancking the convenzione into challenging actions for members states*, in *Heritage and Beyond*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.
- R. PRIORE, *Verso l'applicazione della Convenzione del paesaggio in Italia*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto online*, 2005, n. 3.
- W.L. RATHJE, *Why the Taliban are Destroying Buddhas?*, in USA Today, 22.3.2001.
- A. J. RIEDLMAYER, *Destruction of cultyral heritage in Bosnia-Herzegovina, 1992-1996: A Post-war Survey of Selected Municipalities*, Cambridge, 2002.
- E. SCIACCHITANO, *La riforma del Consiglio d'Europa*, in *Notiziario*, XXXV-XXVI. 92-97 (gennaio 2010 – dicembre 2011), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- G. SCIULLO, *Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto online*, 2008, n. 3.
- A. SCIURBA, *Moving beyond the collateral effects of the Patrimonialisation. The Faro Convention and the 'Commonification' of Cultural Heritage*, in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2015.
- T. SCOVAZZI, *Il patrimonio culturale intangibile e le Scuole Grandi veneziane*, in M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2014.
- T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, 2012.

- T. SCOVAZZI, *Le concept d'espace dans trois conventions UNESCO sur la protection du patrimoine culturel*, «Observateur des Nations Unies», 26, 2009.
- S. SHERKIN, *A Historical Study on the Preparation of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*.
- R. TAMIOZZO, *Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*, Milano, Giuffrè Editore, 2005.
- S. URBINATI, *Considerazioni su ruolo di "comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui" nell'applicazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, 2012.
- A. VALLEGA, *Indicatori per il paesaggio*, Milano, Franco Angeli, 2008.
- P. WANNER, *Per un patrimonio europeo vivo, oggetto di dibattito e come responsabilità condivisa*, in Cartaditalia, vol. II, 2018.
- D. ZACHARIAS, *The Unesco Regime for the Protection of World Heritage as Prototype of an Autonomy-Gaining International Institution*, in *German Law Journal*, 9, 2008, n. 11.
- L. ZAGATO, *Heritage Communities: un contributo al tema della verità in una società globale?*, in M. RUGGENINI, R. DREON, G.L. PALTRINIERI (a cura di), *Verità in una società plurale*, Milano, Mimesis, 2013.
- L. ZAGATO, *Il registro delle Best Practices. Una 'terza' via percorribile per il patrimonio culturale intangibile veneziano?*, in M. L. Picchio Forlati (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2014.
- L. ZAGATO, *Intangible cultural heritage and human rights*, in T. SCOVAZZI, B. UMBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, 2012.

- L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in L. Zagato, *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio alla costruzione della pace?*, Padova, Cedam, 2008, pp. 29-34.
- L. ZAGATO – S. PINTON – M. GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale. Protezione e salvaguardia*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2017.
- L. ZAGATO, *The Notion of "Heritage Community" in the Council of Europe's Faro Convention. Its Impact on the European Legal Framework*, in N. ADELL et al. (dir.), *Between Imagined Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage*, Göttingen, 2015, p. 145.
- G.B. ZANETTI, *Il nuovo diritto dei beni culturali*, Venezia, Cafoscarina, 2016.
- V. L. ZINGARI, *Ascoltare i territori e le comunità. Le voci delle associazioni non governative (ONG)*, in M. L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2014.

SITOGRAFIA

- <https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>
- <http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/4299643f-2225-4dda-ba41-cbc3a60bb604/Convenzione%20Patrimonio%20Mondiale%20-%20italiano%201.pdf>
- <https://whc.unesco.org/en/statesparties/>
- <https://whc.unesco.org/en/guidelines/>
- <https://www.iccrom.org/it>
- <http://www.icomositalia.com>
- <http://www.iucn.it>
- <http://whc.unesco.org/en/tentativelists/>
- <https://whc.unesco.org/en/funding/>
- <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540>
- http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/5934dd11-74de-483c-89d5-328a69157f10/Convenzione%20Patrimonio%20Immateriale_ITA%202.pdf
- https://ich.unesco.org/doc/src/ICH-Operational_Directives-6.GA-PDF-EN.pdf
- https://folklife.si.edu/resources/Unesco/sherkin.htm#_ednref5
- http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_it.pdf
- http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=6209&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- <https://www.coe.int/it/>
- <http://semanticpace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNjY2NCzsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE2NjY0>
- <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680080633>
- http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/09/reglement_prix.pdf
- https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list-/conventions/treaty/199/signatures?p_auth=fvVZeW9U
- <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680083746>
- http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1362477547947_Convenzione_di_Faro.pdf
- <https://farovenezia.org>

- https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
- <http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p1>
- <http://www.herein-system.eu>
- http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1240240310779_codice2008.pdf
- <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99490dl.htm>
- <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2006;1@2018-11-30>
- <http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1985-04-18;41@2018-11-30>
- <http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1976-01-22;7@2018-11-30>
- [http://www.prassicoop.it/Norme/LR\(3\)%202027_08.pdf](http://www.prassicoop.it/Norme/LR(3)%202027_08.pdf)
- http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/26/attach/dgr_07009_990_08062018.pdf
- <https://archnet.org/publications/3481>
- <http://ejil.org/pdfs/14/4/436.pdf>
- <http://www.benedicta.org/sito/pages/chisiamo/statuto.php>
- http://www.benedicta.org/sito/pages/documentazione/doc_2005protocollo.php
- <https://www.isral.it>
- <https://www.ilsrec.it>
- <http://www.univeur.org/cuebc/downloads/PDF%20carte/05.Helsinki.PDF>
- <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805077fc>
- <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680083746>
- <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf>
- https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
- <http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1043/22896.pdf>
- <https://rm.coe.int/fifth-european-conference-of-ministers-responsible-for-the-cultural-he/16808fde15>
- <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/patrimonio-culturale-se-la-convenzione-di-faro-nega-il-digitale-il-problema/>
- <https://www.coe.int/en/web/herein-system/network>
- <https://www.coe.int/en/web/herein-system/country-profiles>
- <https://www.coe.int/en/web/herein-system/about>
- <https://www.culturalpolicies.net/web/index.php>
- <https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/compendium>
- <https://www.culturalpolicies.net/themes/>

- <https://www.culturalpolicies.net/extra-features/impact-actors-and-partners/>
- <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680306054>
- https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199/signatures?p_auth=7W0pIx3q
- <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>
- https://folklife.si.edu/resources/Unesco/sherkin.htm#_ednref5
- <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- <http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p1>
- <https://ich.unesco.org/en/decisions/2.COM/8>
- <https://ich.unesco.org/doc/src/00227-EN-WORD.doc>
- <https://ich.unesco.org/doc/src/00289-EN-WORD.doc>
- https://ich.unesco.org/doc/src/ICH-Operational_Directives-7.GA-PDF-EN.pdf
- <https://www.marememoriaviva.it>
- https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/index.php?option=com_content&view=category&id=117&layout=blog&Itemid=133
- <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2018;13@2019-2-19>
- <https://farovenezia.org/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/>
- <http://www.memoriadellealpi.org/index.php>
- http://www.treccani.it/monasteri_benedettini/index.html
- <https://whc.unesco.org/en/decisions/6127>
- <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1978058.html>
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/ecosistema-digitale-dei-beni-culturali>
- <http://www.benedicta.org/sito/pages/chisiamo/scopi.php>
- http://memorial-vercors.fr/fr_FR/index.php
- <http://www.metarchivi.it>
- <http://www.parks.it/parco.capanne.marcarolo/>
- https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2470:sentiero-dellapace&catid=36:sentieri&Itemid=11